

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

## **G R e T A**

Gruppo di esperti in materia di  
azione  
contro la tratta di esseri umani

GRETA(2018)26\_ITA

### **Questionario per la valutazione dell'implementazione della Convenzione d'azione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani da parte delle Parti**

#### **Terzo ciclo di valutazione**

**Focus tematico: Accesso alla giustizia e mezzi di ricorso  
efficaci per le vittime della tratta di esseri umani**

Le risposte devono essere inviate a: [Trafficking@coe.int](mailto:Trafficking@coe.int)

SeGRETariato della Convenzione del Consiglio d'Europa  
sulla lotta contro la tratta di esseri umani  
(GRETA e Comitato delle Parti)  
Consiglio d'Europa  
F-67075 Strasbourg Cedex  
Francia

[trafficking@coe.int](mailto:trafficking@coe.int)

[www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking](http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking)

## Introduzione

Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani ("la Convenzione"), GRETA valuta l'attuazione della Convenzione secondo una procedura suddivisa in cicli. All'inizio di ogni round, GRETA seleziona le disposizioni specifiche su cui si basa la procedura di valutazione.

Il primo ciclo di monitoraggio della Convenzione ha fornito una panoramica della sua attuazione da parte degli Stati Parti. Il secondo ciclo di valutazione della Convenzione ha esaminato l'impatto delle misure legislative, politiche e pratiche sulla prevenzione della tratta di esseri umani (THB), sulla protezione dei diritti delle vittime della tratta e sul perseguimento dei trafficanti, prestando particolare attenzione alle misure adottate per affrontare le nuove tendenze della tratta di esseri umani e la vulnerabilità dei bambini alla tratta.

GRETA ha deciso che il terzo ciclo di valutazione della Convenzione si concentrerà **sull'accesso delle vittime della tratta alla giustizia e a mezzi di ricorso efficaci**, che è essenziale per la riabilitazione e il ripristino dei diritti da parte delle vittime e riflette un approccio alla lotta contro la tratta di esseri umani incentrato sulle vittime e sui diritti umani. Un certo numero di disposizioni della Convenzione stabiliscono obblighi sostanziali e procedurali rilevanti per questo argomento. Inoltre, le vittime della tratta, in virtù del loro *status* di vittime di violazioni dei diritti umani, hanno diritto a mezzi di ricorso efficaci ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso efficaci deve essere garantito, in modo sensibile al genere e all'età, a tutte le vittime della tratta soggette alla giurisdizione degli Stati Parte, indipendentemente dal loro status di immigrazione o dalla loro presenza sul territorio nazionale e nonostante la loro capacità o volontà di cooperare a qualsiasi indagine penale.

L'accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso efficaci è subordinato al rispetto di una serie di condizioni preliminari, tra cui l'identificazione tempestiva e accurata delle vittime della tratta, la fornitura di un periodo di recupero e riflessione, la disponibilità di assistenza materiale, psicologica, medica e legale, la regolarizzazione del soggiorno della vittima, il diritto di chiedere e godere dell'asilo e l'applicazione del principio di *non respingimento*. Queste condizioni preliminari, corrispondenti alle diverse disposizioni della Convenzione, sono state esaminate a lungo durante il primo e il secondo ciclo di valutazione del monitoraggio della Convenzione. Di conseguenza, GRETA ha deciso di chiedere a ciascuno Stato Parte un aggiornamento sull'attuazione delle precedenti raccomandazioni su argomenti selezionati, attraverso una parte separata specifica per Paese del questionario, piuttosto che includere ancora una volta domande relative alle stesse disposizioni nel questionario generale per il terzo ciclo di valutazione.

Gli Stati Parte sono invitati a trasmettere al GRETA una risposta al presente questionario **entro quattro mesi** dalla data di invio. La risposta al questionario deve essere presentata in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese) e preferibilmente anche nella lingua originale. Se del caso, al fine di evitare inutili ripetizioni, la risposta può fare riferimento alle informazioni contenute nella relazione presentata dalle autorità nazionali sulle misure adottate per conformarsi alla raccomandazione del comitato delle parti relativa all'attuazione delle proposte contenute nella seconda relazione di valutazione del GRETA. Gli Stati Parte devono fornire link, copie o estratti della legislazione, dei regolamenti, dei piani d'azione nazionali e della giurisprudenza pertinenti menzionati nella risposta al questionario, nella lingua originale e, ove possibile, anche in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Nella preparazione della risposta al questionario dovrebbero essere consultati in modo efficace una varietà di parti interessate e rappresentanti della società civile, al fine di garantire che le informazioni fornite siano il più complete possibile.

## Parte I - Accesso alla giustizia e mezzi di ricorso effettivi

### 1. Diritto all'informazione (articoli 12 e 15)

#### 1.1 Come, in quale fase e da chi sono le presunte vittime e le vittime della tratta di esseri umani informate dei loro diritti, dei relativi procedimenti giudiziari e amministrativi e delle possibilità legali di ottenere un risarcimento e altri rimedi, in una lingua che possano comprendere?

**Si prega di fornire copie di qualsiasi materiale informativo sviluppato per informare le vittime della tratta di esseri umani, compresi i materiali specificamente sviluppati per le vittime minorenni, nelle lingue in cui esistono.**

#### 1.2 In che modo l'obbligo di fornire servizi di traduzione e interpretariato, se del caso, è soddisfatto nelle diverse fasi del procedimento giudiziario e amministrativo da diverse agenzie?

Con il decreto legislativo n. 212/2015 l'Italia ha ratificato la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce '*norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*', delineando un nuovo statuto per la vittima, potenziandone lo spazio di azione nell'ambito del procedimento penale ed introducendo nuove previsioni destinate ad assicurare un adeguato livello di tutela ed assistenza.

In linea generale, una volta instaurato un procedimento penale, l'art. 90 bis c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 212/2015 (informazioni alla persona offesa), stabilisce che alla persona offesa debba essere garantita, in una lingua a lei nota, l'effettiva conoscenza dei propri diritti e facoltà e delle misure idonee al proprio sostegno e protezione, in particolare la norma si riferisce ad informazioni complete riguardanti le modalità di presentazione delle denunce o querele, la facoltà di ricevere indicazioni sullo stato del procedimento, le possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato, le misure di tutela, le strutture di assistenza disponibili sul territorio.

Laddove la persona offesa sia di nazionalità straniera, inoltre, il nuovo articolo 143-bis c.p.p. (altri casi di nomina dell'interprete) stabilisce il diritto alla nomina di un interprete ed alla traduzione degli atti.

Anche nella fase di proposizione della denuncia, la parte ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta, secondo l'art. 107-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela).

Per i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, le informazioni da fornire devono comprendere l'eventuale accesso alle misure di protezione internazionale, e dovrà sempre essere coinvolto un rappresentante dei servizi sociali, insieme al tutore designato.

Le strutture territoriali accreditate anti-tratta locali e nazionali, che ospitano la presunta persona trafficata in seguito all'attivazione del meccanismo di *referral* iniziale, forniscono, quindi, adeguata consulenza alle presunte vittime nella loro lingua d'origine, sia attraverso materiale destinato ad informare le vittime delle opportunità offerte dalla legge in Italia, sia tramite l'intervento di interpreti e/o mediatori culturali.

Gli interpreti, nell'ambito delle procedure giudiziarie, vengono nominati dall'Autorità giudiziaria e sono selezionati tra quelli iscritti in un apposito albo; in ambito amministrativo, sia gli enti territoriali

che le associazioni pubbliche o private che si occupano di fornire i servizi alle vittime, si avvalgono di mediatori culturali che svolgono anche la funzione di interpreti.

Non esiste, ad oggi, un albo ufficiale dei mediatori a livello regionale. Tuttavia, tutte le organizzazioni che entrano in contatto con persone trafficate straniere devono includere nel proprio staff o possedere un elenco di riferimento di interpreti e mediatori qualificati e fidati. Questi sottoscrivono una dichiarazione relativa all'attendibilità dell'interpretariato e si impegnano alla riservatezza delle informazioni acquisite.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il 12 gennaio 2001, con decreto del Capo della Polizia, ha affidato agli Uffici immigrazione delle Questure il compito di assicurare, in via esclusiva, "lo svolgimento di tutte le attività amministrative strumentali - o comunque collegate - all'esercizio delle potestà delle Autorità centrali e periferiche di pubblica sicurezza aventi ad oggetto l'ingresso, il soggiorno, il respingimento, l'espulsione, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, il conferimento della cittadinanza ed il relativo contenzioso".

Nell'esercizio di tale funzione, i menzionati Uffici informano le vittime di THB dei diritti e delle tutele previsti dalla loro condizione anche attraverso la partecipazione alle "interviste" di mediatori culturali e linguistici impiegati per queste esigenze.

Il Ministero della Salute, attraverso 'l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) fornisce inoltre un'attività di consulenza legale specialistica rivolta alle donne che accedono all'ambulatorio e sono state identificate quali potenziali vittime di tratta, con l'obiettivo di fornire loro le informazioni legali utili all'affrancamento dalla condizione di sfruttamento e alla tutela dei propri diritti.

I contenuti vengono veicolati, grazie alla presenza delle mediatrici culturali, in una lingua e con espressioni tali da rispettare la provenienza culturale e il livello di alfabetizzazione di ciascuna donna. Sempre in ordine alla tutela delle categorie più vulnerabili, le Nazioni Unite hanno sottolineato come la pandemia COVID-19, prima, e il conflitto in Ucraina, poi, abbiano amplificato i rischi di tratta e sfruttamento sessuale di bambini e donne vulnerabili<sup>1</sup>.

L'UNICEF ha quindi rafforzato la consapevolezza dei servizi anti-tratta tra i migranti e i rifugiati in Italia attraverso lo sviluppo e la diffusione di molteplici materiali e l'organizzazione di iniziative dedicate.

In collaborazione con l'UNHCR e l'OIM, l'UNICEF ha sviluppato una campagna che fornisce consigli utili per stare al sicuro, disponibile in inglese e in ucraino, oltre a materiale promozionale in più lingue diffuso online e nelle zone di confine.

L'UNICEF, in collaborazione con l'OIM e l'UNHCR, ha adattato al contesto italiano<sup>2</sup> una Guida tascabile su come sostenere le sopravvissute alla violenza di genere<sup>3</sup>, compresa la THB, che è stata diffusa dal Ministero dell'Interno italiano attraverso tutte le Prefetture italiane ed è ora disponibile sia in italiano che in ucraino.

L'UNICEF ha anche sviluppato un *chatbot* per fornire supporto e informazioni di base ai rifugiati in fuga dal conflitto in Ucraina e il *chatbot* ha una sessione specifica sui rischi della tratta di esseri umani e sui servizi disponibili. Inoltre, negli ultimi due anni sono stati prodotti diversi video, volantini e schede online sul consenso e la violenza sessuale in diverse lingue.

Tutti i materiali sono disponibili a questo link (<https://www.facebook.com/UreportOnTheMove>).

Nel 2020, inoltre, l'UNICEF ha organizzato un *Activate Talk* in occasione della conclusione della Campagna "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere"<sup>4</sup>, promuovendo il dialogo tra giovani attiviste e le istituzioni italiane che si occupano di prevenzione della violenza contro le donne, tra cui la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere.

---

<sup>1</sup> <https://www.dhchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4631-impact-coronavirus-disease-different-manifestations-sale>

<sup>2</sup> <https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/>

<sup>3</sup> <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/11/GBV-Pocket-Guide.pdf>

<sup>4</sup> <https://www.activate-talksitalia.com/activate-talk-2-2020>

Nel 2021, in occasione della Giornata mondiale contro la tratta di persone, l'UNICEF ha organizzato una *Live Chat* per discutere la definizione e gli elementi chiave della tratta di esseri umani e i servizi di risposta disponibili. Le *Live Chat* sono sessioni informative condotte da esperti su varie tematiche rilevanti per gli adolescenti e i giovani rifugiati e migranti registrati su *U-Report on the Move*, una piattaforma di messaggistica online creata dall'UNICEF interamente dedicata ai giovani rifugiati e migranti che vivono in Italia, che mira a rafforzare la loro partecipazione e il livello di consapevolezza dei loro diritti.

I messaggi chiave discussi durante la *Live Chat* sono stati trasformati in un video informativo pubblicato in inglese, francese e italiano. Prima della *Live Chat*, l'UNICEF ha anche sviluppato un breve sondaggio per capire le conoscenze dei giovani rifugiati e migranti sulla tratta di esseri umani e sui relativi servizi di risposta, raggiungendo oltre 200 giovani migranti e rifugiati. Gli intervistati hanno poi ricevuto messaggi chiave sulle forme di protezione per i sopravvissuti alla tratta, sulla legislazione italiana in vigore e su informazioni pratiche su come chiedere aiuto.

Per rispondere alla crisi ucraina, l'UNICEF ha sviluppato e diffuso delle Linee guida per la protezione dei bambini migranti e rifugiati<sup>5</sup>.

Nel 2021 l'UNICEF ha lanciato un sondaggio sulla piattaforma *U-Report on the Move* che ha coinvolto 207 partecipanti, tra cui ragazzi e ragazze migranti e rifugiati. Il sondaggio mostra che 1 persona su 4 ritiene che i rischi associati alla tratta e allo sfruttamento di esseri umani siano aumentati dall'inizio della pandemia COVID-19. Lo stesso sondaggio riporta che solo 1 persona su 4 ha dichiarato di essere in grado di indirizzare una potenziale vittima di tratta verso un servizio di supporto, nonostante 6 persone su 10 abbiano dichiarato di aver già sentito parlare del fenomeno della tratta. Tra i partecipanti all'indagine, 4 su 10 ritengono che lo sfruttamento sessuale sia la forma di sfruttamento più a rischio per le donne e le ragazze, mentre per 3 su 10 lo sfruttamento lavorativo è il più rischioso per i ragazzi e gli uomini.

Tra il 2017 e il 2019, inoltre, durante l'attuazione del progetto *Aditus*, finanziato dal MOI italiano attraverso il Fondo AMIF, il personale dell'OIM è stato presente agli approdi, negli Hotspot, nei centri di accoglienza (anche per minori non accompagnati) e nei centri di detenzione, ha informato sui rischi legati alla tratta e allo sfruttamento più di 9.000 potenziali vittime e ne ha indirizzate 495 alle autorità competenti per ulteriore supporto e assistenza (incluso il riferimento al numero verde contro la tratta e al sistema nazionale di protezione contro la tratta).

L'ampio lavoro svolto sul campo dai mediatori culturali dell'OIM durante le ispezioni del lavoro e le attività di sensibilizzazione ha contribuito ad aumentare la consapevolezza tra i lavoratori migranti dei loro diritti e doveri. Di conseguenza, essendo più consapevoli della loro condizione e dei meccanismi di protezione disponibili per le vittime dello sfruttamento lavorativo, si sono sentiti più fiduciosi nel farsi avanti e hanno cercato attivamente l'assistenza delle istituzioni competenti.

Tra febbraio 2020 e maggio 2022, l'OIM ha assistito 489 lavoratori migranti con supporto e consulenza individuale, di questi 147 vittime di sfruttamento lavorativo sono stati indirizzati alla Rete di contrasto alla tratta e/o al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI come sigla italiana).

Il 15 giugno 2021, inoltre, è stato lanciato l'*Help Desk* multi-agenzia contro il Caporalato (per l'informazione e l'accesso ai servizi), per i cittadini di Paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo e di condizioni di lavoro illegali. I suoi obiettivi principali sono:

- 1) aiutare i migranti a uscire da condizioni di sfruttamento lavorativo;
- 2) facilitare il loro accesso alle informazioni e ai servizi locali;
- 3) informare i cittadini, le potenziali vittime e le istituzioni sulle azioni realizzate dai progetti P.I.U.Su.Pr.Eme. e Su.Pr.Eme.

L'*Help Desk* è multicanale: vi si può accedere attraverso una linea telefonica verde dedicata, i social media, la posta elettronica e un sito web integrato multilingue dove operatori legali ed esperti di sfruttamento lavorativo, nonché mediatori interculturali, offrono consulenza e supporto multilingue in italiano, inglese, francese, arabo, inglese pidgin, edo/benin, fula, pular, mandinka e wolof.

---

<sup>5</sup> <https://www.unicef.it/emergenze/ucraina/linee-guida-per-la-protezione-dei-bambini-sfollati-e-rifugiati/>

Pur essendo un servizio più specificatamente rivolto alle vittime di sfruttamento lavorativo, riceve e gestisce contatti su ogni tipo di questione riguardante la migrazione. Informa gli utenti di altri servizi specializzati, se disponibili, o altrimenti gestisce direttamente le richieste.

L'*Helpdesk* ha siglato 147 Protocolli d'intesa formali con tutti i tipi di servizi, che facilitano il rinvio delle vittime e degli altri utenti.

Il Decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in attuazione della direttiva 2012/29/UE ha previsto che le informazioni fornite alle vittime di reato al primo contatto con l'autorità giudiziaria debbano essere in una lingua comprensibile alla vittima e la mediazione culturale e linguistica è pressoché disponibile nelle diverse fasi del procedimento legale e amministrativo.

In Italia la presenza di mediatori e mediatrici culturali di varie origini e con competenza in diverse aree linguistiche (per lo più inglese, francese, araba, tigrina, amarica e di dialetti nigeriani e subsahariani) è considerata fondamentale in tutte le fasi del procedimento e le agenzie operanti nel Paese sono dotate, di norma, di personale formato e disponibile.

Il lavoro del mediatore è fondamentale poiché raccoglie il racconto del vissuto personale della vittima e lo fa anche attraverso la lettura di indicatori fisici e psicologico-comportamentali.

Da questo punto di vista la presenza di personale femminile è un elemento fondamentale al fine di agevolare la condivisione di storie dei traumi inferti dal trafficante e la presenza di mediatori (oltre al personale medico e paramedico), soprattutto in fase di sbarco, dedicati all'individuazione delle vulnerabilità in sede di colloqui approfonditi sembra importante al fine di permettere un lavoro specifico e ritagliato sul profilo individuale di ogni persona.

Nell'esperienza italiana, particolarmente importante appare il ruolo delle mediatrici donna e con origini e competenze linguistiche delle aree arabofone e nigeriana.

La presenza, nella fase di primissima accoglienza, di mediatrici culturali nigeriane, in particolare se con esperienza di tratta, è importante nella misura in cui l'emersione di esperienze di tratta all'interno dei gruppi di donne nigeriane è solitamente molto difficile.

Le donne e le ragazze nigeriane, infatti, si presentano con frequenza come un gruppo compatto, più restio all'interazione con il personale, e spesso in visibile situazione di assoggettamento e controllo.

In questi casi dialogare con una persona che parla lo stesso dialetto, ha lo stesso colore della pelle e rassicura le vittime con atteggiamento familiare e premuroso agevola la restituzione del racconto.

Proprio in ordine alla fase e al contesto dello sbarco e dell'accoglienza in prima linea, sussistono nel Paese ancora delle difficoltà poiché la presenza di mediatori culturali nei servizi specializzati o di operatori formati per leggere i diversi codici culturali e sociali e le percezioni delle donne e delle ragazze migranti e rifugiate, ha standard qualitativi diversificati nei vari programmi anti-tratta attivi a livello regionale.

Infatti, sebbene esista un unico meccanismo di referral nazionale, persistono disomogeneità nell'efficienza e nell'efficacia dell'attuale processo di referral tra le regioni e la disponibilità di mediatrici linguistiche e culturali formate non è sempre omogenea.

Al fine di assegnare standard qualitativi omogenei all'interno dei vari programmi anti-tratta a livello regionale, il nuovo PNA 2022-2025, in via di finalizzazione, prevede un maggiore e più attivo coinvolgimento degli enti territoriali e locali con programmi di azione strategici rivolti a garantire standard omogenei in tutto il Paese.

## **2. Assistenza legale e patrocinio a spese dello Stato gratuito (articolo 15)**

### **2.1 Come, da chi e da quale momento viene fornita assistenza legale alle vittime della tratta? Come viene fornita assistenza legale ai bambini?**

**2.2 Tutte le presunte vittime della tratta di esseri umani hanno accesso all'assistenza legale, indipendentemente dallo status di immigrazione o dal tipo di sfruttamento?**

**2.3 Quali sono le condizioni per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato gratuito per le vittime della tratta di esseri umani, compresi i bambini? Per quali tipi di procedimenti è disponibile il patrocinio a spese dello Stato gratuito? È disponibile il patrocinio a spese dello Stato gratuito per aiutare le vittime a chiedere un risarcimento ed eseguire ordini di risarcimento? Si prega di fornire il testo delle disposizioni pertinenti**

**2.4 Esistono avvocati specializzati per fornire assistenza legale e rappresentare le vittime della tratta di esseri umani in tribunale? Quali regolamenti, se del caso, sono applicabili alla fornitura di tale patrocinio a spese dello Stato/presentazione?**

**2.5 Come viene finanziata la fornitura di assistenza legale e assistenza legale gratuita per le vittime della tratta di esseri umani? Le vittime devono pagare una tassa per ottenere assistenza legale o avviare una procedura, o ci sono altri ostacoli finanziari in atto? In caso affermativo, specificare l'importo o gli importi.**

In tema di informazioni legali occorre evidenziare che il coordinamento tra i vari enti istituzionali, le associazioni private, gli organismi internazionali ed in generale tra i vari stakeholder, garantisce che fin dalle fasi iniziali la vittima abbia adeguate e corrette informazioni legali. Queste sono fornite da "sportelli legali" dedicati, che possono rappresentare autonomi punti della rete o essere all'interno delle stesse associazioni.

Alcune associazioni hanno sportelli legali presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Si segnala inoltre che i bandi pubblicati dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare assistenza e integrazione sociale alle vittime consentono anche di finanziare progetti inerenti la fornitura di attività di informazione svolte da operatori legali o da avvocati specializzati nella materia.

Il momento della consulenza legale appartiene ad una fase appena successiva al superamento dell'emergenza, una volta messa la vittima in condizioni psico-fisiche stabili così da poter valutare l'opportunità di affrontare un percorso giudiziario.

Il Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 ('decreto accoglienza') di Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prevede specifiche "Disposizioni sui minori" (art. 18) e sull'Accoglienza dei minori non accompagnati" (art. 19). Tali norme sono state integrate dalla legge 17 aprile 2017, n.47, contenente "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati (nota come Legge Zampa) entrata in vigore il 6 maggio 2017.

Secondo la legge 47/2017, è minore straniero non accompagnato (MSNA) 'il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa del territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art.2).

È stato introdotto, con l'art.3 della legge, il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei MSNA, modificando il TU Immigrazione (D.lgs.286/98) ma permane il provvedimento di espulsione di un minore straniero per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato che può essere adottato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Questore, 'a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore'.

Vanno sottolineate le garanzie previste dall'art. 15 (Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti) in cui è ribadito che "L'assistenza affettiva e psicologica dei minori



stranieri non accompagnati è assicurata in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, gruppi, fondazioni, od organizzazioni non governative di comprovata esperienza" e art.16 (Diritto all'assistenza legale), per cui "Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto essere informato dell'opportunità nominare un legale attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale (. . .) e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato ogni stato e grado del procedimento".

All'articolo 17 di questa legge, intitolato "Minori vittime di tratta", prevede l'istituzione di un programma specifico per l'assistenza dei minori vittime di tratta, che prevede l'assistenza oltre i 18 anni, e un fondo annuale di € 154.080 euro per effettuare pagamenti ai minori che richiedono un risarcimento.

Inoltre, la legge ha ridotto il periodo massimo di detenzione dei minori in un centro di accoglienza da 60 a 30 giorni e ha specificato che i minori non accompagnati devono essere tenuti in strutture separate dagli adulti.

Tutte le presunte vittime di tratta hanno accesso all'assistenza legale, salvo specifico rifiuto delle stesse ed indipendentemente dallo status di immigrazione e dal tipo di sfruttamento.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 217/1990 e successive modifiche, concernente il patrocinio a spese dello Stato, al fine di essere rappresentata in giudizio sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza, purché le sue pretese non risultino infondate.

Le condizioni per l'ammissione sono specificate all'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche, come di seguito riportato.

In ordine alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio nelle materie civili ed amministrative, si rileva quanto segue.

La domanda, in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo ove ha sede il magistrato presso cui si svolge il processo ovvero ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato o infine ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei Conti.

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido o dal difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente, ma può essere inoltrata anche a mezzo di raccomandata a.r. allegando fotocopia del documento (ed ormai anche a mezzo pec o con deposito sui sistemi telematici dei Tribunali da parte del difensore munito di firma digitale.)

Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità emette entro 10 giorni un provvedimento di accoglimento della domanda ovvero non ammissibilità o infine rigetto e trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Dopo il provvedimento di ammissione (ma anche in precedenza) l'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello. Nei casi in cui la domanda non viene accolta, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Le categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato di natura civile sono quelle dei cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo, gli apolidi, i richiedenti protezione internazionale, gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.

Si evidenzia, per compiutezza, che per i procedimenti relativi a stranieri colpiti da provvedimento di espulsione ex art. 14 D. Lgs. 286/98, il comma 4 prevede l'ammissione *ex lege* dello straniero al patrocinio a spese dello Stato, ossia opera in modo automatico a prescindere dai requisiti di reddito e di fondatezza delle richieste della parte beneficiaria, non è espressamente richiesta la presentazione di apposita istanza da parte dello straniero trattenuto, è tuttavia opportuno, soprattutto in caso di difesa fiduciaria, che lo straniero manifesti espressamente la volontà di volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato, cui ha diritto *ex lege*, con una dichiarazione che può essere inserita nel verbale di udienza di convalida o proroga del trattenimento, o nella procura speciale, o in calce al ricorso avverso il decreto di espulsione, ovvero con atto separato. La liquidazione dei compensi al difensore, sia di fiducia che d'ufficio, dello straniero trattenuto presso i CPR, sebbene non sia espressamente contemplata dal DPR 115/2002, avviene con le modalità previste dagli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002.

In riferimento alla richiesta di patrocinio in ambito penale, si rileva quanto segue :

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali connesse.

Occorre presentare un'autonoma richiesta di ammissione in alcune fasi del giudizio: esecuzione della pena, procedimento di revisione, nei processi di revoca e opposizione di terzo, nei processi per l'applicazione di misure di sicurezza e prevenzione e in quelli di competenza del magistrato di sorveglianza.

Il beneficio è escluso nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte, se il richiedente è assistito da più di un difensore, per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.

Anche nel gratuito patrocinio richiesto per i procedimenti penali valgono le medesime condizioni di accesso relative ai limiti di reddito di cui alla normativa di settore sotto riportata (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche).

Le categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale sono quelle dei cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi, i richiedenti protezione internazionale e in generale l'indagato, imputato, condannato, l'offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile e che intendano esercitare azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato, il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all'ammenda.

La domanda di ammissione si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi alla cancelleria del Gip se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, alla cancelleria del giudice che procede, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento in caso di impugnazione presso la Corte di Cassazione.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda ed in caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione (questa condizione vale anche per le richieste di natura civile o amministrativa effettuate dagli stranieri extracomunitari).

Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità e decide dichiarando l'istanza inammissibile, accogliendola o respingendola.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria e del deposito viene dato avviso all'interessato o al suo difensore; se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello e, nei casi previsti dalla legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato. Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Di seguito la normativa di settore:

- Legge n.217, del 30 luglio 1990, istitutiva del patrocinio a spese dello stato;
- Legge 29 marzo 2001, n. 134 - Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (GU n.92 del 20-4-2001);
- Legge 24 febbraio 2005, n. 25 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (GU n.139 del 15-6-2002 - Suppl. Ordinario n. 126);
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 173 del 25-7-2008);
- Articoli 38 e 46, lett. o) DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (GU n. 42 del 20-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 30).

Tutte le informazioni relative all'istanza per l'ammissione all'istituto, sono rinvenibili sul sito del Consiglio Nazionale Forense (<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/legislazione>), in una sezione apposita.

Più specificatamente, Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche, prevede, in materia di gratuito patrocinio, la seguente disciplina:

ART. 74 (Istituzione del patrocinio) :

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

ART. 75 (Ambito di applicabilità)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

ART. 76 - Condizioni per l'ammissione.

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro € 11.746,68 (dato aggiornato all'anno 2022).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
- 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli ((572, 583-bis, 612-bis)) 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

ART. 78 (Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 79 (Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
  - a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
  - b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
  - d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Si precisa altresì che oltre alle ipotesi previste dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002, la disposizione normativa estende l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alle vittime di una serie di gravi delitti contro la persona, tra cui anche le vittime di tratta oggetto di gravi violenze o mutilazioni genitali, anche in deroga ai limiti di reddito.

Infatti possono essere ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali: la persona offesa dal reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis), violenza sessuale, anche in danno di minori (609-bis, 609-quater, 609-octies), atti persecutori (612-bis), come previsto dall'art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002.

Inoltre, possono accedere all'istituto, se minorenni, le vittime dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies), tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602), e corruzione di minorenni (609-quinquies), adescamento di minorenni (609-undecies).

Al riguardo si sottolinea che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2021 ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.". La norma dichiarata legittima dalla Consulta dispone quindi l'ammissione automatica – a prescindere dai limiti di reddito – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese da reati di violenza.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale per i procedimenti penali, penali militari, nell'ambito di un processo civile, nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), nel processo amministrativo, contabile e tributario.

È possibile chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio anche per i procedimenti monitori e per la successiva fase esecutiva: in quest'ultimo caso, si aziona una procedura di recupero coattivo delle somme assegnate dal Tribunale a titolo di indennizzo alla vittima con la quale vengono aggrediti capitali e beni degli autori del reato, munendosi del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di condanna, al fine di eseguire gli ordini di risarcimenti stabiliti dal giudice (art.474 c.p.c.).

In Italia l'abilitazione all'esercizio della professione forense legittima gli avvocati a rappresentare i clienti in giudizio nella maggior parte delle branche del diritto, senza ulteriori necessità di specializzazioni, anche se, tradizionalmente, la difesa e la rappresentanza nel processo penale sia dell'imputato sia della persona offesa dal reato che intende costituirsi parte civile in un procedimento penale, e quindi tra le altre anche le vittime di tratta, sono assistite da avvocati penalisti.

Il titolo di specialista in diritto penale può peraltro essere conseguito, successivamente all'abilitazione, al termine di un percorso formativo biennale e per comprovata esperienza nel settore, la cui regolamentazione è disciplinata attualmente dal D.M. 163 del 2020 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) ed i requisiti sono di seguito indicati:

-frequenza negli ultimi cinque anni, con esito positivo, dei corsi di specializzazione di cui all'art. 7 del Decreto, o una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'art. 8 del Decreto;

-non aver riportato, nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

-aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati (ininterrotta e senza sospensioni) di almeno 8 anni e avere esercitato, negli ultimi 5 anni, in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività professionale in uno dei settori di specializzazione previsti dal D.M., esperienza provata tramite una relazione e allegando idonea ed adeguata documentazione, giudiziale e/o stragiudiziale: per ciascun anno, l'istante dovrà dimostrare di aver ricevuto e trattato incarichi professionali fiduciari

rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 10 per anno, per un totale di almeno 50 incarichi fiduciari e già l'art. 5 del D.M. del 2015, statuiva che i consigli dell'ordine formassero e aggiornassero gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.

Gli indirizzi attualmente presenti nel settore del diritto penale sono il diritto penale della pubblica amministrazione, il diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia, il diritto penale dell'economia e dell'impresa, il diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione, il diritto dell'esecuzione penale, il diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie, il diritto penale della persona.

Si rileva inoltre che l'art.3 del DM. 163 del 2020, lettere m) ed n) si riferisce ad altre specializzazioni importanti nella tutela delle vittime, che esulano dal diritto penale, ma costituiscono ausilio allo stesso: m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale.

In ordine alle fattispecie di reato relative al traffico di esseri umani, esse sono trasversali a quasi tutte le categorie di specializzazione penale sopramenzionate; tuttavia, data l'importanza e la delicatezza della disciplina e la necessità che i difensori svolgano l'ufficio in modo dettagliato e vigile sulla legalità del processo a fine di tutelare la vittima, il Consiglio Nazionale Forense e gli ordini degli avvocati territoriali organizzano ulteriormente corsi di alta formazione, aggiornamento e specializzazione relative a tutti i temi connessi alla tratta ed in generale ai diritti umani, sia gratuiti che a pagamento, ovvero mediante istituzione di borse di studio per seguire corsi in Italia e all'estero. Anche le Università hanno a disposizione master e scuole di specializzazione per giuristi, operatori legali ed avvocati sulle varie materie attinenti il traffico di esseri umani e la stessa Scuola Superiore della magistratura offre formazione aperta agli avvocati.

Oltre alla conoscenza specifica delle regole processuali, al difensore è affidato il delicato compito di escutere la persona offesa ed è importante, data la vulnerabilità della vittima di tali reati, conoscere le tecniche di cross examination migliori per non peggiorare la condizione della teste, quindi, soprattutto nel caso di minori e donne vittime, la formazione prevede anche lo studio della psicologia e delle metodologie e tecniche per le audizioni.

Sul punto, le camere penali organizzano corsi di formazione tecnica e deontologia dell'avvocato penalista.

Si rammenta ancora la specializzazione in diritto antidiscriminatorio offerta da qualche anno dal Consiglio nazionale forense e da altri formatori pubblici o privati.

Se la vittima viene ammessa all'istituto del gratuito patrocinio, i fondi attraverso i quali viene finanziato lo stesso rientrano in un capitolo di spesa gestito dal Ministero della Giustizia.

Non è prevista alcuna tassa o contribuzione a carico delle vittime per ottenere l'assistenza legale, ma bisogna fare delle specifiche.

Nell'ambito del diritto penale, come sopra indicato, in caso di condanna, il Giudice Penale decide anche in merito alla domanda avanzata dalla parte civile (restituzioni e/o risarcimento del danno); quando le prove acquisite non consentono di quantificare l'esatto ammontare del danno, il Giudice Penale pronuncia una condanna generica, rimettendo le parti davanti al Giudice Civile per la determinazione del *quantum* risarcitorio, in tal caso può decidere di condannare, su richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova.

Se è chiesta e disposta dal Giudice solo la condanna generica del responsabile, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del Contributo Unificato (un tributo che deve essere pagato da chi decide di intraprendere una causa civile, di lavoro o amministrativa e non rientra tra i beneficiari del gratuito patrocinio); viceversa, se è chiesta e disposta dal Giudice, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, è dovuto

il Contributo Unificato, in base al valore dell'importo liquidato dal Giudice in sentenza e secondo gli scaglioni di valore aggiornati *ex lege*.

Tale Contributo Unificato, in particolare, è determinato *ex post* solo in caso di accoglimento della domanda (mediante prenotazione a debito ed annotazione sul Foglio Notizie) e si calcola in base al valore dell'importo del risarcimento e/o della provvisionale liquidato dal Giudice nella sentenza di condanna.

Oltre il Contributo Unificato, è dovuta - al momento del deposito dell'atto di costituzione di parte civile - l'anticipazione forfettaria per le notificazioni a richiesta dell'ufficio ex art. 30 TUSG, pari ad € 27,00, mediante esazione della marca sia per ogni atto di costituzione di parte civile nel processo penale (depositato in cancelleria oppure in udienza, con legittimazione al rifiuto dell'atto fiscalmente irregolare ex art. 285/4°c. del Testo Unico Spese di Giustizia), sia per ogni atto di appello o ricorso a cura della parte civile; pertanto, deve essere apposta una marca da € 27,00 sull'atto di costituzione di parte civile e sul successivo atto (eventuale) d'impugnazione della sentenza a cura della parte civile. Nell'ipotesi in cui la parte civile risulti ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, all'esazione del diritto di anticipazione forfettaria si procede mediante prenotazione a debito sul Foglio Notizie e successivo recupero nei casi di legge nei confronti del condannato in via definitiva.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in unica soluzione, viene liquidata, altresì, l'Imposta di Registro dovuta *ex lege* nell'ipotesi di condanna sia al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e/o provvisionale, sia al risarcimento in forma generica da determinare in sede civile (mediante prenotazione a debito ed annotazione sul Foglio Notizie della somma liquidata dall'Agenzia delle Entrate a titolo di Imposta di Registro); la registrazione degli atti giudiziari in materia penale, pertanto, andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Il Contributo Unificato, i diritti di anticipazione forfettaria e l'Imposta di Registro, prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati, divenuta la sentenza definitiva, nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno, in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

Per le cause in materia di lavoro è stabilita l'esenzione dal pagamento del CU se la parte ha un reddito Irpef inferiore al triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio ex art 76 – DPR 115/2002.

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 31.1.2021 tale reddito è stato aumentato e possono quindi usufruire dell'esenzione al contributo unificato oggi i lavoratori che hanno un reddito inferiore a 35.240,04 euro; in caso vi siano familiari conviventi il reddito è elevato di 1.032,91 per ciascun familiare ex art 92 – DPR 115/2002; le soglie di reddito per avere diritto all'esenzione CU diventano quindi: 38.338,77 euro in presenza di un familiare convivente, 41.437,50 euro in presenza di due familiari conviventi, 44.536,23 euro in presenza di tre familiari conviventi, 47.634,96 euro in presenza di quattro familiari conviventi, 50.733,69 euro in presenza di cinque familiari conviventi.

### **3. Risarcimento da parte degli autori (articolo 15)**

**3.1 Quali misure sono in atto per consentire ai tribunali di concedere un risarcimento alle vittime della tratta di esseri umani, compresi i minori, da parte degli autori nell'ambito di un procedimento penale? Qual è il ruolo dei prosecutors in questo senso?**

**3.2 Come viene calcolato l'importo del risarcimento? esistono criteri o modelli specifici per il suo calcolo? Quali tipi di lesioni/danni e costi sono coperti? Ci sono circostanze/condizioni che porterebbero ad una riduzione dell'importo del risarcimento?**

### **3.3. Come vengono applicati gli ordini/verdicti di risarcimento? Quali misure sono in atto per garantire e assicurare l'effettivo pagamento del risarcimento?**

**3.4 Quando le vittime straniere della tratta di esseri umani vengono allontanate o scelgono di lasciare il paese in cui è avvenuto lo sfruttamento, quali misure sono in atto per consentire loro di ottenere un risarcimento e altri rimedi?**

**3.5 Quali procedure sono in atto per garantire un accesso effettivo al risarcimento delle vittime della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo? Tali vittime possono intentare azioni civili per il risarcimento e/o il recupero di salari e contributi sociali non pagati sulla base di illeciti civili, lavoro, occupazione o altre leggi? Si prega di specificare le misure pertinenti. Le vittime di THB che lavorano in lavori irregolari o senza contratto possono richiedere salari non pagati e altri risarcimenti e, in caso affermativo, come viene stabilito l'importo dei salari non pagati e di altri risarcimenti?**

**3.6 Quale formazione è fornita per sviluppare la capacità dei professionisti pertinenti, come avvocati, funzionari delle forze dell'ordine, pubblici ministeri e giudici, di consentire alle vittime della tratta di esseri umani di ottenere risarcimenti e altri rimedi?**

Nel caso in cui la vittima di tratta si sia costituita parte civile, e si pervenga ad un giudizio di responsabilità, il giudice in sentenza stabilisce l'entità del danno subito, e condanna il responsabile al risarcimento.

Tale risarcimento copre i danni morali e materiali. Il giudice penale stabilisce una provvisoria e rinvia poi al giudizio civile per l'effettiva quantificazione del danno subito, che viene valutato in via equitativa.

Se il condannato ha delle disponibilità, sia in denaro che in altro tipo di beni, può essere esercitata una procedura coattiva sui suoi beni, fino alla concorrenza delle somme dovute.

Il ruolo del PM nel processo è quello di dimostrare la fondatezza dell'accusa.

Quando il giudice penale condanna l'imputato al risarcimento ed alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile, il condannato dovrà adempiere con la dazione delle somme il cui importo è stabilito dal Giudice penale nella sentenza di condanna.

Qualora le prove acquisite nel corso del processo siano insufficienti per la quantificazione esatta dalle somme di cui sopra, il Giudice penale pronuncia condanna generica al risarcimento e rimette le parti avanti al giudice civile che effettuerà – dopo una vera e propria causa civile finalizzata a raggiungere quella prova dell'entità del risarcimento non raggiunta durante il processo penale – la concreta quantificazione monetaria del danno.

Per scongiurare il concreto svantaggio di dover intentare una causa civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale finalizzata alla quantificazione di tutto il risarcimento, la parte civile può chiedere – sempre tempestivamente ovvero nelle conclusioni scritte al termine del dibattimento – che l'imputato, appunto in caso di condanna generica al risarcimento del danno, sia condannato dal Giudice penale al pagamento di una somma provvisoriamente esecutiva, detta provvisoria.

Nel caso in cui sia concessa la c.d. provvisoria vi sono due conseguenze:

1) la parte civile può agire immediatamente subito dopo la sentenza penale di primo grado (con un considerevole risparmio di tempo) chiedendo formalmente al condannato il pagamento della provvisoria.

Se lo stesso si rifiuta, la parte civile potrà ottenere immediatamente dal Giudice civile (ovvero senza fare una causa ad hoc) un titolo esecutivo per procedere coattivamente al pignoramento dei beni del debitore condannato in entrambi i casi (sia di collaborazione o meno del condannato) senza dover attendere che la sentenza passi in giudicato, ovvero che siano decorsi i tempi per



eventuali impugnazioni (appello e cassazione) oppure che queste impugnazioni siano state “consumate”;

2) la parte civile può agire davanti al giudice civile per ottenere l'esatta quantificazione del danno ulteriore rispetto alla somma concessa a titolo di provvisionale.

Se, invece, il giudice penale ritiene di poter effettuare direttamente la liquidazione di tutto il danno reclamato dalla vittima, provvederà con la sentenza di condanna “risparmiando” alla parte civile il dover azionare ulteriore causa.

Nel caso di liquidazione

da parte del Giudice penale di tutto il risarcimento richiesto dalla parte civile (senza che sia previsto l'intervento del giudice civile) il Giudice potrà – su richiesta del difensore della parte civile – dichiarare la condanna al risarcimento del danno (o alle restituzioni) provvisoriamente esecutiva, quando ricorrano giustificati motivi non elencati dalla legge, ma si ritiene siano ragioni collegate alla certezza dell'esecuzione della condanna dal punto di vista civilistico ed alla obiettiva possibilità che il ritardo aggravi le conseguenze del reato per il danneggiato.

Alla condanna al risarcimento, segue anche la condanna alle spese sostenute ed anticipate dalla parte civile per partecipare al processo penale (sostanzialmente le spese per l'assistenza legale quando non si benefici del patrocinio a spese dello Stato, se in possesso dei requisiti previsti).

Per danno risarcibile si intende sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, quindi anche morale, conseguente al reato.

Il Danno patrimoniale è quello che consiste nella privazione o diminuzione del patrimonio (es. le spese sostenute per curare le ferite o per riparare un bene, oppure il lucro cessante derivante dal fatto che, ad esempio, a causa del reato la persona ha subito un danno fisico – invalidità – che non le consente di lavorare e, quindi, di guadagnare) e viene quantificato “per equivalente” per ripristinare una situazione economica e patrimoniale del danneggiato che preesisteva al reato e che avrebbe dovuto proseguire se il reato non fosse stato commesso.

Tradizionalmente tale tipo di danno viene suddiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza in danno emergente e lucro cessante.

Il danno emergente è il danno che un soggetto subisce quando deve attingere al proprio patrimonio per rimediare alla situazione che ha provocato il danno.

Il lucro cessante, invece, è il danno che si verifica quando il soggetto vede una situazione futura di mancato guadagno o di perdita di future opportunità lavorative. In questo caso il soggetto è obbligato a fornire una prova rigorosa del danno e delle sue conseguenze. Il presupposto è, quindi, un danno che scaturisce da una condotta illecita, contrattuale o extracontrattuale e questo presupposto dà luogo al risarcimento del danno, di natura patrimoniale o non patrimoniale.

Sussiste, nel calcolo del danno, il cosiddetto danno biologico, ovvero la prima tipologia di danno non patrimoniale, consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona.

I criteri che la legge fornisce per la liquidazione del danno biologico sono relativi soltanto nel caso di danni micropermanenti, ovvero di lesioni che non superano la soglia dei 9 punti di validità.

Il criterio appena citato, però, si applica soltanto nei casi di infortuni stradali o responsabilità medica. Per il calcolo degli altri tipi di danno biologico occorre consultare delle tabelle redatte dai vari tribunali italiani (a modello oggi sono le tabelle ‘milanesi’).

Il Codice delle Assicurazioni fornisce alcuni criteri per calcolare il danno biologico e le micropermanenti. In particolare, occorre conoscere l'età del soggetto, i punti di invalidità permanente attribuiti dalla perizia medico-legale (non più di 9), i giorni di danno biologico temporaneo, l'eventuale danno morale associato (solo nel caso di danno permanente), le spese sostenute per le cure.

Il danno non patrimoniale è, invece, una categoria ampia in cui va ricompreso il danno morale. Danno non patrimoniale è quello che consiste nella sofferenza fisica o psichica inflitta alla vittima, e che deriva dalla lesione dei diritti della persona e non ha alcun rilievo economico.

All'interno della categoria del danno non patrimoniale vi è quale prima voce il cosiddetto 'danno morale', ossia quel tipo di danno che riguarda la sofferenza psichica o fisica subita da un soggetto in seguito ad un comportamento illecito di altri che può essere relativa a danni fisici, e in questo caso il danno morale va di pari passo con quello biologico, o psichici, appunto, come un disagio avvertito a causa di una lunga degenza in strutture ospedaliere.

Vi sono numerose sentenze della Cassazione che riguardano il danno morale, il giudice deve tenere conto delle sofferenze patite dal soggetto danneggiato, della gravità dell'illecito e degli altri elementi del caso e tutti questi dati dovranno consentire al giudice di pronunciare un risarcimento adeguato.

Vi è ancora, nel calcolo del risarcimento, il cosiddetto 'danno esistenziale', un tipo di danno particolare non riconducibile alle due categorie già citate, ovvero biologico e morale, ma che ha un'esistenza autonoma e ha come conseguenza il peggioramento della qualità della vita del soggetto, non è riconducibile a un danno psicofisico e riguarda, piuttosto, la compromissione dei valori dell'esistenza del soggetto che pregiudica la sua personalità.

La giurisprudenza si è a lungo dibattuta sulla legittimità dell'esistenza del danno esistenziale, considerato necessario dal momento che la sua categoria comprende alcuni diritti tutelati dalle norme costituzionali e le sentenze 'gemelle' del 2003 (sent.n.ri 8827 e 8828), pronunciate dai giudici di legittimità, hanno affermato la risarcibilità del danno esistenziale riconducendolo all'interno della categoria del danno non patrimoniale, in riferimento all'articolo 2059 c.c.

Successivamente, a risolvere ogni questione e dubbio di natura interpretativa in merito, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 6572/2006, hanno identificato il danno esistenziale in "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno".

Il danno esistenziale, quindi, si distingue dal danno morale in quanto non consiste in "mere sofferenze", che rimangono nella sfera interiore del soggetto leso, ma deve aver determinato "concreti mutamenti in senso in senso peggiorativo nella qualità della vita" (Cass. Sez. Un. N. 6572/2006); mentre diversifica dal danno biologico poiché, a differenza di questo, rimane integrato a prescindere dalla accertabilità in senso medico-legale.

Il risarcimento del danno trova nel diritto penale una espressa base giuridica nell'articolo 185 c.p ed ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, che da esso rivenga.

Per risarcimento s'intende la riparazione del pregiudizio arrecato alla vittima, compiuta mediante la corresponsione di una somma di denaro equivalente al danno (risarcimento integrale) o avente carattere compensativo.

Le restituzioni, invece, consistono nella reintegrazione dello status quo ante al reato e si declinano nella riconsegna, reale o simbolica, delle cose sottratte in ragione del reato, ovvero nel ripristino materiale della condizione antecedente la sua commissione, come avviene in caso di soppressione del prodotto di reato.

La disciplina cui il Codice Penale rinvia per la regolazione dei suddetti reati è quella civilistica; l'art. 2043 c.c. disciplina la cosiddetta responsabilità aquiliana, cioè la responsabilità per violazione del dovere di *neminem laedere*: qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno.

Accanto al risarcimento del danno, inteso nel suddetto senso lato, il diritto penale prevede, inoltre, diverse forme di condotte riparatorie.

Qualora il soggetto agente elida, ovvero solo attenui, le conseguenze dannose del reato, risarcendo prontamente la vittima, anche a prescindere da ogni accertamento processuale di responsabilità, ne ricava vantaggi alternativamente consistenti in sconti o sospensione della pena, ovvero nella estinzione stessa del reato.

A tali condotte, quindi, corrispondono corrispettivi premiali, offerti al reo dall'ordinamento, al fine di promuovere la ricomposizione del conflitto generatosi col reato.

Tra le sopra menzionate condotte riparatorie si trova quella prevista all'art.62, comma 6, c.p.: chi commette un reato, ma prima del giudizio si adopera a riparare interamente il danno, si vede riconosciuta la circostanza attenuante de qua, che importa una diminuzione della sanzione comminata fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato base.

Tra i benefici disposti a favore del reo vi è anche la sospensione condizionale che trova il proprio fondamento normativo ordinario nell'art.163 c.p.

La norma prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, il giudice possa ordinare che l'esecuzione della pena resti sospesa per un tempo pari a cinque anni se la condanna è intervenuta per delitto; due, in caso di contravvenzione.

La citata previsione, letta in combinato disposto con l'art.165 c.p., consente al giudice di subordinare la sospensione all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, ovvero al pagamento di una somma determinata a titolo di risarcimento del danno o provvisionale.

L'ulteriore previsione contenuta al quarto comma dell'art.163 c.p. esplicita una diversa ipotesi di sospensione condizionale della pena, detta breve, subordinata all'intervenuta riparazione -stavolta integrale- del danno, antecedente la sentenza di primo grado. L'integrazione di tali requisiti strutturali consente il congelamento della condanna a una pena non superiore a un anno.

Analogamente a quanto accade nel richiamato dell'art.62, comma 6, c.p., può darsi il beneficio ove il reo provveda, alternativamente, all'attivazione efficiente e spontanea, volta a elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili.

Nel diverso caso dell'art. 162-ter C.p., introdotto dal legislatore nel 2017, è prevista una ulteriore causa di estinzione del reato per condotte riparatorie in rapporto ai reati procedibili a querela rimettibile.

Si tratta di uno strumento per mezzo del quale il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara, cioè deve dichiarare, l'estinzione del reato, laddove sussistano i presupposti indicati dall'art.162-ter C.p. Tra questi s'individua l'avvenuta riparazione integrale del danno.

In proposito, si rende opportuno svolgere alcune precisazioni, prima fra tutte che i reati afferenti alla tratta sono crimini irreparabili, per i quali non esiste forma e somma di risarcimento valida a eludere le ripercussioni fisiche e psicologiche delle vittime, e che spesso, la gravità delle pene destinate al reo non consente l'accettazione di offerte di riparazione, ma occorre specificare anche che il legislatore crede molto nella riabilitazione del condannato ex art.27 Costituzione (nei casi in cui sia possibile) e quindi nella restorative justice, prevista dalla normativa comunitaria e in particolar modo dalla direttiva 2012/29 sulla tutela delle vittime, a cui l'Italia sta dando attuazione ed in virtù della quale si permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente e liberamente alla risoluzione delle conseguenze determinate dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, in un percorso finalizzato ad alleviare la sofferenza delle vittime, a recuperare gli autori dei reati evitando le recidive, di cui la mediazione penale costituisce lo strumento più conosciuto, ma non l'unico.

Nel sistema penale italiano, infatti, per quanto non vi sia una norma a carattere generale che la disciplini, la giustizia riparativa è applicata da tempo nella giustizia minorile e, per gli adulti, può essere usata nella forma della "messa alla prova", un istituto introdotto nel 2014 che consente agli indagati e agli imputati per i reati meno gravi (puniti con pena pecuniaria o reclusione fino a quattro anni) che ne fanno richiesta di evitare il processo e arrivare alla cancellazione del reato, se accettano di seguire un "programma di trattamento". È in questo programma che, oltre alle attività obbligatorie come lavoro di pubblica utilità, risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose del reato, può entrare, se possibile, la mediazione con la vittima.

Si rammenta che nei crimini relativi al traffico di esseri umani non vi è possibilità di ricorrere all'istituto della messa alla prova, che funziona nei casi di condanne più lievi rispetto a quelle previste dalle norme relative alla tratta, ma potrebbe verificarsi un'ipotesi di derubricazione del reato ovvero altra causa di natura eccezionale per la quale poter applicare l'istituto, sempre che l'entità della pena si riduca a quella prevista per poter accedere alla MAP.

I verdetti di risarcimento vengono applicati attraverso le sentenze, già titoli per ingiungere il pagamento e procedere ad esecuzione forzata sui beni del condannato.

La parte civile ha uno strumento particolarmente utile per l'effettivo soddisfacimento delle pretese risarcitorie che nasceranno eventualmente dal processo penale: si tratta del sequestro conservativo (vedi 5.1).

Questo tipo di sequestro – che non va confuso con il sequestro probatorio e con il sequestro preventivo – consente di apporre un vincolo giuridico sui beni mobili o immobili dell'imputato quando vi sia fondato timore di ritenere che nel corso del processo manchino o si disperdano le garanzie per l'effettiva esecuzione delle disposizioni civili (ovvero in tema di risarcimento) della sentenza di condanna.

La misura cautelare reale (che si sostanzia in un vincolo giuridico ai beni della persona accusata nei cui confronti verrà celebrato il processo) può essere chiesta in ogni stato e grado del processo, ma non durante le indagini preliminari.

Quindi, al termine delle indagini preliminari, quando il PM ha formulato il capo di imputazione e vi è stata la richiesta di rinvio a giudizio con la fissazione dell'udienza preliminare, il soggetto danneggiato dal reato si potrà costituire parte civile e nel contempo – considerati i tempi necessari per lo svolgimento anche solo del primo grado del processo, potrà fare istanza di sequestro conservativo al Giudice che, se accolta, impedirà che l'imputato venda i suoi beni e sperperi il suo patrimonio per non essere obbligato a risarcire la parte civile in caso di condanna.

Tuttavia, se l'imputato o il responsabile civile (il secondo, lo ricordiamo, è il soggetto che per legge è obbligato a risarcire i danni causati da altri soggetti) offrono cauzione idonea a garantire il credito per cui è disposto il sequestro conservativo, il Giudice dispone di non far luogo al sequestro stabilendo le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

È evidente che obiettivo del sequestro conservativo non è quello di apprendere un determinato bene, perché pericoloso, o perché frutto/prodotto/provento del reato, ma solo ed unicamente quello di garantire l'effettività dell'eventuale pronuncia al risarcimento del danno. Se la cauzione è disposta prima che sia disposto il sequestro conservativo questo non ha luogo; se successivamente, il sequestro conservativo viene revocato.

Quando la vittima di tratta decide volontariamente di rientrare in patria o di ricollocarsi in un Paese terzo, sono previsti programmi di rientro agevolato e di inclusione sociale allo scopo di evitare il rischio di ri-vittimizzazione.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, la vittima che si è allontanata dal Paese può ugualmente esercitare in Italia l'azione per ottenere il risarcimento in via giudiziaria, rilasciando apposita procura ad un avvocato. Non sono previste forme di collaborazione con i Paesi di appartenenza delle vittime per procedere ad un risarcimento delle vittime nel Paese d'origine.

Con riferimento allo sfruttamento lavorativo, sulla base della legislazione vigente, i lavoratori vittime dello stesso possono ottenere un risarcimento – a seguito della condanna dei responsabili in un procedimento penale - tramite un'azione civile che mira a riparare i danni morali e materiali.

La direttiva europea 2009/52/CE impone agli Stati membri l'obbligo di vietare l'assunzione di cittadini dei Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Tuttavia, ove agli stessi venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi speciali, essi possono accedere al mercato del lavoro, sia autonomo che dipendente.

Le vittime possono anche instaurare un procedimento giudiziario in materia di lavoro per il pagamento delle retribuzioni non percepite.

Il nostro ordinamento ha previsto un rito speciale – introdotto con la Legge 11 agosto 1973, n. 533 – per la trattazione di tutte le controversie relative a rapporti di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.

Il processo del lavoro rappresenta il più efficiente procedimento civile, caratterizzato da oralità (vanno redatti per iscritto soltanto gli atti introduttivi, mentre l'ulteriore deposito di note difensive deve essere espressamente disposto dal Giudice) immediatezza (i tempi sono scanditi da rigorose scadenze e concentrazione degli atti).

Il rito speciale, disciplinato dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile si differenzia da quello ordinario per una maggiore celerità, per i più ampi poteri istruttori riconosciuti al Giudice del Lavoro e per uno spiccato favor alla conciliazione della controversia.

La normativa giuslavoristica in Italia nasce a favore del lavoratore, quale parte debole del rapporto, e ne mantiene la tutela rafforzata.

Pertanto, le controversie possono riferirsi a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche non ancora costituito o già cessato, nonché a tutti gli aspetti del rapporto, ed infine, anche in caso di lavoro 'nero', per tutelarsi, il lavoratore può avviare una vertenza di lavoro, una contestazione avanzata contro l'azienda che lo abbia assunto irregolarmente, ossia senza un contratto, senza avergli versato i contributi ai fini pensionistici e senza averlo assicurato all'Inail per gli infortuni.

Nella disciplina giuslavoristica, oltre alle normali pretese di natura retributiva ed alle impugnazioni dei licenziamenti, rientrano anche le controversie aventi ad oggetto ad esempio la costituzione del rapporto di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento di danni conseguenti a violazioni di regole imperative (mancata fruizione di ferie, danni da infortunio, mancato versamento dei contributi previdenziali, etc.), l'inquadramento del lavoratore (attribuzione a mansioni superiori o inferiori, demansionamento, etc.), il mobbing, le molestie sessuali.

Il rito speciale si applica, inoltre, anche a controversie estranee all'ambito del rapporto di lavoro subordinato privato, quali ad esempio quelle relative a rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale (art. 409 n. 3 c.p.c.) e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori a progetto, procacciatori d'affari, amministratori di società di capitali, amministratori di condominio. L'importo dei salari non pagati viene stabilito dal giudice sulla base dei parametri previsti nei contratti di lavoro di settore.

Nell'ambito delle Procure il fenomeno della tratta è affidato ai magistrati altamente specializzati componenti delle Direzioni distrettuali antimafia. Inoltre, la Scuola della Magistratura inserisce negli annuali incontri di formazione e aggiornamento professionale il tema della tratta e dello sfruttamento lavorativo, alcuni dei quali aperti anche al mondo dell'avvocatura.

All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle Amministrazioni sono previsti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati.

Nei corpi di polizia esistono, soprattutto nelle realtà territoriali più grandi, sezioni specializzate per il contrasto alla tratta e allo sfruttamento lavorativo.

Il Consiglio Nazionale Forense e gli ordini degli avvocati territoriali organizzano corsi di formazione, aggiornamento ed alta specializzazione relative a tutti i temi connessi alla tratta ed in generale ai diritti umani, sia gratuiti che a pagamento, ovvero mediante istituzione di borse di studio per seguire corsi in Italia e all'estero (per esemplificare il CNF eroga fondi destinati alla formazione attraverso la 'Cassa Forense').

Anche le Università hanno a disposizione master e scuole di specializzazione per giuristi, operatori legali ed avvocati sulle varie materie attinenti il traffico di esseri umani.

Varie associazioni prevedono corsi di formazione a pagamento destinati ad avvocati, giuristi ed operatori sociali impegnati nel sistema di accoglienza e tutela.

Tra le iniziative di carattere formativo, si ricorda quella organizzata presso il COeSPU di Vicenza in collaborazione con l'OSCE.

In tale contesto, si sono svolti corsi di Formazione con Simulazione dal Vivo per Combattere la tratta di esseri umani nell'ambito dei flussi migratori misti'.

La collaborazione trae origine dalla strategia assunta in seno alla Cabina per il contrasto alla tratta di umani (nell'ambito del Piano Nazionale Anti-tratta) che impone di affrontare il fenomeno attraverso un approccio olistico.

La particolare modalità della "simulazione" può essere considerata un unicum nel quadro delle attività formative svolte finora, ed ha la finalità di sviluppare ai fini un approccio proattivo al fenomeno, basato sul lavoro multiagenzia e orientato ai diritti umani, in cui i partecipanti hanno dovuto fare in modo che tutte le attività (simulazioni) siano portate a compimento, osservando negli standard internazionali sui diritti umani, rispettando il principio di non discriminazione, adottando interventi su una specifica prospettiva di genere e tenendo in debita considerazione l'età delle vittime, con particolare osservanza del principio del miglior interesse del minore e tenendo in primaria considerazione la sicurezza delle vittime presunte e identificate nonché il loro consenso compatibilmente con le attività in corso e la protezione dati.

Principali obiettivi del programma sono:

- definire/utilizzare indicatori chiave per l'identificazione vittime di tratta di esseri umani tra gruppi misti di persone;
- applicare un approccio multi-agenzia orientato diritti umani nell'individuare di tratta di umani e nell'identificazione delle vittime;
- applicare procedure operative standard nella segnalazione di vittime della tratta presunte o identificate, ai servizi che si occupano dell'assistenza e del supporto;
- utilizzare indagini finanziarie così come la cooperazione internazionale sia giudiziaria che delle forze di polizia.

Nell'ambito delle forze di polizia impegnate in attività di indagine sul fenomeno in argomento, il personale ha frequentato corsi di formazione concernenti tecniche investigative per il contrasto tali reati. Ne è stata altresì favorita la partecipazione a convegni e seminari all'argomento.

La formazione delle Forze di polizia preposto all'investigazione della tratta di persone ha riguardato anche un peculiare profilo: quello delle vittime minorenni, per il rafforzamento della prevenzione e della lotta contro la tratta attraverso lo sviluppo di collaborazioni fra attori pubblici e privati e di buone pratiche nell'identificazione e supporto dei minori vittime o a rischio di tratta e grave sfruttamento in Europa, in specie negli stati membri.

È stata sviluppata una metodologia basata sui diritti dei minori, individuando i criteri di riconoscibilità ("indicatori") delle vittime minorenni di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento, configurando anche specifici profili allo scopo di monitorare il fenomeno e definire soluzioni comuni (best practices) da adottare per la prima valutazione a fini di identificazione e la prima "presa in carico" delle vittime, coinvolgendo anche una serie di altri soggetti attivi sul territorio.

Sono stati elaborati manuali di formazione basati su una metodologia condivisa, nonché procedure operative standard per lo sviluppo di buone pratiche per l'identificazione, il supporto e l'assistenza volte alla protezione dei minori, a disposizione di tutte Istituzioni coinvolte (Forze dell'ordine, magistratura e attori privati).

Altra buona prassi in ambito formativo è il progetto Rightway che ha visto la collaborazione dell'Associazione Papa Giovanni XXIII con diversi partner in Belgio e Francia, nonché della Caritas di Trieste e del Tribunale per i minori culminata nella formazione dedicata ad assistenti sociali, avvocati, giudici. Il modello che si è rivelato particolarmente efficace sarà riproposto in altri territori.

#### **4. Compensazione statale (articolo 15)**

**4.1I criteri di ammissibilità ai sistemi di indennizzo statale delle vittime di reati escludono alcune vittime di tratta di esseri umani (ad esempio a causa dello status di residenza irregolare, della nazionalità, della natura del reato)? L'accesso al risarcimento da parte dello Stato dipende**

**dall'esito del procedimento penale e dal mancato ottenimento dell'omissione da parte degli autori del reato?**

**4.2 Come viene calcolato l'importo del risarcimento da parte dello Stato in modo da far fronte alla gravità del danno subito dalla vittima?**

**4.3 È possibile per le vittime straniere della tratta presentare richieste di risarcimento da parte dello Stato nel proprio paese dopo essere state rimpatriate o rimpatriate nei loro paesi di origine? Si prega di fornire esempi di tali casi e indicare le misure che prevedono tale possibilità**

**4.4 Le vittime che chiedono un risarcimento da parte dello Stato sono responsabili delle spese e degli onorari degli avvocati? I compensi statali sono soggetti a tassazione? La riscossione di un indennizzo ha conseguenze per l'accesso alla sicurezza sociale o ad altre prestazioni?**

Una vittima di tratta ha il diritto di ricevere un risarcimento per i danni fisici e psicologici subiti e per le retribuzioni non percepite attraverso procedimenti civili, penali o amministrativi.

Il Meccanismo nazionale di riferimento (Referral) prevede procedure di reclamo per consentire effettivamente alle vittime di tratta di sporgere denuncia e di beneficiare del diritto al risarcimento in caso di violazione dei loro diritti umani in qualsiasi fase del processo di identificazione e assistenza e non vi sono discriminazioni per accedere al sistema di indennizzo.

La vittima, per ottenere l'indennizzo, deve dimostrare di avere esperito inutilmente le azioni giudiziarie contro l'autore del reato e di non essere riuscite ad ottenere il risarcimento.

Il risarcimento può essere ottenuto colpendo i beni degli autori del reato attraverso procedimenti giudiziari e azioni civili e/o dallo Stato attraverso un fondo ad hoc per le vittime.

L'articolo 12 della Legge n. 228/2003 (come modificata e integrata dal Decreto Legislativo n. 24/2014) istituisce il Fondo per le misure anti-tratta per il finanziamento di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e per il risarcimento delle vittime dei reati di tratta ed ha previsto un indennizzo di € 1500 per ogni vittima di tratta 'detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici' e "nei limiti della disponibilità del Fondo per le misure anti-tratta.

In caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio'.

Il Fondo è alimentato con le somme stanziare per i programmi di assistenza connessi alla concessione dei permessi di protezione sociale, ed anche con i proventi che derivano dalla confisca dei beni dei condannati per il delitto di tratta.

L'indennizzo è dovuto anche nei casi in cui sia rimasto ignoto l'autore del reato e la domanda per accedere al risarcimento deve essere presentata entro 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero – se l'autore del reato è ignoto – entro un anno dal deposito dell'archiviazione emessa (art.12, comma 2-sexies -'Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegata in copia autentica una delle sentenze di cui al comma 2-quater unitamente alla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'accesso al Fondo)'.  
'

Condizione ostativa alla percezione dell'indennizzo è il fatto che il richiedente sia indagato o condannato per uno dei gravi reati di cui all'art. 407, comma, 2, lett. a) c.p.p.

Anche le vittime di sfruttamento lavorativo, nei casi in cui non è possibile ottenere un risarcimento dall'autore del reato, o se l'autore del reato è ignoto, possono richiedere un indennizzo ai sensi del

decreto 24/2014 che ha istituito il “fondo per le misure antitratta” ma in questa ipotesi le vittime potranno anche aderire ad altro Fondo, di seguito richiamato.

Sul punto occorre infatti precisare quanto segue.

Il legislatore nazionale approvando la legge 122 del 23 luglio 2016, che negli articoli da 11 a 16, dà attuazione alla direttiva 2004/80/CE, aveva istituito un “Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti”, nel quale sarebbero dovute rientrare, fin da subito, anche le vittime di tratta e sfruttamento ma l’elencazione delle condotte che davano diritto di accedere al Fondo (omicidio, violenza sessuale, lesioni personali) aveva determinato un’implicita esclusione dalla previsione normativa delle vittime di tratta.

La disciplina è stata recentemente modificata dalla legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017 ) e dal combinato disposto dei due provvedimenti si ricava che il legislatore riconosce l’accesso al Fondo e dunque il diritto all’indennizzo statale anche «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale [caporalato]”.

Gli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti sono stati determinati dal decreto del 22 novembre 2019, che ha previsto, nello specifico, all’art.1 comma 3 che ‘ Per i delitti diversi da quelli di cui al comma 1 (in cui viene compresa la fattispecie dell’art.603 bis) l’indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000,00.

Quindi, il reato di intermediazione illecita di manodopera è l’unico crimine considerato violento ed efferato al pari dei reati di cui alla legge 122 del 2016 e l’unico a poter essere indennizzato con una somma maggiore rispetto a quella destinata agli altri crimini legati al traffico di esseri umani non considerati nella previsione normativa e aspiranti solo al fondo vittime della tratta nell’importo fisso di €1.500,00.

Gli interventi del legislatore tendono sempre di più ad offrire risarcimenti più alti, anche attraverso altri meccanismi, quali l’inserimento dell’art.603 bis all’interno del ‘fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti’ summenzionato ed anche le Corti territoriali agevolano la vittima prevedendo, attraverso le sentenze di condanna dei trafficanti, misure volte al sequestro ed alla confisca dei beni del condannato.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, delle vittime che si sono allontanate da Paese può ugualmente esercitare in Italia l’azione per ottenere il risarcimento in via giudiziaria, rilasciando apposita procura ad un avvocato. Non sono previste forme di collaborazione con i Paesi di appartenenza delle vittime per procedere ad un risarcimento delle vittime nel Paese d’origine

Se la parte è stata ammessa all’istituto del gratuito patrocinio, l’onorario del difensore verrà anticipato dallo Stato.

Si rammenta quanto specificato al punto 2.3, in ordine alle deroghe previste dall’art.76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche.

I compensi non sono soggetti a tassazione.

Non vi sono conseguenze o limitazioni ad accedere alle prestazioni di welfare.

## **5. Sanzioni e misure (articolo 23)**

**5.1 Descrivere le misure legislative e di altro tipo adottate dal proprio paese che consentono di:**

**i) confiscare o altrimenti privare gli autori dei proventi di reati o beni di valore equivalente a tali proventi; e**



**ii) identificare, rintracciare, congelare o sequestrare rapidamente i beni suscettibili di confisca, al fine di facilitare l'esecuzione di una confisca successiva.**

**Queste misure consentono l'identificazione, il rintracciamento e il sequestro dei beni in cui sono stati convertiti i proventi di attività illecite?**

**5.2 In che modo le vittime della tratta di esseri umani beneficiano dei beni sequestrati e confiscati degli autori della tratta di esseri umani? I beni confiscati vanno direttamente alle vittime, a un fondo di indennizzo o a un sistema per le vittime della tratta o ad altri programmi per l'assistenza o il sostegno delle vittime della tratta di esseri umani? Si prega di fornire informazioni sui sequestri e le confische di beni nei casi di tratta di esseri umani e su come sono stati utilizzati.**

**5.3 È possibile ricorrere al patteggiamento o a qualche altra forma di transazione in caso di THB? In caso affermativo, si prega di fornire le disposizioni pertinenti. Quali protezioni sono in atto per le vittime della tratta di esseri umani per garantire che il loro diritto di accesso alla giustizia e ai rimedi efficaci non sia compromesso dal patteggiamento o dalla risoluzione nel processo legale?**

**5.4 Qual è la durata media dei procedimenti giudiziari nei casi di tratta di esseri umani? In quali circostanze viene data priorità a tali casi? Disponete di un sistema per accelerare i procedimenti giudiziari relativi alla tratta di esseri umani al fine di migliorare il processo e ridurre l'onere per le vittime e i testimoni, compresi i bambini? Quali garanzie sono in atto per garantire che i giudici si occupino dei casi di tratta di esseri umani senza indebito ritardo?**

**5.5 Come garantire che le sanzioni per i reati di tratta di esseri umani siano effettive, proporzionate e dissuasive?**

Al fine di consentire l'identificazione, il rintracciamento e poter congelare i beni di provenienza illecita, sono state adottate misure cautelari reali, cioè provvedimenti, tipicamente utilizzati su iniziativa del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria, con i quali - alle condizioni di legge e in virtù di un apposito provvedimento che, analogamente a quelle personali, dovrà esser sempre disposto da un giudice - si pongono dei vincoli, di natura temporanea o definitiva, alla libera disponibilità di una *res*.

A seconda delle specifiche finalità che con il provvedimento si intendono perseguire, possiamo distinguere due tipi di sequestro:

-il sequestro conservativo (disciplinato dagli artt. 316 ss. c.p.p.) specificatamente finalizzato, come indicato al punto 3.3, ad apporre un vincolo sui beni dell'imputato o del responsabile civile per garantire il pagamento delle somme dovute per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato (comma 1), nonché le garanzie delle obbligazioni civili nascenti da reato (comma 2);

-il sequestro preventivo (disciplinato dagli artt. 321 ss. c.p.p.) che è disposto sulle cose pertinenti al reato, ogni qual volta vi sia pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Di questi due sequestri, solo uno può essere disposto anche su iniziativa autonoma della polizia giudiziaria, ma con la peculiarità di essere soltanto provvisorio e suscettibile, quindi, di divenire inefficace, ove non convalidato nei ristretti limiti temporali, normativamente previsti: trattasi del sequestro preventivo d'urgenza.

La ratio del sequestro conservativo è quella di tutelare il soddisfacimento delle obbligazioni discendenti da reato, siano esse di natura privatistica o pubblicistica.

Duplici il presupposto necessario all'apposizione di questo vincolo:

- il *fumus boni iuris* nascente dall'aver il legislatore previsto che tale provvedimento possa essere disposto 'in ogni stato e grado del processo di merito' e nei confronti di un soggetto che abbia già assunto la qualifica di imputato; ciò significa che non è possibile disporre il sequestro conservativo né nella fase delle indagini preliminari, né in quella di cassazione: entrambi, infatti, non rientrano nell'alveo del processo di merito;

-il *periculum in mora* consistente nella 'fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano garanzie', normativamente richiesto nel comma 1 dell'art.316 c.p.p.

Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che il sequestro va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, irrilevante essendo che le stesse possano essere disperse per effetto dell'attività di quest'ultimo, o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo esser valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito (Cass. 23/09/2016, n. 39524).

Legittimati a richiedere il sequestro sono il Pubblico Ministero (per garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali e di ogni altra somma dovuta all'erario dello stato), sia la parte civile (per tutelare il soddisfacimento delle obbligazioni nascenti ex delicto).

Alla p.o. o al danneggiato non costituiti parte civile non spetta, invece, la legittimazione alla richiesta del sequestro conservativo.

Il sequestro disposto su richiesta del Pubblico Ministero giova anche alla parte civile, nel senso che su quei beni la parte civile potrà, a sua volta, chiedere la misura cautelare per il soddisfacimento delle proprie ragioni, subordinatamente, però, a quelle dell'erario dello Stato.

Oggetto del sequestro possono essere sia i beni, mobili o immobili, dell'imputato o del responsabile civile, sia le somme o cose al primo dovute, ma solo nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

Conseguentemente, non saranno sequestrabili i beni assolutamente impignorabili.

Destinatario del sequestro sarà:

-il solo imputato, ove il richiedente sia il Pubblico Ministero;

- anche il responsabile civile, se a richiederlo sia la parte civile.

I beni del responsabile civile, tuttavia, potranno essere sottoposti alla misura cautelare solo nel caso in cui quelli dell'imputato risultino insufficienti o inadeguati a garantire le obbligazioni derivanti dall'illecito.

Su richiesta del Pubblico Ministero o della parte civile, il provvedimento di sequestro è adottato con ordinanza dal Giudice che procede e che è individuato dal legislatore nel disposto del comma 2 dell'art.317 c.p.p. Ivi si legge, infatti, che il sequestro, dopo la sentenza di condanna, di proscioglimento, o di non luogo a procedere soggetta a impugnazione, è ordinato:

-dal Giudice che ha emesso la sentenza, prima che gli atti siano trasmessi al Giudice dell'impugnazione;

-da quello che deve decidere sulla impugnazione, successivamente.

Dopo il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio ma prima che gli atti siano trasmessi al Giudice competente, provvede il Giudice per le indagini preliminari.

L'esecuzione è realizzata, con le forme prescritte dal codice di procedura civile, dall'ufficio giudiziario.

L'imputato o il responsabile civile possono evitare il sequestro, offrendo cauzione idonea a garantire i crediti di cui all'art.316 c.p.p.; in tal caso il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro, contestualmente disponendo le modalità con le quali la cauzione dovrà essere prestata.

L'esecuzione forzata avverrà nelle forme prescritte dal codice di procedura civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario (art.320 c.p.p.).

Gli effetti del sequestro vengono meno in presenza di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non più soggette a impugnazione; la cancellazione della trascrizione del sequestro su

immobili avverrà a cura del Pubblico Ministero e, in caso di inerzia, l'interessato potrà proporre incidente di esecuzione.

Il Sequestro preventivo è il vincolo apposto:

-sulle cose pertinenti al reato, allorquando vi sia pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (art.321, comma1, c.p.p., cd. sequestro a scopo di prevenzione);

-sulle cose di cui è consentita la confisca (art.321, comma 2, c.p.p., cd sequestro a scopo di confisca).

Duplici il presupposto necessario alla sua apposizione:

-il *fumus boni iuris*, da non confondere con i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., consiste nella necessità di una previa individuazione di una fattispecie del reato, rispetto alla quale deve essere individuato il vincolo di pertinenzialità della res che potrà anche appartenere ad un terzo estraneo al procedimento;

-il *periculum in mora*, coincidente con lo scopo che il legislatore aveva di mira, ovvero quello di evitare il protrarsi di conseguenze dannose derivanti dal reato, quello di impedire la commissione di ulteriori illeciti.

Oggetto del sequestro sono le cose pertinenti al reato, nell'ambito delle quali rientrano anche quelle configurabili come corpo del reato.

Il sequestro a scopo di confisca, autonomo e distinto da quello che precede, pur previsto nella stessa norma al secondo comma, fa in realtà riferimento a varie ipotesi di sequestro autonome rispetto al sequestro preventivo, funzionali, in primis, ai casi di confisca ex art. 240 c.p. (e, oggi, anche ex art.240-bis), e, *in secundis*, a tutti quegli altri casi di volta in volta disciplinati dal codice o da norme speciali.

È evidente che il legislatore del 1988, nel dettare questa norma, avesse come riferimento esclusivo la classificazione propria e tradizionale dell'art.240 c.p.; pur tuttavia, la scelta di una formulazione a rinvio cd. aperto, sia all'art.240, sia a tutte le altre ipotesi di confisca previste da norme speciali, era ontologicamente destinata a produrre un progressivo ampliamento di questo istituto, di pari passo con la estensione dei casi di confisca.

Trattasi, ad esempio, di quella prevista:

-in materia urbanistica, dall'art.44, DPR n.380/2001 per il caso della lottizzazione abusiva;

-in materia di responsabilità amministrativa dell'ente, ex art.19, D.LGS, n. 231/2001;

- dall'art. 322-ter c.p., in base al quale, nel caso di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p., anche se commessi dai soggetti indicati nell'art.322-bis c.p., è sempre disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni, nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto; ovvero, nel caso di condanna o di applicazione pena ex art.444 c.p.p., per il delitto previsto dall'art.321 c.p., anche se commesso ai sensi dell'art.322-bis, comma 2, c.p., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a quello del profitto, e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'art. 322-bis, comma 2;

-in materia di circolazione stradale, ex art.186 del codice della strada, riguardo al veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo non appartenga a persona estranea al reato;

-in materia penal-tributaria, ex art.12-bis, D. Lgs n.74/2000, a mente del quale, nel caso di condanna o di applicazione pena ex art.444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo appartengano a persona estranea del reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Da ricordare, infine, l'art.240-bis c.p., inserito ad opera del D. Lgs n.2 del 1.3.2018, in virtù del quale, in caso di condanna, o di applicazione pena ex art.444 c.p.p., per taluno di una serie di gravi delitti è sempre disposta la confisca dei beni, del denaro e delle altre utilità di cui il condannato non può

giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato, o alla propria attività economica.

Nei casi previsti dal comma 1, ove non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni o delle altre attività, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, beni o utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, di cui il soggetto abbia la disponibilità, anche per interposta persona.

Il solo presupposto richiesto è quello del *fumus delicti*; non è invece necessario il *periculum in mora* trattandosi infatti di cose confiscabili, esse sono ex se da considerarsi pericolose.

Conseguentemente, l'unico accertamento che il Giudice dovrà svolgere (a parte, ovviamente, la ineludibile valutazione sul *fumus*) sarà, da un lato, quello di sincerarsi che le res rientrino nella categoria di quelle confiscabili e, dall'altro, sincerarsi della esistenza di un nesso strumentale non occasionale fra la res e l'illecito.

Per confisca per equivalente, riferita al disposto dell'art.322-ter c.p., si intende una particolare forma di confisca che può essere disposta solo per determinati reati avente ad oggetto non già il profitto o il prezzo del reato, bensì il valore ad esso corrispondente.

Non deve cioè trattarsi delle stesse somme di denaro promananti dal delitto, bensì semplicemente dal *tantundem* rinvenuto nella disponibilità dell'indagato.

La richiesta di sequestro è presentata dal Pubblico Ministero al Giudice competente a pronunciarsi nel merito, ovvero al Giudice di primo grado, a quello di appello e, prima che l'azione penale sia stata esercitata, a quello per le indagini preliminari.

Il Giudice emetterà decreto motivato a pena di nullità (art.125), con il quale potrà accogliere o rigettare la richiesta, indicando le ragioni sia del *fumus boni iuris*, del caso anche alla vicenda una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal P.M., sia del *periculum in mora*, dimostrando il legame chiaro intercorrente con la res.

La richiesta è sempre accolta ove si proceda per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art.321, comma 2-bis, c.p.p.).

Ove emesso, il decreto verrà immediatamente trasmesso all'organo che ne curerà in concreto la esecuzione; per la eventualità la res consista in una azienda, il giudice dovrà contestualmente nominare un amministratore giudiziario.

Il sequestro è immediatamente revocato, su richiesta del Pubblico Ministero o dell'interessato, quando manchino, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni legittimanti la sua emissione.

Nella fase delle indagini preliminari, sulla revoca decide il Pubblico Ministero con proprio decreto motivato da notificarsi a coloro che hanno diritto ad impugnare; ove, invece, il PM non ritenga di poter accogliere la richiesta promanante dell'interessato, dovrà trasmettere (non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria) al Giudice che procede il proprio parere, nonché gli elementi su cui si fondano le sue valutazioni.

Il sequestro perde efficacia ex lege (art.323 c.p.p.), con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione ed in caso di archiviazione, quando non si deve disporre la confisca ex art.240 c.p. il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca; la restituzione non è ordinata se il giudice, a richiesta del P.M. o della parte civile, dispone che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti di cui all'art.316 c.p.p.

Un caso particolare è quello previsto dal comma 3-bis dell'art.321; ivi, infatti, il legislatore ha previsto che, in caso di urgenza, il sequestro possa essere operato direttamente o dal P.M., ovvero dalla polizia giudiziaria che dovrà trasmettere il verbale di esecuzione entro 48 ore al PM del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.

Questi, ove non ritenga di dover restituire le cose, dovrà, a sua volta, avanzare richiesta di convalida al G.I.P., trasmettendo idonea richiesta e motivandone le ragioni, entro 48 ore dalla emissione del sequestro, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato operato dalla polizia giudiziaria.

La misura perde efficacia se non sono rispettati i termini teste' indicati, ovvero se il Giudice non pronuncia ordinanza di convalida nei 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

L'ordinanza con la quale viene disposto il sequestro è immediatamente notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate.

Per completezza, si menziona la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria, introdotta dall'articolo 5, legge 17 ottobre 2017, n. 161 e disciplinata dall'articolo 34, decreto legislativo n. 159/2011; la norma trova applicazione allorché sussistono «sufficienti indizi» che il libero esercizio di un'attività imprenditoriale «possa comunque agevolare l'attività di persone [...] sottoposte a procedimento penale» per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, originariamente pensata per contrastare la penetrazione delle organizzazioni mafiose all'interno del mercato legale, e che oggi trova la connessione tra il fenomeno del caporalato e quello della criminalità organizzata.

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) gestisce, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'intero processo finalizzato alla destinazione dei beni sequestrati e poi confiscati in via definitiva, affinché vengano restituiti alle comunità e ai territori attraverso il loro impiego per scopi sociali o istituzionali. Istituita nel 2010, l'ANBSC è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal ministro dell'Interno. Ha sede a Roma con sedi secondarie a Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano.

Con la sua attività l'Agenzia favorisce la raccolta e lo scambio di informazioni sui beni e il superamento di eventuali criticità relative alla loro destinazione, dalla fase di sequestro durante la quale coadiuva gli amministratori giudiziari alla fase di gestione diretta dei beni, dopo la loro confisca, fino alla loro destinazione.

Tra le attività funzionali alla destinazione dei beni confiscati - è una delle priorità della dell'ANBSC - c'è l'organizzazione, in collaborazione con le prefetture e gli enti locali, delle conferenze di servizi nell'ambito delle quali le amministrazioni del territorio possono esprimere l'interesse all'acquisizione dei beni, sulla cui destinazione decide poi il consiglio direttivo dell'Agenzia.

Le vittime del reato di tratta non beneficiano direttamente delle somme o dei beni confiscati, ma questi concorrono ad alimentare il fondo anti tratta di cui alla legge 122 del 23 luglio 2016.

Il 21 giugno 2022 si è insediato in Italia l'Osservatorio permanente sulla raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati, nato a seguito del Protocollo firmato dal Capo del Gabinetto del Ministero della Giustizia e del Direttore dell'ANBSC, che ha come finalità il monitoraggio e lo sviluppo delle rispettive piattaforme informatiche, individuando possibili correttivi che consentano un completo e corretto scambio di informazioni, dando così attuazione al disposto dell'art. 110 del Codice Antimafia.

Ai fini di un approfondimento sull'evoluzione storica della normativa di settore, sulla mappatura dei beni confiscati e le modalità di riutilizzo, sulla nuova strategia nazionale e le prospettive evolutive per la gestione dei beni confiscati alle mafie e alle altre forme di criminalità, tra cui il traffico di esseri umani, si rimanda alla pubblicazione della "Relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati" della "Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere" del 2021 ([https://www.agenziacoersione.gov.it/wpcontent/uploads/2021/11/Rel\\_Parlamento\\_gestione\\_beni\\_confiscati\\_mafia.pdf](https://www.agenziacoersione.gov.it/wpcontent/uploads/2021/11/Rel_Parlamento_gestione_beni_confiscati_mafia.pdf)), nonché al dossier pubblicato dall'associazione 'Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie' ([https://www.libera.it/documenti/schede/fattiperbene2\\_1.pdf](https://www.libera.it/documenti/schede/fattiperbene2_1.pdf)). I numeri riportati nell'ultimo dossier rappresentano un dato storico a partire dal 1982 in seguito all'approvazione della Legge n. 646, Rognoni-La Torre.

Nello specifico, emerge dai documenti che al febbraio 2022, sono stati censiti 947 soggetti diversi impegnati nella gestione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ottenuti in concessione dagli Enti Locali, in ben 18 regioni su 20, in più di 350 comuni.

Dai dati raccolti attraverso l'azione territoriale della rete di Libera emerge che più della metà delle realtà sociali è costituito da associazioni di diversa tipologia (505) mentre le cooperative sociali sono 193 (con 5 cooperative dei lavoratori delle aziende confiscate e 16 consorzi di cooperative).

Tra gli altri soggetti gestori del terzo settore, ci sono 15 associazioni sportive dilettantistiche, 33 enti pubblici (tra cui aziende sanitarie, enti parco e consorzi di Comuni che offrono dei servizi di welfare sussidiario dati in gestione a soggetti del terzo settore), 40 associazioni temporanee di scopo o reti di associazioni, 58 realtà del mondo religioso (diocesi, parrocchie e Caritas), 26 fondazioni private e di comunità, 16 gruppi dello scautismo e infine 27 istituti scolastici di diverso ordine e grado.

Dalle tabelle statistiche inserite nella Relazione semestrale al Parlamento sui Beni sequestrati o confiscati del giugno 2022, ([https://www.gnewsonline.it/wpcontent/uploads/2022/08/beni\\_sequestrati\\_confiscati\\_relazione\\_giugno\\_2022.pdf](https://www.gnewsonline.it/wpcontent/uploads/2022/08/beni_sequestrati_confiscati_relazione_giugno_2022.pdf)) emergono ulteriori risultati nell'ambito dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione: i procedimenti relativi alle misure di prevenzione patrimoniali – al 30 giugno 2022 – ammontano a 10.933, con un incremento di 433 unità rispetto ai 10.500 rilevati al 30 giugno 2021.

Quanto alla distribuzione geografica, i distretti giudiziari di Napoli (174), Palermo (153) e Reggio Calabria (108) risultano quelli con il numero maggiore di nuovi procedimenti iscritti nel triennio.

Sempre al 30 giugno 2022 i beni interessati da procedimenti di prevenzione registrati in Banca dati centrale risultano complessivamente pari a 230.517, con un incremento complessivo di 9.579 unità rispetto alla rilevazione effettuata un anno prima, al 30 giugno 2021.

Nel biennio 2020-2021 risultano complessivamente registrati 21.785 beni, di cui 11.407 nel primo anno e 10.378 nel secondo.

Quanto alla tipologia dei beni in discorso, viene confermata una prevalenza dei beni immobili (che costituiscono quasi la metà del totale), rispetto ai beni mobili e mobili registrati (complessivamente pari al 34% circa), ai beni finanziari (12% circa) e alle aziende (7% circa).

Nel corso del biennio 2021-2022 i distretti della Sicilia hanno proceduto alla registrazione di 4.169 beni, pari al 28% del totale nazionale (Palermo ha registrato 2.181 beni, Catania 1.136). I distretti della Campania risultano avere iscrizioni per 2.781 beni (1.284 dei quali a Salerno e 1.145 a Napoli); quelli della Calabria hanno registrato 1.885 beni (1.071 a Reggio Calabria). Per il Lazio sono stati rilevati 1.007 beni, tutti riconducibili all'ufficio di Roma.

Al 30 giugno 2022, i beni in sequestro presenti in Banca dati centrale risultano pari a 6.934 e rappresentano comunque una percentuale molto limitata, il 3%, del totale complessivo.

Nell'ultimo triennio, 2020-2022, le registrazioni dei beni in stato di sequestro sono leggermente superiori alla percentuale complessiva: il loro numero ammonta a 2.011, il 4% del totale dei 50.205 beni interessati da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Di questi, buona parte, ovvero 761, riguardano beni sequestrati nella regione Sicilia.

Al termine della rilevazione, i beni confiscati sono complessivamente 96.768 e rappresentano il 42% del totale dei beni censiti nel database.

Al netto dei beni oggetto di decreto di destinazione da parte di ANBSC, i beni confiscati risultano essere 88.303, pari al 38,3% del totale dei beni registrati nella Banca dati centrale.

Di particolare rilevanza la consistenza beni sottoposti a confisca definitiva – complessivamente pari a 35.115 beni, ovvero al 15,2% del totale dei beni registrati – e la loro riconducibilità alle tipologie dei beni immobili o aziende: emerge infatti che i beni immobili confiscati in via definitiva sono 11.712, mentre le aziende risultano essere 1.998. Il totale aggregato dei beni “destinabili” è pari, pertanto, a 13.710 beni complessivi.

Sul piano degli esempi di riutilizzo, si possono citare Casa Chiaravalle, Milano, <https://www.retepasspartout.it/casa-chiaravalle/>, il più grande bene confiscato in Lombardia, di proprietà del boss della ‘ndrangheta’ Molluso, ora riconvertito a progetti di Residenzialità Sociale Temporanea, e ‘La Romanina’, a Roma, territorio sotto il controllo dei Casamonica, famiglia di origine sinti che ha in mano una parte di spaccio e altri traffici illegali della Capitale, con ville convertite in una casa famiglia per ragazzi, una sede dell'ANGSA Lazio, l'associazione dei genitori di bambini autistici, e un parco polivalente, il Parco della Legalità, gestito dal Comitato di Quartiere.

L'associazione 'Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie' ha invece gestito alcuni beni confiscati dai quali sono nate diverse cooperative sociali, quali la Cooperativa 'Placido Rizzotto' nel Novembre 2001, la prima cooperativa di giovani costituita per la gestione delle terre confiscate alla mafia che effettua l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, creando opportunità occupazionali ispirandosi ai principi della solidarietà e della legalità con un metodo di coltivazione biologico e prodotti che conservano il sapore antico della tradizione siciliana.

La gravità del reato esclude che l'imputato possa accedere al patteggiamento di cui all'art.444 c.p.p. o di qualunque altra forma di 'transazione'.

Non è possibile indicare una durata media del procedimento per tratta. Si può però evidenziare che si tratta di procedimenti complessi, che sovente coinvolgono numerose persone e che molto spesso richiedono un'attività di cooperazione internazionale.

I tempi dipendono dai tribunali dove si svolgono i processi e dalla complessità o meno delle indagini, se l'imputato è reperibile o meno e se accede ad eventuali riti alternativi. Solitamente possono trascorrere dai 3 ai 10 anni considerando fino al terzo grado di giudizio.

Nel nostro ordinamento non è prevista una "corsia preferenziale" per i procedimenti relativi ai delitti particolarmente gravi come la tratta.

In caso di ritardi nello svolgimento del processo, è possibile esperire l'azione del risarcimento attraverso la legge n. 89/2001 nota come Legge Pinto, che tutela i cittadini dalla durata eccessiva dei processi, riconoscendo a coloro che hanno dovuto affrontare un processo troppo lungo la possibilità di richiedere un'equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

L'istituto prevede una riparazione di natura indennitaria, che pone a carico dello Stato un'obbligazione ex lege, con la finalità di combattere il fenomeno della lunghezza eccessiva dei processi.

La legge Pinto ha il pregio di aver introdotto nel nostro ordinamento un procedimento finalizzato a porre rimedio alla durata eccessiva dei processi, in violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 111 della nostra Costituzione, che sancisce il principio della "ragionevole durata del processo", che a livello comunitario e nazionale, riguarda anche il procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Lo stesso giudizio infatti non dovrebbe durare più di due anni, tanto che, come affermato dalle SSUU n. 6312/2014, se anche questo termine viene violato, il ricorrente può promuovere un nuovo giudizio per chiedere l'indennizzo derivante dalla violazione della ragionevole durata della stessa legge Pinto. La legge Pinto trova applicazione in caso di violazione dei termini di durata dei procedimenti civili, penali, amministrativi, fallimentari e tributari (esclusi i procedimenti che si tengono di fronte a organismi di giustizia privata) e sul concetto di durata ragionevole di un processo, qui di seguito sono indicati i criteri:

Per il primo grado di giudizio si reputano ragionevoli tre anni, per il secondo grado due anni e per il grado di legittimità un anno;

Nei processi penali, invece, il termine decorre da quando l'indagato viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico mediante un atto dell'autorità giudiziaria. Nel termine non deve essere computato il periodo di sospensione del processo e quello che intercorre tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e quello di proposizione della stessa.

A partire dal 31 ottobre 2016, la procedura prevista dalla legge Pinto può essere attivata, a pena di inammissibilità della domanda, solo dopo aver esperito i cd. "rimedi preventivi".

I rimedi non sono sempre gli stessi, essi variano a seconda della tipologia del processo.

In particolare, nel processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario o dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario fatta entro l'udienza di trattazione e, in ogni caso, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i tre anni del

primo grado di giudizio. Ove non sia possibile il rito sommario di cognizione, anche in secondo grado, il rimedio preventivo è rappresentato dalla richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. da farsi sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo e anche se la competenza è quella collegiale del Tribunale.

Nel processo penale il rimedio preventivo è rappresentato da un'istanza di accelerazione da farsi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di durata ragionevole.

Nel processo amministrativo il rimedio preventivo è rappresentato da un'istanza con la quale segnalare l'urgenza del ricorso. Nei processi contabili e pensionistici davanti alla Corte dei conti e alla Corte di cassazione, infine, il rimedio preventivo è rappresentato da un'istanza di accelerazione presentata, rispettivamente, almeno sei mesi o almeno due mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata.

Il ricorso, ai sensi della legge Pinto, va presentato dalla persona che ha subito il danno assistita da un legale munito di procura speciale con ricorso al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha la sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo contestato.

A pena di decadenza, il termine per provvedervi è di sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha concluso il procedimento.

La controparte è il Ministro della giustizia se il procedimento presupposto è un procedimento ordinario, il Ministro della difesa se il procedimento presupposto è un procedimento militare e il Ministro dell'economia e delle finanze in tutti gli altri casi.

Al ricorso vanno sempre allegati, in copia autentica, l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento presupposto, i relativi verbali di causa e provvedimenti del giudice e il provvedimento che ha definito il giudizio, se si tratta di sentenza od ordinanza irrevocabili.

Il termine massimo per proporre ricorso ai sensi della legge Pinto è di sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione con la quale il procedimento accusato di eccessiva durata si è concluso.

Tuttavia, a seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale, è comunque possibile proporre il predetto ricorso anche prima della chiusura definitiva del procedimento.

Infatti la Consulta, con sentenza 21 marzo - 26 aprile 2018, numero 88, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Pinto "nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto".

Per avviare il procedimento per l'equa riparazione è necessario che il termine di ragionevole durata del processo sia stato violato, che dallo stesso sia derivato un danno di natura patrimoniale o non patrimoniale, che tra violazione e danno vi sia un nesso di causa e che il soggetto, come precisato sopra, abbia esperito i rimedi preventivi richiesti dalla legge a pena di inammissibilità della domanda. Presentato il ricorso di equa riparazione, il Presidente della Corte d'appello o un magistrato designato a tal fine vi provvede entro trenta giorni con decreto esecutivo motivato.

Si tratta, quindi, di un giudizio monocratico, che si svolge senza udienza.

Se il ricorso è accolto, il giudice ingiunge al Ministero convenuto di pagare la somma liquidata senza dilazione e autorizza la provvisoria esecuzione. Con il medesimo decreto vengono anche liquidate le spese ed è ingiunto il loro pagamento.

A questo punto sarà cura della parte, a pena di inefficacia del decreto senza possibilità di riproporre la domanda, di notificare al Ministero della giustizia sia il ricorso che il decreto entro trenta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Se, invece, il ricorso è respinto, il ricorrente non potrà più riproporlo, anche se potrà opporsi alla decisione.

Peraltro se la domanda è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata il nostro ordinamento prevede sanzioni processuali a carico del ricorrente.

In ogni caso, avverso la decisione sul ricorso, è possibile proporre opposizione dinanzi alla stessa Corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del relativo provvedimento.



Tale opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo i casi in cui il collegio vi provveda con ordinanza non impugnabile per la presenza di gravi motivi.

Su di essa la Corte di appello si pronuncia con decreto entro quattro mesi dal deposito del ricorso. Il decreto è immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione.

L'indennizzo liquidato dal giudice a titolo di equa riparazione è di ammontare non inferiore a quattrocento euro e non superiore a ottocento euro per ciascun anno o frazione ultrasemestrale di anno in cui il processo ha ecceduto la durata ragionevole.

Tuttavia, è possibile prevedere in determinati casi un importo maggiore o minore che non superi, però, il valore della causa o quello del diritto accertato dal giudice se inferiore.

Nel determinare la misura dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2056 c.c. si tiene conto dell'esito del giudizio che ha determinato la violazione della ragionevole durata, del comportamento delle parti, della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, anche relativamente alle condizioni della parte.

Per recuperare le somme riconosciute a titolo di indennizzo, la parte creditrice può procedere con le forme dell'esecuzione forzata, ma nei limiti e con le modalità previste dall'art. 5 quinquies della legge n. 89/2001.

Ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo il creditore, per ricevere il pagamento delle somme spettanti, deve rilasciare all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesti la mancata riscossione delle somme per lo stesso titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, la modalità di riscossione prescelta e l'importo che l'amministrazione deve ancora corrispondere.

La dichiarazione deve essere rilasciata con i modelli predisposti dal Ministero e che, per i decreti di condanna depositati dal 1° gennaio 2022, deve essere inoltrata attraverso la piattaforma informatica Pinto digitale.

## **6. Domande ex parte ed ex officio (articolo 27)**

**6.1 Qual è la posizione procedurale di una vittima della tratta di esseri umani nei procedimenti penali? Quali misure sono adottate per assistere le vittime della tratta di esseri umani, compresi i minori, al fine di consentire che i loro diritti, interessi e opinioni siano presentati e presi in considerazione durante il procedimento penale contro gli autori di reati?**

**Chi ha il diritto di assistere le vittime della tratta di esseri umani in tribunale?**

**Le vittime della tratta di esseri umani possono essere rappresentate dalle ONG nei procedimenti penali?**

**6.2 Se le autorità non adempiono al loro obbligo di indagare e perseguire efficacemente i casi sospetti di tratta, quali possibilità di risarcimento esistono per le vittime della tratta di esseri umani e le loro famiglie? In che misura le vittime della tratta, compresi i minori, hanno accesso ai meccanismi di denuncia, come le istituzioni dei difensori civici e altre istituzioni nazionali per i diritti umani?**

**6.3 Quali meccanismi di segnalazione e denuncia esistono per le vittime della tratta che si trovano in una situazione di migrazione irregolare e/o in stato di detenzione?**

**6.4 Le vittime della tratta di esseri umani possono presentare reclami contro lo Stato o i suoi funzionari per:**

- i) coinvolgimento diretto nella tratta di esseri umani;**
- i) mancata prevenzione di THB o protezione da THB?**

**Ci sono stati casi in cui agenti dello Stato o persone che agiscono per conto o sotto la direzione dello Stato sono stati ritenuti responsabili dell'impegno nella tratta di esseri umani e/o della mancata prevenzione o protezione delle vittime dalla tratta di esseri umani da parte di terzi? Si prega di fornire informazioni su eventuali azioni penali contro il personale diplomatico e consolare per presunto coinvolgimento in THB.**

**6.5 Quali misure sono state adottate per rafforzare e mantenere la capacità dei pubblici ministeri di perseguire efficacemente i casi di tratta?**

La vittima di tratta diventa persona offesa dal reato nei procedimenti penali a carico di trafficanti /imputati per reati afferenti alla tratta, assumendo la qualità di parte civile, qualora, in quello stesso procedimento, essa intenda costituirsi parte civile chiedendo un risarcimento danni all'autore del reato e da quel momento la legge assegna ogni tutela affinché la vittima del reato possa esercitare i suoi diritti in giudizio, esprimere attraverso dichiarazioni verbali e memorie difensive la sua ricostruzione della vicenda, nominare periti e consulenti al fine di sostenere e provare l'impianto accusatorio contro il trafficante, essere escussa durante il dibattimento e chiedere altresì l'escussione di testimoni a loro favore. In ordine alle misure a favore di minori, vedi punto 8.6.

La vittima di tratta nel procedimento penale assume la qualifica di persona offesa o di parte civile se sceglie di costituirsi nel procedimento. Essa ha diritto ad essere assistita gratuitamente da un difensore secondo le regole del gratuito patrocinio sopra ricordate. Nel caso di vittima minore la stessa è rappresentata da un tutore che nomina un difensore il cui onorario è sempre sostenuto dallo Stato.

La persona offesa che intende costituirsi parte civile può essere rappresentata da una Ong in giudizio, nel senso che è previsto in Italia che enti e associazioni, senza scopo di lucro e con finalità - riconosciutigli in forza di legge - di tutela degli interessi collettivi o diffusi compromessi dalla commissione dell'illecito penale, possano esercitare diritti e facoltà spettanti alla persona offesa - previo suo consenso - con atto di intervento il cui contenuto è descritto nell'art. 93 c.p.p. Pertanto, la regola è che detti soggetti agiscano all'interno del procedimento penale nella veste di accusatori privati, affiancando la persona offesa dal reato nel perseguimento dell'interesse squisitamente pubblicistico di repressione penale. Nondimeno, là dove essi risultino direttamente danneggiati dal reato, resta garantita la possibilità di esercitare l'azione civile nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt. 74 ss. c.p.p. Ciò premesso, la facoltà di costituirsi parte civile è subordinata sempre all'accoglimento dell'istanza da parte del giudice, il quale, come accade con la persona fisica vittima del reato, potrebbe, in caso di irregolarità della costituzione o qualora non ravveda 'la lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente' giudicare inammissibile l'istanza o rigettarla.

L'ordinamento italiano non prevede reclami specifici per omissioni o anomalie nell'ambito dei procedimenti per tratta. Ovviamente è possibile procedere nei confronti degli organi di polizia come pure nei confronti dei magistrati ove si configurino condotte criminose, anche omissive, a loro carico. Parimenti si può procedere contro funzionari pubblici ove emerga un loro diretto coinvolgimento nel traffico di esseri umani. I meccanismi di denuncia o reclamo a cui possono ricorrere le vittime di tratta sono quelli previsti per le persone regolari sul territorio.

La legislazione riserva la massima attenzione ai delitti di tratta e riduzione in schiavitù, affidandoli a magistrati particolarmente esperti che si occupano anche dei delitti di mafia.

Vi è un'equiparazione, sotto alcuni profili processuali, ai processi contro le associazioni mafiose.

Sebbene l'Italia non si sia ancora dotata di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, il Parlamento italiano ha istituito, con la legge 112 del 12 luglio 2011, il Garante nazionale per i diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza: tra i compiti e le funzioni più rilevanti del suo mandato c'è anche la possibilità di raccogliere le denunce relative alle violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e di indirizzare le presunte vittime alle autorità competenti.

L'Italia ha anche ratificato il terzo Protocollo Addizionale alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: i bambini che affermano che i loro diritti sono stati violati possono presentare reclami al Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza una volta che essi, o i loro rappresentanti, hanno esaurito tutti i meccanismi di reclamo nazionali. Sebbene le raccomandazioni che il Comitato CRC può rivolgere allo Stato non siano legalmente vincolanti, lo Stato è tenuto a garantire che vengano attuate e che il minore vittima riceva un'adeguata riparazione.

Stessa garanzia è prevista per le vittime di tratta maggiori d'età, comunque tutelate dalle autorità giudiziarie durante il percorso che le porta a denunciare il trafficante, e messe in condizioni di poter esporre le loro storie, potendo contare su personale specializzato in ascolto.

I difensori civici, le consigliere di parità, i garanti della privacy e delle persone detenute operano a latere delle autorità, al fine di implementare le tutele; vi sono dei gruppi all'interno dei Tribunali e del Parlamento costituiti al fine di monitorare la questione 'diritti umani'.

Spesso, soprattutto nel contesto dell'accesso al territorio italiano, le vittime di THB possono non essere identificate tra i migranti irregolari, i richiedenti asilo e i minori non accompagnati a causa di un uso non omogeneo dei criteri di identificazione; il sistema è complesso e a volte soffre di mancanza di risorse, tra cui un numero adeguato di rifugi.

Nonostante ciò, l'Italia ha compiuto importanti passi avanti nella lotta alla tratta di esseri umani (THB), attraverso l'adozione di leggi e l'istituzione di progetti di assistenza e integrazione sociale, ed il nuovo PNA prevede un rafforzamento del quadro istituzionale per l'azione contro la THB, al fine di garantire un coinvolgimento più efficace di tutti gli enti pubblici competenti e delle organizzazioni della società civile ed allo scopo di identificare in modo più capillare le vittime.

## **7. Disposizione di non punizione (articolo 26)**

**7.1 Indicare le misure adottate per garantire che le vittime della tratta di esseri umani, compresi i minori, non siano punite per il loro coinvolgimento in attività illecite (penali, civili, amministrative), nella misura in cui sono state costrette a farlo, fornendo esempi concreti della loro attuazione.**

**7.2 Le persone che hanno violato le legislazioni nazionali nel corso o in conseguenza della tratta possono avere accesso a mezzi di ricorso per le vittime della tratta, compreso il risarcimento da parte dello Stato?**

In molti casi, la vittima di tratta viene impiegata dall'organizzazione criminale per la realizzazione di attività illecite, che sono "forzate" in quanto commesse a causa dello stato di bisogno in cui si trova il soggetto.

L'art. 8 della direttiva 2011/36 UE impegna gli Stati membri ad introdurre disposizioni per non perseguire o imporre sanzioni penali alle vittime della tratta coinvolte in attività criminali per esservi state costrette a causa dell'assoggettamento subito.

Nell'ordinamento italiano, in difetto di una previsione specifica, l'unico spazio applicativo è quello dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., la causa scriminante dello stato di necessità.

Questa norma prevede la non punibilità di chi ha commesso un reato per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

Ove venga riconosciuta tale causa di non punibilità la vittima può anche accedere all'indennizzo da parte dello Stato.

## **8. Protezione delle vittime e dei testimoni (articoli 28 e 30)**

**8.1 In che modo le vittime della tratta di esseri umani sono protette in pratica da potenziali ritorsioni o intimidazioni prima, durante e dopo un procedimento legale? Come viene effettuata la valutazione delle esigenze di protezione e chi raccomanda l'applicazione delle misure di protezione? Chi è responsabile dell'attuazione delle misure di protezione?**

**8.2 Come garantire che le vittime ricevano informazioni realistiche e pratiche sullo stato di avanzamento del caso e sul fatto che l'autore del reato sia stato detenuto o rilasciato?**

**8.3 Come garantire il rispetto del diritto delle vittime alla sicurezza, alla privacy e alla fiducia durante i procedimenti giudiziari?**

**8.4 In quanti casi sono state utilizzate misure di protezione dei testimoni per la protezione delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, compresi i minori? Se le misure/programmi di protezione dei testimoni non sono applicate alle vittime di traffico, quali sono le ragioni?**

**8.5 Quando le ONG forniscono protezione alle vittime, in che modo le ONG ricevono risorse e sostegno per svolgere questa funzione e in che modo la polizia e l'accusa cooperano con le ONG?**

**8.6 Come garantire che i minori vittime della tratta di esseri umani siano trattati in modo sensibile ai minori e ricevano protezione prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari in conformità con le linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore? Le interviste con i bambini sono condotte in spazi appositamente designati e adattati da professionisti formati per intervistare i bambini? Quali misure vengono adottate per garantire un numero limitato di colloqui?**

Secondo il programma unico di protezione sociale, le vittime di tratta che in qualsiasi momento ravvisino situazioni di rischio, possono chiedere aiuto alle Forze dell'Ordine o chiamare il numero verde antitratta gratuito (800290290).

Gli operatori delle strutture di accoglienza sono tenuti a monitorare lo svolgimento del programma a cui la vittima ha aderito, e possono altresì rivolgersi direttamente alla Procura per segnalare tempestivamente rischi di pericoli.

Nell'ambito del processo penale, per proteggere le vittime ed evitare che siano soggette ad intimidazione, sono state estese anche ai soggetti maggiorenni le cautele già previste per i minori (vd punto 8.6).

Inoltre, nel nostro ordinamento l'art. 18 del D. Lgs. 286/1998 prevede per gli stranieri irregolari la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno ove siano sottoposti a violenza o a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la loro incolumità per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale o delle dichiarazioni rese in un procedimento penale.

Tale permesso di soggiorno può essere rilasciato sia in seguito ad una denuncia della vittima (c.d. percorso giudiziario, su proposta o previo parere del Procuratore della Repubblica), sia in assenza di questa (c.d. percorso sociale). In tale ultimo caso la vittima si affida ad un ente preposto all'assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma unico di emersione, di assistenza e integrazione sociale. Tale programma garantisce alla vittima, in via transitoria adeguate condizioni di vitto, alloggio e assistenza sanitaria e, successivamente, un sostegno per il raggiungimento di una integrazione abitativa, lavorativa e sociale.

Il permesso, che ha una iniziale validità di 6 mesi, alla scadenza può essere rinnovato per motivi di lavoro o di studio, consentendo così la completa integrazione dello straniero nel contesto sociale.

Le vittime di tratta, persone offese dal reato, successivamente parti civili costituite, attraverso l'ausilio del difensore, possono ottenere tutte le informazioni relative al procedimento giudiziario, sia in fase di indagini (attraverso apposita richiesta all'autorità giudiziaria inquirente o effettuando investigazioni difensive ex art. 327 bis c.p.p. legge 7 dicembre 2000, n. 397), sia durante il processo e successivamente allo stesso.

Le vittime di tratta non sono mai state proposte dalle Direzioni distrettuali antimafia come "testimoni di giustizia", pertanto nei loro confronti non sono mai state applicate, dalla Commissione centrale ex art. 10 DL 8/1991, le speciali misure di protezione previste da tale normativa. Si ritiene che tale scelta sia conseguente alla ritenuta adeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza.

Il codice di procedura penale vigente prevede i seguenti presidi a tutela delle vittime minorenni:

- possibilità di evitare al teste minorenni lo stress psicologico dell'esame incrociato delle parti, mediante l'esame testimoniale condotto direttamente dal presidente, sia pure "su domande e contestazioni proposte dalle parti" (art. 498, comma 4 c.p.p.), con facoltà di "avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile";

- applicabilità, a richiesta di parte o su disposizione del presidente che la ritenga necessaria, della c.d. audizione protetta disciplinata dall'art. 398, comma 5-bis c.p.p., che consiste nello "svolgimento dell'atto in un luogo diverso dal tribunale con l'ausilio di strutture specializzate di assistenza o, in assenza di esse, anche presso l'abitazione del minore";

- esame della vittima minorenni del reato, nei casi previsti dal comma 4-ter dell'art. 498 c.p.p. (introdotto, insieme con il comma 4-bis, dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269, poi modificato dall'art. 15 della legge 11 agosto 2003, n. 228), "effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

Nella stessa prospettiva, appaiono degne di rilievo la possibilità, espressamente concessa alla parte offesa di sollecitare il pubblico ministero a promuovere la richiesta d'incidente probatorio (che resta pur sempre affidata all'iniziativa di quest'ultimo e della persona sottoposta alle indagini), l'obbligo a carico del giudice che ha emesso i provvedimenti di cui agli articoli 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), di comunicarli alla parte offesa, ai servizi socio-assistenziali del territorio e soprattutto all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, le misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori consistenti nel dovere di informazione nei confronti della vittima, da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche, circa i centri antiviolenza presenti sul territorio anche al fine di promuovere, a richiesta della vittima, i contatti con questi ultimi, l'istituzione di un numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, a favore delle vittime degli atti persecutori per una prima assistenza psicologica e giuridica, la possibilità offerta alla persona offesa dai reati di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Il meccanismo nazionale di *referral* prevede poi forme di assistenza alla vittima chiamata a testimoniare.

In adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva 2011/36/UE, il nostro ordinamento prevede una tutela rafforzata nei confronti dei minori non accompagnati vittima di tratta.

Pertanto, è fondamentale la rapida identificazione degli stessi come vittime di tratta sin dall'arrivo sul territorio italiano, e la loro immediatamente collocazione in una struttura protetta dove ricevere

assistenza. Ciò al fine di evitare una fuga dal sistema di accoglienza e, di conseguenza, la prosecuzione dello sfruttamento in loro danno.

I minori devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. Tutte le decisioni concernenti la partecipazione, la collaborazione e l'assistenza nei procedimenti penali e giudiziari del minore non accompagnato vengono assunte dal tutore.

La prima accoglienza è assicurata in centri attivati dal Ministero dell'Interno, gestiti anche in convenzione con gli enti locali che assicurano, per un tempo non eccedente i 30 giorni, i servizi specialistici finalizzati al trasferimento presso i centri di secondo livello, ove i minori possono permanere fino al raggiungimento della maggiore età, dove vengono attivati progetti specifici, finalizzati a raggiungere una indipendenza lavorativa, sociale e culturale.

Ai minori viene rilasciato il permesso di soggiorno "per minore età" o "per motivi familiari" (art. 10 L. 47/2017) ed in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, né l'espulsione salvo che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

E' urgente rafforzare i meccanismi di referral per facilitare una presa in carico tempestiva ed efficace delle vittime di tratta (in particolare bambini, ragazze e donne), tenendo conto delle esigenze specifiche delle donne e dei minori, sostenendo l'interesse superiore del minore in ogni situazione come considerazione primaria, come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e come affermato sia nelle raccomandazioni rivolte all'Italia nel terzo ciclo della Revisione Periodica Universale delle Nazioni Unite (punto 148.167) sia nelle Osservazioni conclusive rivolte all'Italia dal Comitato CRC sui diritti dell'infanzia nel 2019 (punto 22).

Per essere conforme a quest'ultima, il nuovo Piano d'azione nazionale sui diritti dell'infanzia, entrato in vigore nell'aprile 2022, ha previsto una serie di azioni per assicurare un sistema pubblico e integrato di protezione dell'infanzia al fine di proteggere i bambini e gli adolescenti dal rischio di sfruttamento e abuso<sup>6</sup>; sarebbe utile aumentare il numero di posti di accoglienza, con particolare riferimento a donne, ragazze e minori, soprattutto nei luoghi di arrivo e alla frontiera, rafforzando le strutture di accoglienza già esistenti o creando strutture di transito protette che ospitino donne e minori potenziali vittime di tratta, garantendo l'adeguatezza dei sistemi di accoglienza in base al sesso e all'età dei migranti irregolari e delle donne con figli minori.

A tal fine il nuovo Piano d'azione nazionale contro la tratta ed il grave sfruttamento 2022- 2025, in corso di predisposizione prevede che si:

- sviluppano piani specifici per l'accoglienza e l'assistenza delle donne vittime di tratta con bambini, con percorsi e servizi adeguati che tengano conto delle esigenze del nucleo familiare;
- garantisca ai cittadini stranieri l'accesso alle informazioni sui loro diritti e sulle modalità di fruizione dell'assistenza consultoriale, in una lingua a loro comprensibile e adatta alla loro età e al loro genere;
- dia continuità agli sforzi già sostenuti dal Dipartimento per le Pari Opportunità nel campo della formazione, assicurando che i programmi di formazione siano organizzati in modo sistematico e armonizzato in tutta Italia per tutti i funzionari interessati, in particolare per le forze dell'ordine, i mediatori culturali, gli operatori in prima linea che lavorano nei punti di sbarco e di prima accoglienza dei migranti e dei rifugiati, gli assistenti sociali, gli ispettori del lavoro, gli avvocati, gli operatori sanitari, i membri delle commissioni territoriali, i pubblici ministeri, i giudici, compresi i giudici che operano nella seconda istanza delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, gli specialisti dell'infanzia, i tutori e le famiglie adottive.

## **9. Autorità specializzate e organismi di coordinamento (articolo 29)**

### **9.1 Quali bilanci, personale e risorse, compresi i mezzi tecnici, sono messi a disposizione delle forze dell'ordine specializzate nella lotta e nelle indagini sulla tratta di esseri umani?**

---

<sup>6</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/13/22A02358/sg>

**9.2 Se il vostro Paese dispone di unità specializzate per le indagini finanziarie, unità di informazione finanziaria e unità patrimoniali e di recupero, siete pregati di descrivere se e come vengono utilizzate per investire e perseguire i casi di tratta di esseri umani.**

**Quali tecniche di indagine speciali utilizzano queste unità?**

**Con quali enti pubblici e/o privati collaborano queste unità specializzate in investigazione finanziaria in relazione ai casi di tratta di esseri umani?**

La DNA nella convinzione che una strategia complessiva costituisca la strada giusta per contrastare un fenomeno criminale in rapida evoluzione ed espansione, sin dall'anno 2018 ha costituito un gruppo di lavoro che analizza e mette a sistema le informazioni provenienti da tutte le forze impegnate nel contrasto della tratta. Dell'anzidetto gruppo di lavoro fanno pure parte la DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e lo SCO (Servizio Centrale operativo della Polizia di Stato).

Inoltre, esiste il raggruppamento operativo speciale (più spesso indicato semplicemente con l'acronimo ROS), l'unico organo investigativo dell'Arma dei Carabinieri con competenza sia sulla criminalità organizzata sia sul terrorismo, la cui sede centrale è articolata in quattro reparti alle dirette dipendenze del comandante del ROS: *Reparto Antiterrorismo*, deputato al contrasto dell'attività terroristica ed eversiva interna ed internazionale, *Reparto Crimini Violenti*, deputato alle indagini sui più efferati delitti che destano particolare allarme sociale, *Reparto Indagini Tecniche*, *Reparto Indagini Telematiche*.

Non esistono nello specifico corpi investigativi specializzati solo nella lotta e nelle indagini sul traffico di esseri umani ma i gruppi centrali specializzati occupandosi di terrorismo internazionale e crimini efferati incontrano spesso fenomeni legati alla tratta ed inoltre gli uffici di polizia di maggiori dimensioni hanno sezioni che si occupano specificatamente dei delitti contro i soggetti fragili, e dunque anche della tratta.

Da ultimo, per il personale delle "Sezioni specializzate", istituite presso le Squadre Mobili, sono stati tenuti corsi di addestramento concernenti le tecniche investigative per il contrasto di tali reati, ne è stata altresì favorita la partecipazione a convegni e seminari, anche con figure professionali particolarmente qualificate in materia.

Si rileva che la maggior parte del lavoro relativo alle operazioni nazionali ed internazionali contro il traffico di esseri umani viene gestito dapprima dai servizi segreti e di intelligence della Repubblica Italiana, che hanno il compito di assicurare le attività informative volte alla salvaguardia della repubblica da pericoli e minacce provenienti sia dall'interno sia dall'esterno e che si trovano spesso a riferirsi a questi fenomeni all'interno di operazioni di contrasto al terrorismo internazionale o all'immigrazione clandestina.

Tra i nuclei specializzati nell'ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo, l'intelligence svolge con sistematicità la propria azione puntando all'acquisizione di elementi informativi relativi ai seguenti contesti operativi:

- a. dinamiche economico-finanziarie (investimenti e/o reimpiego di fondi) riconducibili alle comunità islamiche che, sul territorio nazionale, manifestano profili di criticità in relazione alle reali finalità a esse sottostanti;
- b. soggetti ritenuti a rischio che gestiscono sistemi di trasferimento del denaro alternativi al circuito bancario;
- c. trasferimenti di denaro effettuati da individui appartenenti a Paesi più esposti all'integralismo islamico, attraverso:
  - circuiti money transfer (sempre più utilizzato per la sua capacità di raggiungere le zone più remote del mondo, a differenza dei circuiti finanziari tradizionali);
  - canali formali e informali (a esempio il sistema hawala<sup>7</sup>);

<sup>7</sup> Il c.d. sistema "hawala" costituisce un circuito bancario informale e clandestino basato sull'assoluta segretezza e la massima fiducia tra cliente e banchiere che consente di trasferire risorse finanziarie tra diversi Paesi, senza alcuna registrazione scritta ed a costi nettamente inferiori rispetto al circuito bancario

- canale bancario (rapporti, conti correnti, bonifici, operazioni extraconto);
- moneta elettronica (carte di credito e/o debito, prepagate/ricaricabili);
- organizzazioni e/o associazioni non lucrative che, apparentemente, perseguono fini istituzionali (organizzazioni caritatevoli).

Al fine di conferire una maggiore efficacia alla suddetta attività, l'intelligence collabora con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, lavora in stretta collaborazione con le Forze di polizia, in particolare con la Guardia di Finanza, e ha realizzato un protocollo operativo con le principali società emittenti e/o di gestione di carte di credito/debito nazionali e internazionali.

Si segnala infine, in ordine alla successiva movimentazione verso l'estero dei proventi illeciti, l'utilizzo di corrieri e dei circuiti del "money transfer" (in cui si evidenziano tecniche elusive dei controlli, quale il frazionamento degli importi da trasferire), ovvero di sistemi abusivi per la raccolta e l'invio del denaro ("hawala" sopraevidenziato o "euro to euro"<sup>8</sup>).

Per il trasferimento del denaro in Italia viene segnalato il frequente utilizzo delle carte prepagate "postepay".

## 10. Cooperazione internazionale (articolo 32)

**10.1 In che modo il vostro paese coopera con altri paesi per consentire alle vittime della tratta di esseri umani di realizzare il loro diritto al risarcimento e al recupero, compreso il recupero e il trasferimento dei salari non pagati dopo aver lasciato il paese in cui si è verificato lo sfruttamento?**

**10.2 Il tuo paese ha collaborato con altri paesi nelle indagini e nel perseguimento dei casi di tratta di esseri umani attraverso indagini finanziarie e/o squadre investigative comuni? Si prega di fornire statistiche su tali casi ed esempi tratti dalla pratica.**

**10.3 Quante richieste di assistenza giudiziaria reciproca e/o ordine europeo di indagine avete presentato nei casi di tratta di esseri umani e qual è stato il loro esito?**

---

internazionale. Chiunque voglia trasferire del denaro all'estero si rivolge ad un intermediario (hawaladar) a cui consegna la somma comprensiva di commissioni, in valuta locale e riceve in cambio un codice alfanumerico o una ricevuta (ad esempio una carta da gioco o una banconota tagliata a metà). L'hawaladar del Paese di origine contatta, fornendogli i dettagli dell'operazione, il corrispondente del Paese di destinazione il quale provvede a consegnare, a colui che dimostra esserne il beneficiario (il possessore del codice o della ricevuta), la somma di denaro in valuta locale. Detto sistema, pertanto, opera in maniera analoga ai canali regolari dei money transfer e in alcune zone dell'Asia e dell'Africa è sovrapposto pressoché integralmente ai circuiti finanziari ufficiali trovando fondamento, principalmente, nelle rimesse dei lavoratori stranieri emigrati.

<sup>8</sup> E' un sistema che agevola il trasferimento di denaro tra Italia e Nigeria, senza la possibilità che le Autorità preposte possano effettuare i previsti controlli. In sostanza, consiste in un illecito accordo che interviene tra nigeriani presenti rispettivamente in Italia e in Nigeria. In particolare, nello stato africano vi sono delle agenzie (clandestine) che raccolgono il denaro proveniente dall'Italia trasportato da "vettori" all'uopo preposti che lo occultano *in corpore* (raccolto in cilindri) oppure negli effetti personali o nei doppi fondi delle valigie: con questa metodologia vi è un incessante alimentazione delle casse dell'agenzia. Le persone che intendono inviare denaro in patria dall'Italia, contattano le suddette agenzie clandestine ordinando la consegna di una somma di denaro ad un altro connazionale. L'operatore economico (in Nigeria) fornisce un codice alfanumerico alla persona richiedente, la quale - successivamente - lo comunica al soggetto che dovrà ivi presentarsi per la ricezione del denaro. Contestualmente, il soggetto che ha effettuato l'ordine in Italia consegna *brevi manu* il denaro (pari a quella dell'importo che si intende trasferire, maggiorato di una cifra irrisoria a titolo di commissione) ad uno "spallone" che ha il compito di raccogliere il denaro in Italia e trasportarlo in Nigeria.



**10.4 Quali forme di cooperazione internazionale si sono rivelate particolarmente utili per difendere i diritti delle vittime della tratta, compresi i bambini, e perseguire i presunti trafficanti?**

**10.5 Quali misure di cooperazione internazionale sono in atto per garantire protezione e assistenza alle vittime al ritorno dal vostro paese nei loro paesi di origine a seguito della loro partecipazione a procedimenti penali?**

**10.6 Quali misure di cooperazione internazionale sono in atto per proteggere e assistere le vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale attraverso lo streaming online in cui l'autore è un cittadino o un residente abituale del tuo paese e elementi del reato si sono verificati nella giurisdizione del tuo Paese?**

Per l'Italia la cooperazione internazionale allo sviluppo è "parte integrante e qualificante della politica estera", come previsto dalla Legge 125/14. Nel 2021 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha adottato la revisione delle Linee Guida della Cooperazione Italiana allo Sviluppo sui Diritti dell'Infanzia: che includono tra gli obiettivi principali anche il contrasto alla tratta di esseri umani in vari contesti (bambini in movimento, bambini privi di cure parentali, bambini in situazioni di strada, bambini in situazioni di emergenza e conflitti armati).

L'esperienza giudiziaria maturata in relazione ai fenomeni transnazionali ha suggerito di seguire una strategia complessa che, partendo dalla acquisizione di dati ed informazioni da tutti gli organismi investigativi nazionali e dei Paesi di origine delle vittime nonché da quelli che, pur non avendo compiti di polizia giudiziaria, instaurano a livello istituzionale un contatto diretto con i migranti e con le sospette vittime di tratta, si concentra poi sulla loro analisi ed elaborazione.

Una valutazione complessiva delle indagini e gli avviati rapporti di collaborazione con i Paesi balcanici e con la Nigeria hanno suggerito di indirizzare le risorse del gruppo di lavoro sulla tratta delle donne nigeriane ed albanesi anche per dare attuazione agli accordi ed ai protocolli sottoscritti.

Il gruppo di lavoro costituito in DNA, inoltre, ha il compito di analizzare le numerose dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia africani che da qualche anno stanno fornendo un rilevante contributo per la ricostruzione delle mafie straniere di origine africana e per l'accertamento delle principali attività criminali ad esse riconducibili tra cui la tratta di esseri umani.

In particolare, il Gruppo di lavoro, nei vari incontri di "scambio informativo" tra le parti, nell'ottica di individuare elementi degni di maggiori approfondimenti in materia di criminalità organizzata nigeriana, ha condiviso l'opportunità di analizzare a fondo gli assetti dei vari gruppi criminali, i loro *modi operandi*, la natura dei legami tra i *cult* operanti in Italia e nel resto d'Europa - con eventuale specificazione di posizioni predominanti di un gruppo rispetto all'altro - nonché i rapporti tra i *cult* nigeriani e le "mafie tradizionali", in relazione ad un'eventuale convivenza tollerata sul territorio o basata su cointeressenze reciproche.

È stata valutata anche l'opportunità di creare "una piattaforma conoscitiva", sia per i gruppi criminali operanti sul territorio nazionale, che oltre confine, da implementare costantemente attraverso l'inserimento di dati sempre aggiornati, quale utile strumento di immediato utilizzo per tutti gli operatori del settore. Da questo punto di osservazione assolutamente privilegiato, il Gruppo di lavoro, è addivenuto alla decisione di far confluire tutti gli elementi documentali raccolti nel "patrimonio informativo" della DNA che potrà costituire un valido supporto pre-investigativo anche per altri Organi dello Stato.

Nel corso degli anni 2020 e 2021 il gruppo di lavoro ha pure avviato, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, uno screening sui soggetti di nazionalità nigeriana che si trovano ristretti negli istituti penitenziari italiani.

L'intento è quello di porre in essere un monitoraggio della popolazione carceraria nigeriana per individuare quei detenuti che, per condizioni personali e trascorsi criminali, potrebbero fornire collaborazione alle autorità inquirenti.

Il monitoraggio è ancora in corso e si è concentrato in particolare su tredici soggetti detenuti che, per i trascorsi criminali apicali, sono apparsi meritevoli di approfondimenti.

I *modi operandi* di queste organizzazioni malavitose sono talmente complessi da richiedere, per un efficace contrasto, l'impiego di notevoli risorse investigative e l'imprescindibile ricorso ai meccanismi di cooperazione internazionale, sia di polizia che giudiziaria, tra gli Stati interessati dalla filiera criminale.

Nella maggior parte dei casi, infatti, lo sfruttatore di esseri umani fa parte di una "rete" transnazionale composta da gruppi di persone o singoli individui con un grado di differente specializzazione, ciascuno dei quali, in genere, garantisce il funzionamento di una delle diverse fasi dell'intero percorso della tratta.

Ne consegue che le modalità di prevenzione e di contrasto a questo fenomeno devono essere in costante aggiornamento per fronteggiare le multiformi espressioni di una realtà criminale che è in continua evoluzione.

In questa prospettiva l'approccio proattivo e multi-agenzia, che prevede la collaborazione tra i diversi attori, istituzionali e non, che entrano a vario titolo in contatto con una vittima di *trafficking*, si è spesso dimostrato decisivo per avviare e proseguire efficacemente un'indagine sulla tratta di esseri umani.

Per ciò che riguarda la repressione giudiziaria, si rappresentano le disfunzioni segnalate dalla magistratura e dalle forze dell'ordine italiane ed in particolare la scarsa ed inadeguata collaborazione alle indagini fornita dai funzionari dei Paesi di origine e di transito dei trafficanti a fronte di reti criminali sempre più sofisticate e violente, tra le quali si ricordano le compagini nigeriane Black Axe, Supreme Viking Confraternity e Eiyee.

E' innegabile che tale mancanza, o comunque scarsa collaborazione, incide sui risultati complessivi del contrasto che il nostro Paese pone in essere, essendo evidente che spesso l'assenza degli elementi informativi richiesti ai Paesi d'origine comporta un quadro probatorio non del tutto completo.

## **11.Domande trasversali**

**11.1 Quali misure sono adottate per garantire che le vittime della tratta di esseri umani abbiano pari accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso efficaci, indipendentemente dal loro status di immigrazione e dalla forma di sfruttamento?**

**11.2 Quali misure sono adottate per garantire che i procedimenti penali, civili, del lavoro e amministrativi riguardanti le vittime della tratta di esseri umani siano sensibili al genere?**

**11.3 Quali misure sono adottate per garantire che le procedure per ottenere l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso siano sensibili ai minori, facilmente accessibili ai minori e ai loro rappresentanti e diano peso alle opinioni del minore?**

**11.4 Quali misure sono adottate per garantire che i soggetti privati adottino misure per prevenire ed eliminare la tratta dalle loro attività o catene di approvvigionamento e per sostenere la riabilitazione e il recupero delle vittime? Quali opzioni esistono per le vittime della tratta per accedere a rimedi efficaci da parte delle imprese implicate nella tratta di esseri umani?**

**11.5 Quali misure giuridiche, politiche e pratiche sono adottate nel vostro Paese per prevenire e individuare situazioni in cui la corruzione facilita la tratta di esseri umani e viola il diritto delle vittime della tratta di esseri umani di accedere alla giustizia e a mezzi di ricorso efficaci? Si prega di fornire informazioni su eventuali casi noti o comprovati di corruzione o relativa cattiva condotta di funzionari pubblici nei casi di TRATTA di esseri umani e su eventuali sanzioni emesse.**

Nella strategia della parità di genere emanata dal Governo si dà rilievo a cinque priorità che riguardano lavoro, reddito, competenze, tempo e potere; l'ultima legge approvata, la n. 162/2021 per le pari opportunità in ambito lavorativo ha ulteriormente ampliato le garanzie a tutela di genere, introducendo meccanismi di monitoraggio e sanzioni per le aziende che non rispettano la certificazione di parità e la parità retributiva.

Non esiste una misura specifica per 'obbligare' le autorità e tutti coloro che operano nel modo giudiziario ad utilizzare il *gender sensitive approach*, ma sussistono diverse norme sia civilistiche che afferenti all'alveo del diritto penale che criminalizzano, giudicandoli discriminatori, i comportamenti in violazione del rispetto del genere e che consentono di denunciare l'accaduto e chiedere un risarcimento danni.

Il nuovo PNA 2022 -2025 ha dedicato uno specifico paragrafo all'argomento al fine di enfatizzare l'importanza del rispetto del genere nell'ambito dell'identificazione ed assistenza delle vittime e prescrive una formazione specialistica rivolta a tutti gli operatori del settore.

In linea generale, inoltre, è sempre possibile, per questioni discriminatorie, ricorrere alle figure dei garanti, in particolar modo alle 'Consigliere di Parità' presenti sui territori.

Sui diritti dei minori vigilano sia le autorità giudiziarie (in particolar modo il Tribunale per i Minorenni e i Giudici tutelari), sia l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, oltreché i curatori dei minori nominati nei casi previsti dalla legge, i difensori dei minori ed i servizi sociali dei comuni, che hanno la facoltà di 'sollecitare' l'intervento della giustizia a tutela dei soggetti minorenni, nei casi di ritardi o omissioni.

Nel dicembre 2021 il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, con sede presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha adottato il suo secondo Piano d'Azione Nazionale su Imprese e Diritti Umani: il Piano prevede, inoltre, attività in corso e impegni futuri contro ogni forma di sfruttamento, incluso il lavoro forzato, il lavoro minorile, la schiavitù e il lavoro irregolare, con particolare attenzione ai migranti e alle vittime di tratta.

Oltre ad una serie di normative di settore civilistico e penalistico, a tutela della trasparenza dell'operato della PA in Italia esiste l'Autorità garante contro la corruzione (ANAC), un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa., e si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti: applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

ANAC vigila sullo svolgimento trasparente dei contratti pubblici nell'ambito della sua lotta alla corruzione, stipula protocolli di intesa con le stazioni appaltanti, svolge funzioni di regolazione, attraverso l'adozione di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolamentazione flessibile, gestisce l'albo delle amministrazioni e enti che fanno affidamenti in house, elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, ha funzioni ispettive attraverso la richiesta di informazioni o di esibizione di documenti e dati e poteri sanzionatori di natura pecuniaria e/o interdittiva nei confronti di soggetti che rifiutano od omettono

di trasmettere le informazioni richieste, e nei confronti degli operatori economici in caso di falsa dichiarazione o documentazione in sede di gara.

## **Parte II – Domande di follow-up specifiche per Paese**

**12. Si prega di fornire informazioni sui nuovi sviluppi nel proprio Paese dopo la seconda relazione di valutazione del GRETA riguardante:**

- **tendenze emergenti della tratta di esseri umani (nuove forme di sfruttamento, nuovi metodi di reclutamento, gruppi vulnerabili, aspetti specifici di genere della cattura di esseri umani, tratta di minori);**
- **la legislazione e i regolamenti pertinenti all'azione contro la tratta di esseri umani (ad esempio criminalizzazione della tratta di esseri umani, identificazione e assistenza delle vittime della tratta di esseri umani, periodo di recupero e riflessione, permesso di soggiorno, catene di approvvigionamento, appalti pubblici);**
- **il quadro istituzionale e politico per l'azione contro la tratta di esseri umani (organismi responsabili del coordinamento dell'azione nazionale contro la tratta di esseri umani, entità specializzate nella lotta contro la tratta di esseri umani, relatore nazionale o meccanismo equivalente, coinvolgimento della società civile, partenariati pubblico-privato);**
- **l'attuale strategia nazionale e/o piano d'azione per la lotta contro la tratta di esseri umani (obiettivi e attività principali, organismi responsabili della sua attuazione, bilancio, monitoraggio e valutazione dei risultati);**
- **recente giurisprudenza in materia di THB per diverse forme di sfruttamento.**

Stando a quanto emerso nel corso di recenti indagini, coordinate da diverse Procure Distrettuali, il “trafficante” delle vittime di tratta è parte di una “rete” criminale transnazionale radicata nei Paesi di origine dei flussi migratori, ove realtà caratterizzate da estrema povertà o da contesti socio-politici instabili diventano fattori di attrazione per le organizzazioni criminali dedite a tali attività illecite.

Detti sodalizi sono strutturati in “cellule” operanti nei singoli Paesi interessati dalla “filiera” criminale, ognuna delle quali interviene all’occorrenza, occupandosi di una determinata “fase” che caratterizza la tratta:

- reclutamento nel Paese di origine;
- organizzazione del viaggio fino alla Libia, dopo aver attraversato l’area subsahariana;
- concentramento in luoghi sicuri in attesa di raggiungere i siti/porti di partenza;
- trasporto via mare verso le coste italiane;
- smistamento e sfruttamento nel Paese di destinazione finale.

I *network* criminali in questione non sono sempre appartenenti ad una stessa organizzazione centralizzata; le varie “cellule” interagiscono tra loro solo all’occorrenza, operando in maniera diversa a seconda di determinati fattori, quali:

- le possibilità economiche;
- la località di partenza;
- le leggi degli Stati di transito;

- le modalità di controllo da parte delle Forze dell'Ordine.

Le consorterie criminali transnazionali in questione sono risultate particolarmente attive sulla rotta Mali-Niger-Libia, nonché sull'asse Nigeria-Niger-Libia.

Le investigazioni svolte hanno evidenziato che gli appartenenti a detti sodalizi, con basi perlopiù in Nigeria e Libia, sono soliti reclutare giovani nigeriane, anche minorenni, direttamente con false promesse di lavoro, nei piccoli villaggi di origine, ma anche attraverso offerte pubblicate sulla rete *internet*.

Le vittime, dopo aver raggiunto la Libia, sono introdotte clandestinamente in Italia e costrette, con minacce e violenze fisiche e psicologiche, consistenti frequentemente in riti *voodoo*, ad esercitare il meretricio lungo le strade di diverse province, sotto lo stretto controllo dei membri delle organizzazioni criminali.

Alle giovani nigeriane, obbligate spesso ad assumere farmaci o alcool, viene impedito di rimpatriare oppure di ricorrere alle Autorità di polizia o ai servizi di assistenza.

Tra le violenze che riguardano sia l'aspetto fisico che quello psicologico i sodalizi criminali sono soliti obbligare le vittime, nel caso siano rimaste incinte, ad abortire clandestinamente e in maniera non consenziente.

Oltre ai citati riti *voodoo*, la violenza psicologica sulla quale cui si basa il "possesso" delle vittime da parte delle organizzazioni è esercitata attraverso il ricatto familiare ed il *brain-washing* (una sorta di "lavaggio" del cervello), nel quale le giovani donne vengono convinte che il ricorso alle Autorità di polizia potrebbe arrecare loro gravissimi pregiudizi, non solo da parte del sodalizio criminale, ma anche a livello giudiziario da parte delle Forze di Polizia.

Nel corso di alcune indagini è emerso che talvolta le giovani sono state "vendute" da un'organizzazione criminale ad un'altra, spesso in altra città, ed inoltre, al termine della loro "carriera operativa" potrebbero diventare "merce" per i matrimoni di comodo.

La normativa in materia di tratta ha subito cinque diverse modifiche legislative intervenute in breve tempo (dal 2003 al 2018) che hanno portato ad una dettagliata descrizione normativa che struttura la fattispecie su diversi indici legati alla matrice internazionale, alla condotta posta in essere, ai mezzi utilizzati e al fine illecito di sfruttamento.

In questo modo, il legislatore ha cercato di colpire tutte le possibili forme di partecipazione al traffico di esseri umani, muovendo indagini nei contesti più disparati, dalla grossa criminalità organizzata fino al singolo trafficante, attraversando anche i canali del cybercrime e utilizzando, a riprova della severità codicistica e dell'ampia tutela assegnata alle vittime, un comune elevato trattamento sanzionatorio, nonostante le condotte incriminatorie rientranti nell'alveo dei reati di tratta siano tra loro molto diverse.

La ratio della rigidità delle norme è quella di garantire all'essere umano il diritto di esprimere la sua personalità senza alcuna interferenza o strumentalizzazione da parte di terzi. Gli esseri umani sono posti al centro dell'attenzione del legislatore e il suo esistere all'interno di uno Stato che tutela con ogni mezzo la dignità individuale, onde evitare forme di limitazione o lesioni alla sua integrità personale, quali la schiavitù o lo sfruttamento, che riducono il soggetto a mera *res*.

Prova dell'intento del legislatore è la collocazione dei reati legati alla tratta di cui all'art.601 c.p. tra i delitti contro la persona, e nello specifico all'interno della Sezione I (delitti contro la personalità individuale) del Capo III (delitti contro la libertà individuale) ed i tre principali mercati illeciti di riferimento sono contenuti nell'art. 600 c.p., che punisce la condotta di chi pone la vittima in stato di soggezione continuativa costringendola a varie attività illecite, nell'art.601-bis c.p., sul traffico di organi prelevati da persona vivente e nell'art. 603-bis c.p., che disciplina i casi di grave sfruttamento lavorativo.

Nel tempo, in virtù degli impegni internazionali assunti dall'Italia sul tema, si è provveduto sempre più a rendere centrale nell'ordinamento il fine dello sfruttamento nei reati di tratta, considerando che non è solo l'asservimento al trafficante a contrassegnare il disvalore della condotta da reprimere perchè necessitano di presidio costante tutte le forme di compressione o violazione dei diritti e delle libertà dell'uomo.

La novità della riforma si riferisce proprio a questa concezione della 'schiavitù di fatto', dacché la *'riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù'*, è definita dall'attuale art. 600 c.p. come una *«soggezione continuativa, che costringe a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento»*.

La giurisprudenza ha individuato due elementi per la sussistenza dello stato di soggezione continuativa che caratterizza la fattispecie:

1. una posizione di supremazia dell'autore del reato tale da comportare una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima (perché la compromissione del volere del soggetto passivo si consideri assoluta, il soggetto non deve avere alternative esistenziali valide).

2. lo stato di soggezione deve avere una durata apprezzabile nel tempo tale da determinare lo stato di dipendenza della vittima.

La condizione di assoggettamento deve, inoltre, essere il frutto di *«violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità»* ovvero ancora frutto di *«promessa o di dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona»*.

Per quanto riguarda l'assoggettamento rilevante ai fini dell'integrazione dell'art. 600 c.p. non è richiesto l'annullamento assoluto e continuativo della personalità altrui: *'dovendo l'asservimento consentire un'attività di sfruttamento, la stessa implicherà la concessione alla vittima di spazi di 'pseudo-libertà' necessari per poter realizzare prestazioni produttive di frutti: pertanto la riduzione in schiavitù potrebbe realizzarsi anche qualora la soggezione si allentasse temporaneamente, alternando momenti di libertà finalizzati a vincere le resistenze della vittima'*.

Per concludere, ai fini dell'integrazione della fattispecie, occorrono dunque, cumulativamente, lo sfruttamento forzato di una persona e la condizione di costante assoggettamento del soggetto sfruttato attraverso le modalità evidenziate.

Ne consegue che assume rilevanza non un qualsiasi asservimento, ma solo quello in cui la coartazione 'vira' verso lo sfruttamento o può già definirsi tale.

Secondo un indirizzo condiviso dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza prevalente, elemento qualificante della schiavitù e della servitù sarebbe infatti lo sfruttamento della vittima e/o delle sue prestazioni ed è il discrimine che distingue queste figure da altre fattispecie privative della libertà personale ma non rientranti nelle condotte di tratta quali l'ipotesi dell'*«approfittamento di una situazione di necessità»* (fattispecie loverboy). Esso fa riferimento ad un bisogno assoluto di assistenza da parte di terzi, perciò il soggetto è obbligato a consegnarsi al proprio tiranno/aguzzino/padrone e il requisito della necessità, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretato in riferimento allo «stato di bisogno».

Nella formulazione della fattispecie di cui all'art. 601 c.p., l'ordinamento si è voluto allineare all'*"abuso di posizione di vulnerabilità"* previsto dagli strumenti internazionali, che impone agli Stati obblighi di penalizzazione di condotte di sfruttamento realizzate in diversi contesti; il termine è così stato acquisito anche nel diritto interno.

Dalla definizione di sfruttamento deriva quindi l'applicazione delle norme afferenti il corpo della legislazione antitratta.

In ordine ai gruppi maggiormente vulnerabili, i programmi nelle aree di confine e di sbarco dell'Italia hanno evidenziato la crescente insicurezza delle donne, delle ragazze e dei minori migranti, dovuta alla difficoltà di individuare ed isolare gli sfruttatori e/o i trafficanti di esseri umani dalle vittime.

Le condizioni di commistione aumentano la vulnerabilità e il rischio di cadere in meccanismi di sfruttamento, in particolare di donne e minori.

I risultati dello studio condotto dall'UNICEF nel 2021 sull'impatto della COVID-19 sui rischi di violenza sessuale per le donne e le ragazze migranti e rifugiate in Italia hanno evidenziato anche alcuni elementi e tendenze legati alla tratta di esseri umani. Dall'inizio della pandemia, molte giovani donne hanno iniziato a dedicarsi al lavoro sessuale come ultima risorsa per generare un reddito, data la mancanza di altre opportunità economiche, con il rischio elevato di finire intrappolate nelle reti della tratta di esseri umani. Le ragazze rifugiate e migranti e le donne trafficate o sfruttate sessualmente sono state descritte come particolarmente vulnerabili alla violenza dall'inizio della pandemia. Gli informatori qualificati hanno riferito che questo gruppo ha dovuto affrontare una maggiore insicurezza a causa di un'atmosfera più violenta e della mancanza di protezione per chi lavora per strada.

Alcuni fornitori di servizi consultati hanno anche riferito che le donne trafficate o sfruttate sessualmente hanno affrontato un maggiore livello di insicurezza, soprattutto durante la chiusura, poiché le strade erano vuote e il lavoro sessuale si era trasferito al chiuso.

Ciò ha aumentato la loro vulnerabilità e i rischi già elevati di esposizione alla violenza, data la maggiore invisibilità e la presenza costante degli sfruttatori.

I minori e le donne in fuga dalla guerra in Ucraina sono a maggior rischio di traffico e sfruttamento di esseri umani. I trafficanti spesso cercano di sfruttare il caos degli spostamenti di popolazione su larga scala e, dato che la maggior parte degli sfollati è costituita da donne e bambini, occorre tenerne conto. Sebbene il fenomeno sia ancora difficile da documentare, i rischi sono presenti e i casi stanno emergendo attraverso la programmazione.

Le strutture della rete anti-tratta appaiono in generale realtà virtuose e ben strutturate.

Si registra inoltre un aumento, anche a causa della pandemia da covid 19, di forme di reclutamento e sfruttamento sessuale attraverso il web, che coinvolgono anche i minorenni e della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in particolare per quanto riguarda i migranti dal Pakistan (l'IOIM ha sostenuto 67 migranti provenienti dal Pakistan, il 70% dei quali vittime di tratta e/o grave sfruttamento lavorativo, principalmente nelle regioni del nord-est (es. Emilia-Romagna e Veneto).

La complessità della materia e della legislazione italiana rendono necessaria una rappresentazione del fenomeno e del conseguente impegno dell'Italia nel contrasto delle sue manifestazioni criminose fondata non solo sui dati relativi alla tratta di esseri umani e ai delitti connessi ma anche su quelli ugualmente significativi relativi agli altri reati previsti dal nostro legislatore per aggredire le condotte di sfruttamento della persona in senso lato.

Lo Stato italiano, infatti, persegue i delitti di sfruttamento della persona con diverse ipotesi di reato di competenza di Procure ordinarie e distrettuali e, dunque, la misura del contrasto al fenomeno non può ricavarsi esclusivamente dai dati sulla tratta di esseri umani o dai reati di riduzione in schiavitù ma deve fondarsi su una valutazione complessiva dei delitti aventi come vittime e indagati soggetti di nazionalità straniera presenti in Italia che puniscono condotte di sfruttamento della persona.

Il fatto di prevedere una pluralità di fattispecie di reato concernenti complessivamente lo sfruttamento della persona deve essere valutato in maniera assolutamente positiva e non, come si ritiene nel Rapporto, con un'accezione negativa.

Invero, non tutte le condotte di sfruttamento e manipolazione di una persona possono assurgere al rango di reati di tratta o di riduzione in schiavitù in quanto per la configurazione di tali reati il nostro codice penale e la giurisprudenza di legittimità via via formatasi richiedono un vero e proprio annullamento della persona.

Esistono, invece, delle condotte che, pur non raggiungendo le caratteristiche di cui sopra, determinano pur sempre uno sfruttamento dell'essere umano che è necessario perseguire.

Ben vengano, dunque, le fattispecie di reato (talune di competenza delle Procure ordinarie) che puniscono tale sfruttamento che possiamo definire "*intermedio*", poiché qualora queste fattispecie non fossero previste rimarrebbero sfornite di sanzione penale una serie di condotte comunque gravi. Prova di quanto sopra affermato è proprio la rilevazione straordinaria di dati giudiziari relativi all'anno 2021 promossa dalla DGSTAT del Ministero della Giustizia che ha previsto approfondimenti

complessivi del fenomeno criminale in questione tramite una griglia di reati, appositamente individuata da questa Direzione Nazionale, che abbraccia ogni forma di sfruttamento degli esseri umani in senso lato.

I reati come sopra individuati sono i seguenti:

- Art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù);
- Art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile);
- Art. 601 c.p. (tratta di persone);
- Art. 601 bis cp (traffico di organi prelevati da persona vivente);
- Art. 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi);
- Art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: cd. caporalato);
- Art. 3 e 4 legge 75/1958 (favoreggiamento, sfruttamento, induzione alla prostituzione, se sono coinvolti stranieri – indagati e persone offese);
- Art. 12 decreto legislativo 286/1998 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina).
- Art. 416 comma 6 c.p. (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati nel citato comma).

Nello specifico la tratta di esseri umani è espressamente punita nell'ordinamento italiano dall'entrata in vigore della legge 11 agosto 2003, n. 228 con la quale sono stati riscritti gli articoli del Codice penale già relativi alla riduzione in schiavitù (artt. 600, 601 e 602). Le circostanze che comportano un aumento delle pene in caso di commissione di questi delitti sono state poi modificate dalla legge n. 108 del 2010 che ha inserito nel Codice penale l'art. 602-bis.

La legge del 2003 già prevedeva l'istituzione di un Fondo per le misure anti tratta (art. 12) e uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta (art. 13).

La disciplina del traffico di esseri umani nel nostro Paese è prevalentemente frutto dell'attuazione della normativa di derivazione europea (decisione quadro 2002/629/GAI e poi direttiva 2011/36/UE) e di convenzioni internazionali.

Circa quest'ultime, con la già citata legge del 2 luglio 2010, n. 108 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di essere umani del 2005, comunemente nota come Convenzione di Varsavia.

Le definizioni delle condotte punibili a titolo di tratta sono state poi ampliate dapprima con la legge 16 marzo 2006, n. 146 recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"* e in seguito con l'adozione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, il quale ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e ha previsto anche il sequestro e la confisca di strumenti e proventi del reato di tratta (art. 7) e la possibilità di concedere protezione internazionale alle vittime (art. 11, par. 6); particolare attenzione è posta nei confronti dei minori (artt. 13-16), posto che dal decreto discende il DPCM 234/2016 ovvero il *"Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta"*.

Da ultimo due ulteriori leggi che rafforzano la tutela delle persone vittime di tratta: la legge 29 ottobre 2016, n. 199 sul nuovo reato di 'caporalato' che ha introdotto l'art. 603 bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e la Legge 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. legge Zampa).

È in via di finalizzazione anche il nuovo Piano Nazionale Antitratta 2022-2025 (PNA), previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, che si propone di definire *'strategie pluriennali di intervento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime'*.



Obiettivo strategico del nuovo PNA è quello di migliorare – in coerenza con un approccio unitario a livello europeo - la risposta nazionale al fenomeno della tratta, agendo nel rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione, in un’ottica di *mainstreaming* di genere, di tutela dei diritti dei minori, delle donne e più in generale delle categorie vulnerabili.

Il Piano sarà parte integrante di una strategia unitaria di interventi che concorrono alla definizione di un solido presidio della condizione delle vittime, in particolare donne e bambini, anche in raccordo con quanto definito nell’ambito della Strategia Nazionale per la Parità di Genere e del Piano di Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», in continuità con quanto previsto dalla legge del 15 ottobre 2013, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province*”, del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, del nuovo Piano Nazionale di prevenzione e contrasto all’abuso e sfruttamento sessuale dei minori, del V Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 (c.d. Piano Nazionale Infanzia) e del Piano approvato dalla Commissione Europea a favore dei rifugiati ucraini.

Parallelamente, il PNA lavorerà in sinergia con il Piano nazionale per l’integrazione dei titolari di protezione internazionale e il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022.

L’elaborazione del PNA 2022-2025 è stata impostata in coerenza con le quattro direttrici (*cd. four Ps*) sulle quali a livello internazionale sono improntate le strategie in materia di lotta alla tratta degli esseri umani, ossia prevenzione, persecuzione del crimine, protezione e integrazione sociale, cooperazione (*prevention, prosecution, protection, partnership*) e l’arco temporale di riferimento del Piano, allineato alla strategia europea sulla lotta alla tratta 2022-2025, riprende le stesse direttrici, allorquando individua quattro aspetti sui quali concentrare l’attenzione degli Stati Membri:

1. Ridurre la domanda che favorisce la tratta di esseri umani (*prevention*);
2. Smantellare il modello commerciale dei trafficanti, *online* e *offline* (*prosecution*);
3. Proteggere, sostenere ed emancipare le vittime, con particolare attenzione alle donne, ai minori ed alle categorie vulnerabili (*protection*);
4. Promuovere la cooperazione internazionale (*partnership*).

L’identificazione avviene attualmente in Italia avviene secondo il meccanismo di referral e delle Linee guida aggiornate al 2020 per “*L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*” elaborate nell’ambito del progetto realizzato da UNHCR e dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e a cui si aggiungono le identificazioni con modalità di *outreach* degli enti anti-tratta, prevalentemente basate sulle unità di strada, che consentono di raggiungere un numero considerevole di vittime, soprattutto donne sfruttate sessualmente. Per i MSNA come visto esiste un programma di assistenza specifico di cui alla L. n.47/2017. I soggetti abilitati a realizzare tali programmi possono essere, alternativamente, i servizi sociali degli enti locali ovvero associazioni, enti e/o altri organismi privati. Questi ultimi devono obbligatoriamente essere iscritti nell’apposita sezione (seconda) del Registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

Il decreto legislativo n. 24/2014 ha attribuito al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, individuandone il “*punto di contatto nazionale*” (art. 7), anche per la valutazione delle tendenze del fenomeno, di monitoraggio ed elaborazione di statistiche e relazioni periodiche sui risultati.

Il Dipartimento sta curando, unitamente a tutte le Amministrazioni, e gli stakeholders, la predisposizione del nuovo Piano d’azione nazionale contro la tratta degli esseri umani e il grave sfruttamento 2022- 2025.

La Governance di cooperazione interistituzionale pensata nel PNA 2022-2025 ha lo scopo di orientare e favorire la collaborazione sinergica dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti.

A livello nazionale la struttura è così articolata:

- a) Cabina di regia che, in funzione di indirizzo politico, coinvolge le Autorità politiche di riferimento di tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, coinvolte sul tema della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani;
- b) Comitato tecnico a supporto della Cabina di regia per la redazione ed attuazione del Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Il ruolo di coordinamento del livello nazionale è assicurato dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

È prevista la possibilità di costituire tavoli o gruppi di lavoro al fine di approfondire specifiche tematiche.

Inoltre, un valore aggiunto alla Governance è dato dal rapporto con le parti sociali, le associazioni e gli enti del terzo settore, le organizzazioni internazionali impegnate, unitamente a soggetti pubblici del territorio, nell'attuazione dei progetti regionali, nazionali ed europei.

Il Piano è il risultato di un lavoro condiviso, che ha visto il coinvolgimento della Cabina di Regia Nazionale (Amministrazioni centrali, Regioni e autonomie locali), del Comitato Tecnico a supporto della Cabina di Regia, delle Parti Sociali e delle principali realtà associative attive nel settore della prevenzione e del contrasto alla tratta degli esseri umani, tra le quali, le competenti Agenzie delle Nazioni Unite.

A livello territoriale, la struttura di Governance prevede un ruolo di promozione, programmazione e coordinamento degli interventi da parte delle Regioni e delle Province Autonome, anche in raccordo con gli Enti locali che dovranno garantire funzioni di coordinamento operativo e interscambio delle competenze specialistiche sulla tratta con i sistemi confinanti (minori stranieri e comunitari non accompagnati, SAI, tutele minori, Uffici dei servizi sociali per i minorenni del Ministero della giustizia, Istituti Penali per i Minorenni) .

In particolare, la Governance territoriale degli interventi sarà assicurata in ogni Regione e Provincia Autonoma da un Tavolo interistituzionale politico-tecnico per il coordinamento degli interventi regionali in materia di grave sfruttamento e tratta degli esseri umani al quale, coerentemente con gli indirizzi normativi europei e nazionali, partecipano i referenti di tutte le istituzioni e degli organismi pubblici, gli enti territoriali, i soggetti del Terzo settore e della società civile coinvolti a diverso titolo nel contrasto al fenomeno e nella tutela delle vittime.

Nell'ottica della sinergia e della collaborazione istituzionale, al fine anche di impiegare le risorse in modo mirato ed efficace, il comitato tecnico provvederà altresì a valutare le modalità di integrazione delle attività del presente Piano con quelle previste da:

- Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale (in corso di aggiornamento) (di seguito Piano integrazione).
- Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022 (di seguito Piano caporalato) e Linee-guida in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, approvate in CU il 7 ottobre 2021.
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;
- V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023;
- Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori;

La tratta degli esseri umani è un fenomeno complesso che può essere aggredito e contrastato solo agendo contemporaneamente su più leve, che tengano conto, singolarmente e complessivamente, con un approccio comprensivo e coordinato, dei molteplici aspetti che caratterizzano il fenomeno stesso. È un fenomeno, quindi, che richiede una *Governance* multilivello e multi-agenzia.

L'offerta di servizi che si è costruita nel nostro Paese attraverso l'utilizzo dei diversi canali di finanziamento, in particolare quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della L. 11 agosto 2003, n. 228 e dell'art.18 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e a seguire dal D.P.C.M. 16 maggio 2016, riflette il sistema di protezione socio-assistenziale delineato dalle norme nazionali di protezione e contrasto alla tratta, e si articola in 4 fasi principali, a cui si rifanno tutti i soggetti attuatori operativi nei diversi territori:

- Fase di contatto, emersione e tutela della persona;
- Fase di prima assistenza propedeutica ai processi di inclusione sociale;
- Fase di formazione professionale e inserimento lavorativo;
- Fase di inclusione sociale e avvio all'autonomia abitativa.

Le azioni per la lotta alla tratta di esseri umani a scopo di grave sfruttamento si muovono sostanzialmente su due canali, che ripercorrono il solco del «doppio binario» della norma italiana.

Il nostro ordinamento, infatti, si è dotato dal 1998 di un importante strumento di tutela delle vittime, l'art. 18 del Testo Unico Immigrazione, adottato con Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, che prevede la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno allo straniero sottoposto a violenza o a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la sua incolumità dovuta al tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale o a causa delle dichiarazioni rese in un procedimento penale contro i trafficanti.

Il permesso di soggiorno per “casi speciali”, sopra menzionato, può essere rilasciato sia in seguito ad una denuncia della vittima (c.d. percorso giudiziario, su proposta o previo parere del Procuratore della Repubblica) sia in assenza di questa (c.d. percorso sociale) ed è proprio in riferimento al “percorso sociale” che si parla di ‘doppio binario’ di tutela, perché la persona sfruttata è libera di decidere se esporsi o meno al rischio di ritorsione a seguito di denuncia ed indipendentemente dalla scelta, lo Stato ne garantisce la piena assistenza.

Riprendendo tale ripartizione, anche gli strumenti legali ed operativi antitratta viaggiano su due fronti. Il primo concerne più propriamente il contrasto e la repressione dei crimini legati allo sfruttamento di esseri umani, compito affidato a tutte le Forze dell'Ordine.

Il secondo concerne la prevenzione della tratta e la protezione delle vittime, ed è ovviamente di pertinenza dei servizi sociali pubblici e degli enti del privato sociale accreditati attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione (la sezione II) del registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito dall'articolo 52 del D.P.R. 334/2004 (Regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione).

Il contesto migratorio, infatti, è uno dei canali preferenziali all'interno dei quali il fenomeno della tratta si manifesta maggiormente: esso è condizionato da diversi fattori e negli ultimi anni ha avuto significativi cambiamenti (provenienza geografica, motivazioni della migrazione, rotte percorse, ecc.).

Nell'ambito del contrasto e della repressione del crimine un ruolo di assoluta rilevanza è da attribuire alle Forze dell'Ordine e alla magistratura.

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia costiera, svolgono un'azione preventiva e repressiva di assoluto rilievo attraverso attività di investigazioni di polizia giudiziaria a livello nazionale, con particolare riferimento alla ricerca e cattura dei latitanti più pericolosi ed alle organizzazioni criminali di stampo mafioso legate al traffico e al contrabbando, alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni connesse alle fenomenologie criminali più rilevanti, alla cooperazione internazionale con i paesi esteri nella lotta al crimine organizzato con reciproco scambio di informazioni e di strategie operative e procedure finalizzate a combattere i fenomeni criminosi transnazionali, al supporto, a livello tecnico-scientifico, agli organi investigativi e all'Autorità Giudiziaria nell'espletamento di indagini che richiedono l'uso di specifiche professionalità.

Da parte sua l'Autorità giudiziaria, attraverso la Direzione Nazionale Antimafia, che ha il compito di coordinare e dare impulso a tutte le indagini svolte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia, ossia a tutte le indagini contro la criminalità organizzata italiana o transazionale, e quindi anche alle indagini su *Trafficking* e *Smuggling*.

Da sottolineare anche, nell'ambito dell'assistenza e protezione, il ruolo che il Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno svolge e ha svolto nel corso di questi anni attraverso l'impegno profuso fin dai tempi della partecipazione alle attività della Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, nonché nella realizzazione dell'azione e sistema del Rimpatrio Volontario Assistito anche delle vittime di tratta e, nel corso del 2021, la costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale ed inter-agenzia per la promozione di un efficace modello di *Governance* per la pronta individuazione e presa in carico di persone portatrici di esigenze specifiche, fra le quali le persone vittime di tratta, sin dal momento dell'arrivo sul territorio nazionale e per tutte le fasi dell'accoglienza.

Con maggiore dettaglio, l'obiettivo del gruppo è quello di favorire la promozione di un coordinamento centrale e di *Governance* tra attori chiave nella gestione degli arrivi e, in particolare, della rilevazione dei casi di persone portatrici di esigenze specifiche.

Sempre nell'ambito del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, è da segnalare anche l'attività della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, che coordina il lavoro delle Commissioni e Sezioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione internazionale, quali principali Autorità segnalanti casi di potenziali vittime di tratta attraverso un consolidato meccanismo di *Referral* agli enti deputati alla loro protezione.

Anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della Salute partecipano alla protezione delle vittime di tratta e sfruttamento.

Il Ministero del Lavoro contribuisce alla protezione delle vittime di tratta e sfruttamento sia in un'ottica di prevenzione che di contrasto e reinserimento delle vittime in relazione alle proprie competenze in tema di programmazione dei flussi, anche in cooperazione bilaterale con i Paesi di origine, di promozione di iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, di coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo.

Inoltre, la Direzione Generale dell'Immigrazione cura la tenuta del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (ex. Art. 42 del TU Immigrazione) e coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di soggiorno dei Minori Stranieri Non Accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente e provvede, con riferimento ai minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Infine coordina, con funzioni di segreteria, le attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, e le attività dei relativi Gruppi di lavoro, curando anche la gestione ed il monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato. Il Ministero della Salute, infine, svolge un ruolo di indirizzo finalizzato a rendere uniforme l'assistenza alle vittime di tratta su tutto il territorio nazionale riguardo alle cure mediche che il nostro Paese è in grado di assicurare e le modalità con cui queste vengono erogate, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e tenendo conto delle problematiche di genere (es. donne in stato di gravidanza o vittime di violenza, minori... – D.lgs.286/98 art. 35, comma 3).

Anche le Regioni, Province Autonome ed Enti locali hanno consolidato nel tempo le politiche sociali e sanitarie a favore delle diverse categorie di persone svantaggiate, ed è cresciuta negli anni anche la loro partecipazione diretta al sistema nazionale di interventi anti-tratta, in particolare nel ruolo di enti promotori dei progetti per l'attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui al DPCM 16 maggio 2016, finanziati con Bandi adottati dal DPO.

Le Regioni sono impegnate direttamente anche nelle progettazioni finanziate nell'ambito del Piano nazionale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura.

Mentre alcune Regioni hanno già consolidato in questi anni le *expertise* in materia, a partire dal 2022 tutte le Regioni e le Province Autonome si renderanno protagoniste nell'attuazione delle “*Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*” approvate in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021, che assegnano un ruolo decisivo (identificazione formale delle vittime) ai sistemi operativi coinvolti nell'attuazione del Programmi di assistenza ed integrazione sociale per le vittime di tratta e sfruttamento ex art. 18 D.lgs.286/98 ed ex art. 13 L. 28/2003.

Nel nuovo PNA si è data importanza anche alla competenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia di programmazione degli interventi sociali, sanitari, del lavoro e della formazione professionale, perché si ritiene essere un fattore decisivo rispetto al fondamentale tema della integrazione delle diverse azioni e delle differenti linee di finanziamento a favore delle categorie di utenti più vulnerabili.

Allo stesso modo, la funzione di coordinamento degli interventi è cruciale per favorire la definizione di sistemi multi-agenzia in raccordo con gli altri soggetti istituzionali che operano in materia (Procure, Prefetture, Questure, Ispettorati del Lavoro, organi di vigilanza Tribunale – Sezione protezione internazionale e Sezione Lavoro - Commissioni Territoriali per la protezione internazionale) nonché con gli enti locali, con gli altri attori del territorio, e con il Terzo Settore.

Infine, la rete di accoglienza, inclusione e integrazione SAI che coinvolge principalmente gli Enti locali in qualità di titolari dei progetti, ha interessato in questi anni un numero significativo di Comuni, soprattutto delle grandi città, nelle quali, grazie anche al lavoro capillare di ANCI, sono state realizzate operativamente diverse attività sul territorio, garantendo, oltre all'accoglienza materiale (vitto e alloggio) attività di accompagnamento sociale finalizzate all'accesso ai servizi locali dei beneficiari della misura.

I progetti sono calibrati in ragione della vulnerabilità (persone disabili o con problemi di salute, vittime di tortura o di violenza, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza, soggetti appartenenti al mondo LGBTIQ+) e molta attenzione è riservata ai minori stranieri non accompagnati. In attuazione del DPCM 16 maggio 2016, recante “*Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18*”, dal 2017 ad oggi sono stati attivati in Italia n. 21 Progetti Anti tratta gestiti dal privato sociale o in collaborazione tra pubblico/privato, finanziati con bandi adottati dal Dipartimento per le pari opportunità.

Negli anni tali progettualità hanno realizzato e consolidato una proficua rete di collaborazioni, la cd. Rete Nazionale Anti tratta. *Trait d'union* dell'intera struttura territoriale dei progetti è il Numero Verde Anti tratta, con il numero 800 290 290, istituito nel 2000 dal Dipartimento Pari Opportunità, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, gratuito, anonimo e che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue. Nell'ambito degli interventi a favore della tratta, il Numero Verde, finanziato interamente dal DPO, è una Piattaforma nazionale della società civile, che convocata periodicamente, costituisce una sede istituzionale pubblica di confronto e di scambio di indicazioni e informazioni. In qualità di postazione nazionale, il Numero Verde, deve provvedere alle azioni di seguito indicate:

raccolta delle telefonate provenienti da tutto il territorio nazionale;

prima lettura della richiesta;

azione di “filtro” consistente nell'identificazione delle telefonate non pertinenti;

deviazione delle telefonate pertinenti ai progetti con competenza territoriale rispetto all'area geografica di provenienza della chiamata;  
coordinamento dell'attività di "messa in rete nazionale" delle accoglienze e dei trasferimenti delle vittime tra i diversi progetti;  
monitoraggio dell'attività di emersione a livello nazionale.

La Piattaforma in esame, strutturando prassi e procedure di raccolta dati, di segnalazione e attivazione delle reti, di invio e trasferimento dell'utenza ai progetti territoriali, è l'unico dispositivo che consente alle operatività delle reti territoriali presenti sui territori di mantenere da una parte la propria autonomia e specificità operativa e metodologica e dall'altra di operare all'interno di un quadro e di una strategia unica orientata alla tutela dei diritti umani e al lavoro di rete multi agenzia.

Oltre ad avere funzioni di emersione e segnalazione, il Numero Verde riveste una funzione pubblica di gestione e di raccolta dati anche a mezzo della detenzione e dello sviluppo di informazioni, oggi sempre più impegnato, in posizione di terzietà rispetto alle progettualità in corso, a svolgere azione di sistema, raccogliendo, in particolare, i dati e gli interventi con il sistema di raccolta denominato SIRIT (Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta), sulle evidenze che necessitano di essere fortemente implementate e sviluppate anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dal GRETA e dagli organismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa e degli altri organismi internazionali quali OSCE.

Il monitoraggio del PNA avverrà attraverso la costituzione di gruppi di lavoro da costituirsi nell'ambito del Comitato tecnico.

Nello specifico, gli obiettivi del monitoraggio saranno:

- esaminare in modo comprensivo i risultati raggiunti nella realizzazione delle azioni previste dal Piano, valorizzando i risultati raggiunti e gli interventi effettuati a livello nazionale, regionale e locale anche in relazione ai bisogni e ai fenomeni emergenti segnalati nel Piano di azione;
- rilevare dati quantitativi e qualitativi che permettano di avere indicazioni utili per un'analisi delle condizioni delle vittime di tratta;
- identificare esperienze significative e aree di maggiore criticità in relazione alla diversa tipologia delle azioni individuate nel Piano;
- dare un supporto alle attività decisionali, a qualsiasi livello le stesse siano collocate.

Dal punto di vista metodologico saranno previsti gruppi di lavoro per ognuna delle direttrici del Piano. I gruppi raccoglieranno informazioni qualitative e quantitative sugli interventi previsti (anche tramite l'audizione di testimoni chiave o rappresentanti di istituzioni e associazioni ritenuti utili per l'inquadramento degli argomenti), esamineranno le informazioni disponibili, condivideranno gli esiti individuando criticità e prospettive di sviluppo e metteranno a punto schede di monitoraggio del Piano.

Si dovrà tracciare, da un lato, l'operato istituzionale e, dall'altro, gli esiti di questo per quanto previsto da ciascuna azione.

L'analisi delle diverse azioni e del loro impatto consentirà di individuare le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo deve perseguire per sviluppare un'adeguata politica per la tutela delle vittime di tratta e per contrastare in modo efficace il fenomeno. Il monitoraggio del PNA rappresenterà quindi un valido percorso da seguire per l'esame delle criticità che investono il mondo del contrasto alla tratta degli esseri umani, l'individuazione dei punti di forza e la formulazione di proposte per le aree di interesse da porre al centro del futuro Piano di azione.

Quanto alla Rilevazione, organizzazione e sistematizzazione dei dati statistici di riferimento, sarà avviato il monitoraggio previsto dall'art. 7 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 a cura del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvalga dei dati non soltanto degli enti che realizzano i programmi di assistenza ex art. 18 D.lgs.286/98, ma altresì, come in effetti previsto, di quelli delle diverse Amministrazioni coinvolte, quali il Ministero dell'Interno, della Giustizia, della Salute e l'ISTAT.

Si pensa ad un sistema *data warehouse* complessivo e che raccoglierà informazioni relative a produzione di report di analisi qualitativa sulla tratta atti a monitorare l'analisi dei mutamenti delle

forme della tratta, l'analisi dei cambiamenti dei meccanismi di reclutamento, l'analisi finalizzate alla comprensione del diverso ruolo della vittima nel tempo, rassegna delle politiche intraprese, incluse le campagne di sensibilizzazione per disincentivare la domanda e sull'utilizzo del meccanismo di *Referral*, l'analisi dei possibili percorsi di uscita dalla tratta attraverso i dati delle associazioni e dei permessi di soggiorno, delle imprese, degli uffici atti all'incrocio di domanda e offerta, predisposizione di strumenti atti a monitorare le azioni legislative, operative, politiche intraprese, utili per gli *stakeholders* ai fini della valutazione dell'efficacia delle azioni stesse.

#### Recente giurisprudenza

Delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen –

Cass.pen., Sez. V, 16.3.2022, n. 17095  
Cass.pen., Sez. IV, 10.3.2022, n. 24388  
Cass.pen., Sez. IV, 18.1.2022, n. 3554  
Cass.pen., Sez. IV, 11.11.2021, n. 7861  
Cass.pen., Sez. IV, 11.11.2021, n. 7857  
Cass. Pen., Sez. IV, 11/11/2021, n. 45615  
Cass.pen., Sez. IV, 12.05.2021, n. 25756  
Cass.pen., Sez. IV, 12.5.2021, n. 25083  
Cass.pen., Sez. IV, 16.3.2021, n. 24441  
Cass.pen., Sez. IV, 09.03.2021, n. 10554  
Tribunale Milano, Sez. lavoro, 20.4.2022. n.1018

Delitti di cui agli artt. 600-601-601 bis-602 cod. Pen:

Cass.pen., Sez. V, 21.3.2022, n. 18726  
Cass.pen., Sez. III, 21.1.2022, n. 20710  
Cass.pen., Sez. I, 14.12.2021, n. 7140  
Cass.pen., Sez. I, 7.2.2022, n. 1025  
Cass. pen., Sez. I, 25.06.2021, n. 33708  
Cass.pen., Sez. I, 7.4.2021, n. 28101

**13. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate nel proprio paese in relazione alle seguenti raccomandazioni formulate nella seconda relazione di valutazione del GRETA:**

- **sviluppare e mantenere un sistema statistico completo e coerente sulla tratta di esseri umani , raccogliendo dati statistici affidabili sulle misure volte a proteggere e promuovere i diritti delle vittime, nonché sulle indagini, l'azione penale e l'aggiudicazione dei casi di tratta di esseri umani;**
- **misure legislative, amministrative, educative, sociali, culturali o di altro tipo per scoraggiare la domanda di servizi delle persone vittime della tratta, per tutte le forme di sfruttamento;**

- **adottare in via prioritaria un meccanismo nazionale di segnalazione per i minori vittime della tratta che tenga conto delle circostanze e delle esigenze particolari dei minori vittime, coinvolga specialisti dell'infanzia e garantisca che l'interesse superiore del minore sia la considerazione principale in tutti i procedimenti relativi alle vittime minorenni e ai minori a rischio;**
- **evalutare le esigenze di finanziamento dei programmi di assistenza alle vittime e adattare le rispettive risorse, garantendo che vi siano alloggi sufficienti per donne, uomini e vittime della tratta;**
- **rivedere la legislazione al fine di garantire che il periodo di recupero e di riflessione sia specificamente definito dalla legge, come previsto all'articolo 13 della Convenzione, e che a tutte le possibili vittime straniere della tratta sia offerto un periodo di recupero e riflessione;**
- **garantire che il rimpatrio delle vittime della tratta di esseri umani sia effettuato nel debito rispetto dei loro diritti, della loro sicurezza e della loro dignità, compreso il diritto al non respingimento (articolo 40, paragrafo 4, della Convenzione) e, nel caso dei minori, nel pieno rispetto del principio dell'interesse superiore del minore.**

Negli ultimi anni, l'Italia si è fortemente impegnata nel contrasto allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e nella promozione del lavoro dignitoso. Il superamento di condizioni di lavoro lesive della dignità umana e la prevenzione sono le principali priorità di questa strategia. Questi sforzi possono essere letti anche per i loro effetti sullo scoraggiamento della domanda di servizi delle persone trafficate, che è aumentata significativamente nel lungo periodo.

A seguire politiche, iniziative e misure legislative coerenti in cui è coinvolto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS):

Il Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura (2020 - 2022), approvato il 20 febbraio 2020, definisce la strategia nazionale il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura. È il risultato di un'azione coordinata tra gli attori istituzionali a livello nazionale e locale, nonché del dialogo con i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle organizzazioni non governative che, insieme, fanno parte del "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" (Tavolo Caporalato).

Il Tavolo - istituito nel dicembre 2018 e presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - è l'organismo di coordinamento a livello nazionale responsabile per l'indirizzo, la programmazione delle attività istituzionali, e per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano Triennale.

A supporto delle attività del Tavolo è stata istituita una Segreteria tecnica presso la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro. Questa struttura si avvale dell'assistenza tecnica dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Commissione Europea.

Il Piano si basa su diverse linee di intervento, ricondotte all'interno di un disegno unitario che si traduce in un'azione sinergica e trasversale, basata sulla cooperazione interistituzionale, fondato sulla legalità e sulla dignità del lavoro, come anche sul potenziamento degli investimenti nelle filiere agroalimentari.

La strategia di attuazione del Piano si articola in tre fasi: la prima, si concentra sull'analisi delle cause e degli effetti del fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, la seconda fase è incentrata



su interventi di natura emergenziale nelle aree geografiche più a rischio di sfruttamento, mentre la terza e ultima fase comprende azioni politiche di sistema che coprono l'intero territorio nazionale.

Quest'ultima fase è organizzata intorno a quattro priorità: prevenzione, vigilanza e contrasto al fenomeno, protezione e assistenza e reinserimento lavorativo e sociale.

Per ogni priorità, il Piano delinea azioni strategiche (dieci azioni in totale, di cui sette dedicate alla prevenzione), che coinvolgono, in un modello di governance multilivello, le diverse amministrazioni a livello centrale, regionale e locale.

Per l'attuazione delle politiche del Piano sono stati inizialmente istituiti dalla legge sei Gruppi di lavoro. Ogni Gruppo è presieduto da un'istituzione capofila con un mandato su un'area politica specifica e comprende rappresentanti di altre istituzioni, parti sociali, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative. Ciascun gruppo ha dato il proprio contributo al Piano, ha analizzato le criticità rispetto al proprio ambito di competenza, ha proposto azioni prioritarie di intervento ed ha individuato i mezzi per farvi fronte. In particolare, le attività del Gruppo coordinato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Comando Carabinieri tutela del lavoro si sono concentrate sulla prevenzione, sulla vigilanza e sul contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, il Gruppo coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha dedicato la propria attività ad interventi sulla filiera produttiva agroalimentare e sui prezzi dei prodotti agricoli, le attività del Gruppo coordinato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro si sono concentrate sull'intermediazione del lavoro e in particolare sul rafforzamento del ruolo dei Centri per l'impiego.

Con il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e di rappresentanti della Cabina di Regia, è stato trattato il tema della Rete del lavoro agricolo di qualità. Due Gruppi di lavoro si sono occupati rispettivamente di trasporti - coordinati dalla Regione Basilicata, in quanto le Regioni hanno una competenza esclusiva in questo settore - e di edilizia abitativa, coordinati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, alla luce del ruolo che gli Enti locali rivestono in materia di accoglienza.

Nel corso del 2021, altri due Gruppi di lavoro sono stati attivati direttamente dalla DG Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro per affrontare le questioni relative alla protezione e all'assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo e al loro reinserimento sociale e lavorativo. Nell'ambito del lavoro del gruppo dedicato alla protezione e all'assistenza delle vittime, sono state sviluppate le prime "Linee guida nazionali per l'identificazione, la protezione e l'assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura".

Sono state elaborate da un gruppo multidisciplinare, coordinato dalla DG per l'Immigrazione e le Politiche di Integrazione, composto da rappresentanti delle Amministrazioni nazionali e regionali, dell'Autorità per il Piano Nazionale Anti-Tratta, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, delle organizzazioni internazionali, dell'ente gestore del Sistema di Accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria e delle organizzazioni della società civile impegnate nella protezione e nel supporto alle vittime. Nell'ottobre 2021, le Linee Guida sono state approvate dalla Conferenza Unificata (Conferenza dei Rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti Locali). Le Linee guida raccomandano l'adozione di un Meccanismo di Referral multilivello in questo campo, forniscono una definizione di vittima di sfruttamento lavorativo in base al quadro giuridico, individuano un insieme minimo di procedure e standard comuni per tutte le fasi (dall'identificazione, alla protezione e all'assistenza), si concentrano su specifici gruppi vulnerabili, rappresentati dai lavoratori migranti, compresi quelli in condizione di irregolarità di soggiorno, raccomandano una campagna nazionale di informazione e formazione rivolta a tutti i servizi pubblici e agli stakeholder interessati.

Nel 2022, le attività svolte dai due Gruppi di lavoro promossi dalla DG per l'Immigrazione e le Politiche di Integrazione sono state ufficialmente riconosciute e unificate per legge in un unico Gruppo di lavoro incentrato su "protezione, assistenza, inclusione lavorativa e sociale delle vittime di sfruttamento lavorativo".

Diversi progetti sono in corso di attuazione nell'ambito del Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo:

- SU.PRE.ME (30 milioni € a valere sui Fondi emergenziali FAMI 2014 - 2020) che prevede interventi di emergenza nelle cinque Regioni meridionali più colpite dal fenomeno (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia).

- PIU' SUPREME (20 milioni € a valere sul PON Inclusion - FSE 2014 - 2020) che prevede percorsi di accompagnamento all'autonomia per cittadini di Paesi terzi, vittime di sfruttamento, nelle stesse Regioni target del progetto SU.PRE.ME.

- ALT CAPORALATO (3 milioni di euro a valere sul Fondo Nazionale Politiche Migratorie) che interviene nelle Regioni centrali e settentrionali. Le attività del progetto si sono basate su una collaborazione stabile tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni-OIM, fortemente sostenuta dalla DG Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro.

Mediatori interculturali qualificati dell'OIM sono stati coinvolti durante le visite di ispezione del lavoro per facilitare la comunicazione e favorire l'instaurarsi di relazioni di fiducia con i lavoratori e le potenziali vittime. Il modello multi-agenzia prevede il coordinamento con le autorità locali (Procure e Prefetture) e altri organi di controllo (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ASL...).

Inoltre, a seguito della pubblicazione, nel 2019, di un Avviso da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro (Avviso pubblico 1/2019), sono stati finanziati **16 progetti** con attività nel campo della prevenzione, dell'inclusione sociale e lavorativa delle vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, promuovendo partenariati a livello locale con le parti sociali, gli attori istituzionali e il terzo settore. Le principali attività svolte sono: *outreach* (One Stop-Shop, unità mobili, info point); formazione professionale e inserimento lavorativo, piattaforme di incontro tra domanda e offerta di lavoro, mediazione interculturale, assistenza legale e *case management*; campagne di sensibilizzazione verso i principali attori/stakeholder nel campo della lotta allo sfruttamento lavorativo.

Nel 2021 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha promosso un'azione transnazionale nel settore dei trasporti supportata dall'Autorità Europea del Lavoro (ELA), sia in termini di logistica e servizi di interpretariato che di rapporti tra i diversi Stati membri coinvolti.

In particolare, l'attività ispettiva - scaturita da una segnalazione presentata all'Ispettorato dall'Ambasciata di Romania in Italia e le cui indagini sono ancora in fase di definizione - ha coinvolto gli Ispettorati italiano, rumeno, belga e slovacco, nonché la Guardia di Finanza e la Polizia Stradale italiane.

A partire dal 2020, la pianificazione e la gestione delle quote di ingresso in Italia per i lavoratori stagionali nel settore agricolo sta coinvolgendo più attivamente le associazioni di datori di lavoro.

In particolare, alcune quote sono gestite direttamente dalle rappresentanze dei datori di lavoro, che provvedono al monitoraggio della manodopera e assicurano i controlli per prevenire situazioni di irregolarità.

La Direttiva europea (n. 633 del 2019) sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nel settore agricolo e alimentare è stata attuata con il Decreto legislativo n. 198/2021; questo decreto vieta le offerte al doppio ribasso nelle aste su piattaforme elettroniche che sminuiscono il valore dei beni agricoli; rafforza la sorveglianza per evitare la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari a prezzi nettamente inferiori ai costi di produzione.

Gli incentivi per i contratti di filiera sono accompagnati da misure per facilitare l'accesso delle imprese agricole alle risorse disponibili nell'ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0, anche attraverso i consorzi di cui le imprese fanno parte.

L'obiettivo attuale nell'ambito della lotta allo sfruttamento lavorativo è quello di estendere gli sforzi a tutti i settori, in particolare a quelli che registrano i più alti tassi di irregolarità (ad esempio, il lavoro

domestico e di cura, l'edilizia, il turismo e il lavoro che si svolge su piattaforme online -gig economy). A tal fine, nel 2021, la Direzione Generale dell'Immigrazione ha lanciato un Avviso volto a sostenere interventi regionali e transregionali per affrontare lo sfruttamento del lavoro, in tutti i settori economici. Il bando era aperto alle Regioni del Centro e del Nord.

L'iniziativa è sostenuta dal PON Inclusion 2014-2020 del FSE e dal Programma Operativo Complementare (POC) per un importo complessivo di 45 milioni di euro. I progetti ammissibili realizzeranno le seguenti azioni: *capacity building* e formazione delle istituzioni locali nel campo dell'identificazione, della protezione e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo, misure per facilitare l'integrazione lavorativa delle vittime, servizi di inclusione sociale e di welfare (percorsi di assistenza personalizzati, alloggio, trasporti, ecc;).

Nel 2022 è stato istituito presso il Ministero del Lavoro il Tavolo tecnico per la progettazione del Piano nazionale di lotta al lavoro sommerso. È composto da rappresentanti delle istituzioni, a livello centrale e locale, delle forze dell'ordine e da esperti di comprovata esperienza nel settore.

Il Piano nazionale di lotta al lavoro sommerso, che sarà approvato ufficialmente entro la fine del 2022, rientra tra le priorità strategiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR. Il prossimo Piano nazionale delineerà una strategia adeguata per qualificare e incrementare le attività ispettive; proporrà misure e metodi concreti per identificare e assistere i lavoratori in condizioni di lavoro irregolare; favorirà il dialogo e la cooperazione con le parti sociali.

La formazione del personale di polizia preposto all'investigazione della tratta di persone ha riguardato anche un peculiare profilo: quello delle vittime minorenni. È stato, infatti, finalizzato a rafforzare la prevenzione e la lotta contro la tratta dei minori attraverso lo sviluppo di collaborazioni fra attori pubblici e privati e di buone pratiche nell'identificazione e supporto dei minori vittime o a rischio di tratta e grave sfruttamento in Europa, in specie negli Stati Membri.

È stata sviluppata una metodologia basata sui diritti dei minori, individuando i criteri di riconoscibilità (“indicatori”) delle vittime minorenni di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento, configurando anche specifici profili soggettivi, allo scopo di monitorare il fenomeno e definire soluzioni comuni (*best practices*) da adottare per la prima valutazione a fini di identificazione e la prima “presa in carico” delle vittime, in ciò coinvolgendo anche una serie di altri soggetti attivi sul territorio.

Sono stati elaborati manuali di formazione basati su una metodologia condivisa, nonché procedure operative *standard* per lo sviluppo di buone pratiche per l'identificazione, il supporto e l'assistenza volte alla protezione dei minori, a disposizione di tutte le Istituzioni coinvolte (magistratura, forze dell'ordine e attori privati).<sup>9</sup>

### Parte III - Statistiche sulla TRATTA di esseri umani

14. Si prega di fornire le seguenti statistiche, **per anno a partire dal 2015**, ove disponibili disaggregate come indicato di seguito:

- Numero di presunte vittime e vittime identificate della tratta di esseri umani nel senso di essere state riconosciute da un'istituzione statale o da una ONG incaricata come titolari dei diritti ai servizi previsti dalla Convenzione (con ripartizione per sesso, età, nazionalità, forma di sfruttamento, tratta interna o transnazionale e organismo che le ha identificate).

---

<sup>9</sup>[https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/procedure-operative-standard-identificazione-di-minori-vittime-di-tratta-e-sfruttamento\\_0.pdf](https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/procedure-operative-standard-identificazione-di-minori-vittime-di-tratta-e-sfruttamento_0.pdf)

<sup>1</sup><https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/saper-riconoscere-minorenni-vittime-di-tratta-e-sfruttamento-italia.pdf>

- Numero di vittime di TRATTA identificate nell'ambito della procedura di asilo (disaggregate per sesso, età, nazionalità, forma di sfruttamento).
- Numero di vittime di TRATTA di esseri umani che hanno ricevuto assistenza (disaggregati per sesso, età, nazionalità, forma di sfruttamento, tratta interna o transnazionale).
- Numero di bambini vittime di THB che sono stati nominati tutori legali.
- Al numero di vittime della tratta di esseri umani è stato concesso un periodo di recupero e riflessione (disaggregato per sesso, età, nazionalità, forma di sfruttamento).
- Numero di vittime di THB a cui è stato concesso un permesso di soggiorno, con l'indicazione del tipo di permesso e della sua durata (disaggregato per sesso, età, nazionalità, forma di sfruttamento).
- Numero di persone cui è stato concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria/complementare per motivi di esseri vittime della tratta di esseri umani (disaggregati per sesso, età, nazionalità, forma di sfruttamento).
- Numero di vittime di THB che hanno chiesto un risarcimento, a cui è stato concesso un risarcimento e che hanno effettivamente ricevuto un risarcimento (disaggregato per sesso, età, nazionalità, forma di sfruttamento, con l'indicazione se il risarcimento è stato fornito dall'autore del reato o dallo Stato e l'importo concesso).
- Numero di vittime di THB che hanno ricevuto un'altra forma di sostegno finanziario dallo Stato, con l'indicazione dell'importo ricevuto.
- Numero di vittime di THB che hanno ricevuto il patrocinio a spese dello Stato gratuito.
- Numero di vittime di THB che sono state rimpatriate o rimpatriate da/per il tuo paese (disaggregate per sesso, età, paese di destinazione, forma di sfruttamento).
- Numero di indagini sui casi di tratta di esseri umani (disaggregati per tipo di sfruttamento, con indicazione del numero di vittime interessate).
- Numero di azioni penali nei casi di tratta di esseri umani (disaggregato per tipo di sfruttamento, con indicazione del numero di vittime e imputati interessati).
- Numero di condannati per reati di tratta di esseri umani (disaggregati per sesso, età, nazionalità, forma di sfruttamento).
- Numero di condanne per THB, con l'indicazione della forma di sfruttamento, se la vittima era adulta o minorenne, il tipo e la durata delle pene e se sono state effettivamente applicate o sospese.
- Numero di sentenze in casi di TRATTA di esseri umani che hanno portato alla confisca di beni.
- Numero di condanne di persone giuridiche per THB.

Dati SIRIT



3) Number of presumed victims and identified victims of THB in the sense of having been recognised by a state institution or mandate NGO as bearers of rights to services provided for by the Convention

2017			2018			2019			2020			2021		
SEX	number	%	SEX	number	%	SEX	number	%	SEX	number	%	SEX	number	%
Female	1392	85,2	Female	2626	89,5	Female	2639	82,9	Female	1392	79,7	Female	1296	72,0
Male	225	14,2	Male	282	9,5	Male	470	14,9	Male	302	17,2	Male	458	25,5
transsexual	9	0,6	transsexual	25	0,9	transsexual	37	1,2	transsexual	57	3,0	transsexual	45	2,5
<b>TOTAL</b>	<b>1586</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2934</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3146</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1746</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1799</b>	<b>100,0</b>

2017			2018			2019			2020			2021		
AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%
Adults	1391	87,7	Adults	2761	94,1	Adults	3076	97,8	Adults	1710	97,9	Adults	1737	96,6
Minors	195	12,3	Minors	173	5,9	Minors	70	2,2	Minors	36	2,1	Minors	62	3,4
<b>TOTAL</b>	<b>1586</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2934</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3146</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1746</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1799</b>	<b>100,0</b>

2017			2018			2019			2020			2021		
NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%
Nigeria	1224	77,2	Nigeria	2414	82,3	Nigeria	2385	75,8	Nigeria	1228	70,3	Nigeria	1077	59,9
Bangladesh	53	3,3	Ivory Coast	62	2,1	Ivory Coast	100	3,2	Pakistan	59	3,4	Pakistan	130	7,2
Romania	49	3,1	Morocco	55	1,9	Bangladesh	71	2,3	Ivory Coast	38	2,2	Ivory Coast	68	3,8
Morocco	32	2,0	Bangladesh	44	1,5	Senegal	48	1,5	Brazil	35	2,0	Bangladesh	46	2,6
Ivory Coast	28	1,8	Romania	41	1,4	Gambia	47	1,5	Senegal	33	1,9	Tunisia	46	2,6
China	17	1,1	Camerun	27	0,9	Pakistan	43	1,4	Morocco	28	1,6	Morocco	44	2,4
Ukraine	17	1,1	Albania	24	0,8	Morocco	41	1,3	Bangladesh	27	1,5	Senegal	41	2,3
Senegal	16	1,0	Pakistan	24	0,8	Camerun	39	1,2	Romania	24	1,4	Brazil	32	1,8
Albania	15	0,9	Senegal	23	0,8	Ghana	37	1,2	Ghana	22	1,3	Gambia	31	1,7
Gambia	15	0,9	Gambia	21	0,7	Mali	31	1,0	Morocco	22	1,3	Romania	27	1,5
Ghana	14	0,9	Ghana	20	0,7	Romania	30	1,0	Tunisia	22	1,3	Mali	22	1,2
Pakistan	13	0,8	Bulgaria	17	0,6	Tunisia	24	0,8	Mali	18	1,0	Albania	20	1,1
Camerun	11	0,7	Colombia	13	0,4	Guinea	23	0,7	Bulgaria	16	0,9	Camerun	18	1,0
Guinea	8	0,5	China	13	0,4	Colombia	16	0,5	Albania	15	0,9	Colombia	17	0,9
Mali	8	0,5	Tunisia	12	0,4	Philippines	16	0,5	Peru	15	0,9	Ghana	17	0,9
Brazil	7	0,4	Brazil	11	0,4	Albania	15	0,5	Camerun	14	0,8	Moldova	17	0,9
Bulgaria	6	0,4	Guinea	9	0,3	Tunisia	15	0,5	Colombia	14	0,8	China	16	0,9
Somalia	6	0,4	Ukraine	9	0,3	Ukraine	13	0,4	China	9	0,5	Guinea	15	0,8
Colombia	4	0,3	China	8	0,3	Egypt	12	0,4	Moldova	9	0,5	Somalia	14	0,8
India	4	0,3	Burkina Faso	7	0,2	Bulgaria	10	0,3	Ukraine	9	0,5	Algeria	11	0,6
Tunisia	4	0,3	India	7	0,2	China	10	0,3	Guinea	8	0,5	India	9	0,5
Italy	3	0,2	Peru	7	0,2	India	9	0,3	Venezuela	7	0,4	Bulgaria	8	0,4
Moldova	3	0,2	Sierra Leone	7	0,2	Sierra Leone	9	0,3	Philippines	6	0,3	Peru	8	0,4
Afghanistan	2	0,1	Somalia	5	0,2	Somalia	8	0,3	India	6	0,3	Venezuela	8	0,4
Cuba	2	0,1	Liberia	4	0,1	Italy	8	0,3	Togo	5	0,3	Egypt	6	0,3
Egypt	2	0,1	Thailandia	4	0,1	Kirghizistan	8	0,3	Algeria	4	0,2	Serbia	4	0,2
Guinea-Bissau	2	0,1	Tojo	4	0,1	Somalia	8	0,3	Kenya	4	0,2	Benin	3	0,2
Paraguay	2	0,1	Italia	3	0,1	Kenya	7	0,2	Democratic Republic of Congo	4	0,2	Iraq	3	0,2
Czech Republic	2	0,1	Moldova	3	0,1	Moldova	7	0,2	Somalia	4	0,2	Malta	3	0,2
Serbia	2	0,1	Niger	3	0,1	Guinea-Bissau	5	0,2	Argentina	3	0,2	Italy	3	0,2
Hungary	2	0,1	Serbia	3	0,1	Peru	4	0,1	Burkina Faso	3	0,2	Ukraine	3	0,2
Bosnia Herzegovina	1	0,1	Egypt	2	0,1	Tojo	4	0,1	Cuba	3	0,2	Georgia	2	0,1
Ecuador	1	0,1	Eritrea	2	0,1	Liberia	3	0,1	Congo Republic	3	0,2	Liberia	2	0,1
Eritrea	1	0,1	Etiochia	2	0,1	Democratic Republic of Congo	3	0,1	Dominican Republic	3	0,2	Niger	2	0,1
Philippines	1	0,1	Philippines	2	0,1	Russia	3	0,1	Argentina	3	0,2	Democratic Republic of Congo	2	0,1
Iraq	1	0,1	Kenya	2	0,1	Algeria	2	0,1	Guinea-Bissau	2	0,1	Togo	2	0,1
Kirghizistan	1	0,1	Venezuela	2	0,1	Angola	2	0,1	Liberia	2	0,1	Turchia	2	0,1
Libia	1	0,1	Algeria	1	0,0	Cuba	2	0,1	Spagna	2	0,1	Afghanistan	1	0,1
Peru	1	0,1	Benin	1	0,0	Iran	2	0,1	Thailandia	2	0,1	Argentina	1	0,1
Poland	1	0,1	Croazia	1	0,0	Niger	2	0,1	Angola	1	0,1	Bosnia Herzegovina	1	0,1
Congo Republic	1	0,1	Dominica	1	0,0	Congo Republic	2	0,1	Armenia	1	0,1	Burkina Faso	1	0,1
Russia	1	0,1	El Salvador	1	0,0	Dominican Republic	2	0,1	Cile	1	0,1	Eritrea	1	0,1
Sierra Leone	1	0,1	Estonia	1	0,0	Serbia	2	0,1	Ecuador	1	0,1	Philippines	1	0,1
Venezuela	1	0,1	Gabon	1	0,0	Uganda	2	0,1	Dominican Republic	1	0,1	Nepal	1	0,1
			Georgia	1	0,0	Uganda	2	0,1	Grecia	1	0,1	Paraguay	1	0,1
			Libia	1	0,0	Venezuela	2	0,1	Kirghizistan	1	0,1	Czech Republic	1	0,1
			Malawi	1	0,0	Armenia	1	0,0	Libia	1	0,1	Congo Republic	1	0,1
			Myanmar (Birmanial)	1	0,0	Benin	1	0,0	Mauritania	1	0,1	Sierra Leone	1	0,1
			Poland	1	0,0	Bosnia Herzegovina	1	0,0	Mauritius	1	0,1	Sri Lanka	1	0,1
			Democratic Republic of Congo	1	0,0	Burundi	1	0,0	Nicaragua	1	0,1	Sri Lanka	1	0,1
			Czech Republic	1	0,0	Costa Rica	1	0,0	Niger	1	0,1	Sri Lanka	1	0,1
			Congo Republic	1	0,0	Ecuador	1	0,0	Serbia	1	0,1	Sri Lanka	1	0,1
			Dominican Republic	1	0,0	El Salvador	1	0,0	Sierra Leone	1	0,1	Sri Lanka	1	0,1
			Hungary	1	0,0	Guinea Equatoriale	1	0,0	Sri Lanka	1	0,1	Sri Lanka	1	0,1
			Uruguay	1	0,0	Iran	1	0,0	Swaziland	1	0,1	Sri Lanka	1	0,1
					Montenegro	1	0,0					Sri Lanka	1	0,1
					Nepal	1	0,0					Sri Lanka	1	0,1
					Turchia	1	0,0					Sri Lanka	1	0,1
					<b>TOTAL</b>	<b>3146</b>	<b>100,0</b>					<b>TOTAL</b>	<b>1799</b>	<b>100,0</b>

2017			2018			2019			2020			2021		
FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	745	47,0	Sexual	1123	38,3	Sexual	955	30,4	Sexual	588	33,7	Sexual	584	32,5
Destined to exploitation	439	27,7	Destined to exploitation	1109	37,8	Potential victims of trafficking	860	27,3	Potential victims of trafficking	464	26,6	Potential victims of trafficking	407	22,6
Labor exploitation	136	8,6	Potential victims of trafficking	168	5,7	Destined to exploitation	859	27,3	Destined to exploitation	390	22,3	Destined to exploitation	334	18,6
Potential victims of trafficking	20	1,3	Labor exploitation	140	4,8	Labor exploitation	235	7,5	Labor exploitation	198	11,3	Labor exploitation	315	17,5
Forced criminal economies	17	1,1	Forced begging	22	0,7	Victim of domestic violence	21	0,7	Victim of domestic violence	18	1,0	Victim of domestic violence	41	2,3
Domestic servitude	16	1,0	Forced marriages	17	0,6	Forced criminal economies	21	0,7	Forced criminal economies	15	0,9	Forced criminal economies	12	0,7
Forced begging	16	1,0	Victim of domestic violence	15	0,5	Collaborator of justice	15	0,5	Forced begging	9	0,5	Forced begging	11	0,6
Collaborator of justice	11	0,7	Collaborator of justice	12	0,4	Domestic servitude	10	0,3	Collaborator of justice	6	0,3	Domestic servitude	10	0,6
Victim of domestic violence	6	0,4	Forced criminal economies	12	0,4	Forced begging	6	0,2	Domestic servitude	5	0,3	Domestic servitude	5	0,3
Forced marriages	6	0,4	Domestic servitude	4	0,1	Forced marriages	6	0,2	Forced marriages	3	0,2	Forced marriages	3	0,2
Other	44	2,8	Other	263	9,0	Illegal international adoptions	1	0,0	Other	50	2,9	Other	77	4,3
Data not available	130	8,2	Data not available	49	1,7	Other	157	5,0	<b>TOTAL</b>	<b>1746</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1799</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1586</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2934</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3146</b>	<b>100,0</b>						

## 2) Number of victims of THB identified as part of the asylum procedure

2017		
SEX	number	%
Female	303	87,3
Male	42	12,1
transsexual	2	0,6
<b>TOTAL</b>	<b>347</b>	<b>100,0</b>

2018		
SEX	number	%
Female	398	93,2
Male	29	6,8
transsexual	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>427</b>	<b>100,0</b>

2019		
SEX	number	%
Female	338	83,7
Male	64	15,8
transsexual	2	0,5
<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>100,0</b>

2020		
SEX	number	%
Female	218	79,0
Male	56	20,3
transsexual	2	0,7
<b>TOTAL</b>	<b>276</b>	<b>100,0</b>

2021		
SEX	number	%
Female	188	77,0
Male	56	23,0
transsexual	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>244</b>	<b>100,0</b>

2017		
AGE	number	%
Adults	320	92,2
Minors	27	7,8
<b>TOTAL</b>	<b>347</b>	<b>100,0</b>

2018		
AGE	number	%
Adults	413	96,7
Minors	14	3,3
<b>TOTAL</b>	<b>427</b>	<b>100,0</b>

2019		
AGE	number	%
Adults	399	98,8
Minors	5	1,2
<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>100,0</b>

2020		
AGE	number	%
Adults	275	99,6
Minors	1	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>276</b>	<b>100,0</b>

2021		
AGE	number	%
Adults	240	98,4
Minors	4	1,6
<b>TOTAL</b>	<b>244</b>	<b>100,0</b>

2017		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	302	87,0
Bangladesh	11	3,2
Pakistan	7	2,0
Ghana	5	1,4
Ivory Coast	4	1,2
Gambia	4	1,2
Camerun	2	0,6
Cuba	2	0,6
Somalia	2	0,6
Brazil	1	0,3
China	1	0,3
India	1	0,3
Morocco	1	0,3
Romania	1	0,3
Senegal	1	0,3
Tunisia	1	0,3
Ukraine	1	0,3
<b>TOTAL</b>	<b>347</b>	<b>100,0</b>

2018		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	381	89,2
Ivory Coast	12	2,8
Camerun	6	1,4
Bangladesh	5	1,2
Pakistan	4	0,9
Somalia	3	0,7
Mali	2	0,5
Morocco	2	0,5
Senegal	2	0,5
Burkina Faso	1	0,2
Gambia	1	0,2
Ghana	1	0,2
Guinea	1	0,2
Liberia	1	0,2
Niger	1	0,2
Serbia	1	0,2
Sierra Leone	1	0,2
Tunisia	1	0,2
Venezuela	1	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>427</b>	<b>100,0</b>

2019		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	327	80,9
Bangladesh	15	3,7
Ivory Coast	11	2,7
Gambia	11	2,7
Ghana	7	1,7
Mali	7	1,7
Senegal	6	1,5
Camerun	5	1,2
Pakistan	4	1,0
Morocco	3	0,7
Togo	3	0,7
Brazil	2	0,5
Guinea	1	0,2
Guinea-Bissau	1	0,2
Peru	1	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>100,0</b>

2020		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	206	74,6
Pakistan	19	6,9
Ivory Coast	9	3,3
Mali	7	2,5
Gambia	6	2,2
Bangladesh	4	1,4
Colombia	4	1,4
Camerun	3	1,1
Albania	2	0,7
Ghana	2	0,7
Guinea	2	0,7
Armenia	1	0,4
Cuba	1	0,4
Egypt	1	0,4
Etiopia	1	0,4
Kenya	1	0,4
Morocco	1	0,4
Congo Republic	1	0,4
Venezuela	1	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>276</b>	<b>100,0</b>

2021		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	163	66,8
Pakistan	22	9,0
Ivory Coast	12	4,9
Camerun	7	2,9
Senegal	7	2,9
Gambia	6	2,5
Bangladesh	5	2,0
Mali	3	1,2
Somalia	3	1,2
Guinea	2	0,8
Morocco	2	0,8
Tunisia	2	0,8
Albania	1	0,4
Ajgeria	1	0,4
Benin	1	0,4
Colombia	1	0,4
Eritrea	1	0,4
Ghana	1	0,4
Montenegro	1	0,4
Serbia	1	0,4
Siria	1	0,4
Togo	1	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>244</b>	<b>100,0</b>

2017		
FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	155	44,7
Destined to exploitation	144	41,5
Labor exploitation	30	8,6
Forced begging	7	2,0
Forced criminal economies	5	1,4
Domestic servitude	3	0,9
Collaborator of justice	1	0,3
Other	2	0,6
<b>TOTAL</b>	<b>347</b>	<b>100,0</b>

2018		
FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	222	52,0
Destined to exploitation	169	39,6
Labor exploitation	16	3,7
Collaborator of justice	4	0,9
Forced criminal economies	2	0,5
Victim of domestic violence	2	0,5
Forced begging	1	0,2
Forced marriages	1	0,2
Potential victims of trafficking	1	0,2
Other	9	2,1
<b>TOTAL</b>	<b>427</b>	<b>100,0</b>

2019		
FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	215	53,2
Destined to exploitation	122	30,2
Labor exploitation	56	13,9
Potential victims of trafficking	4	1,0
Victim of domestic violence	3	0,7
Collaborator of justice	1	0,2
Forced begging	1	0,2
Forced criminal economies	1	0,2
Domestic servitude	1	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>100,0</b>

2020		
FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	130	47,1
Destined to exploitation	77	27,9
Labor exploitation	51	18,5
Potential victims of trafficking	10	3,6
Victim of domestic violence	2	0,7
Collaborator of justice	1	0,4
Forced marriages	1	0,4
Domestic servitude	1	0,4
Other	3	1,1
<b>TOTAL</b>	<b>276</b>	<b>100,0</b>

2021		
FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	110	45,1
Destined to exploitation	54	22,1
Labor exploitation	44	18,0
Potential victims of trafficking	20	8,2
Victim of domestic violence	6	2,5
Forced criminal economies	4	1,6
Forced begging	2	0,8
Domestic servitude	2	0,8
Forced marriages	1	0,4
Other	1	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>244</b>	<b>100,0</b>

3) Number of victims of THB who received assistance

2017		
SEX	number	%
Female	1379	85,5
Male	222	14,4
transsexual	8	0,5
<b>TOTAL</b>	<b>1540</b>	<b>100,0</b>

2018		
SEX	number	%
Female	2567	89,0
Male	291	10,1
transsexual	25	0,9
<b>TOTAL</b>	<b>2883</b>	<b>100,0</b>

2019		
SEX	number	%
Female	2662	84,7
Male	449	14,3
transsexual	33	1,0
<b>TOTAL</b>	<b>3144</b>	<b>100,0</b>

2020		
SEX	number	%
Female	1436	79,9
Male	307	17,1
transsexual	55	3,1
<b>TOTAL</b>	<b>1798</b>	<b>100,0</b>

2021		
SEX	number	%
Female	1330	72,3
Male	466	25,3
transsexual	44	2,4
<b>TOTAL</b>	<b>1840</b>	<b>100,0</b>

2017		
AGE	number	%
Adults	1279	83,0
Minors	161	10,5
<b>TOTAL</b>	<b>1540</b>	<b>100,0</b>

2018		
AGE	number	%
Adults	2706	93,9
Minors	175	6,1
<b>TOTAL</b>	<b>2883</b>	<b>100,0</b>

2019		
AGE	number	%
Adults	3074	97,8
Minors	70	2,2
<b>TOTAL</b>	<b>3144</b>	<b>100,0</b>

2020		
AGE	number	%
Adults	1780	99,0
Minors	18	1,0
<b>TOTAL</b>	<b>1798</b>	<b>100,0</b>

2021		
AGE	number	%
Adults	1803	98,0
Minors	37	2,0
<b>TOTAL</b>	<b>1840</b>	<b>100,0</b>

2017		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	1180	76,6
Romania	50	3,2
Bangladesh	44	2,9
Marocco	38	2,5
Costa d'Avorio	30	1,9
China	17	1,1
Senegal	17	1,1
Gambia	15	1,0
Ukraine	15	1,0
Ghana	14	0,9
Pakistan	13	0,8
Albania	12	0,8
Camerun	10	0,6
Guinea	8	0,5
Mali	8	0,5
Brazil	7	0,5
Somalia	7	0,5
Bulgaria	6	0,4
Colombia	4	0,3
Egypt	3	0,2
India	3	0,2
Italia	3	0,2
Moldova	3	0,2
Tunisia	3	0,2
Alghantistan	2	0,1
Bosnia Herzegovina	2	0,1
Cuba	2	0,1
Guinea-Bissau	2	0,1
Paraguay	2	0,1
Czech Republic	2	0,1
Serbia	2	0,1
Hungary	2	0,1
Algeria	1	0,1
Ecuador	1	0,1
Eritrea	1	0,1
Philippines	1	0,1
Iraq	1	0,1
Kirghizistan	1	0,1
Libia	1	0,1
Peru	1	0,1
Poland	1	0,1
Congo Republic	1	0,1
Russia	1	0,1
Sierra Leone	1	0,1
Sri Lanka	1	0,1
Venezuela	1	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>1540</b>	<b>100,0</b>

2018		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	2359	81,8
Costa d'Avorio	58	2,0
Marocco	53	1,8
Bangladesh	52	1,8
Romania	40	1,4
Pakistan	27	0,9
Albania	27	0,9
Camerun	27	0,9
Gambia	23	0,8
Senegal	23	0,8
Ghana	21	0,7
Bulgaria	20	0,7
Guinea	18	0,6
Mali	13	0,5
Tunisia	13	0,5
Brazil	12	0,4
Colombia	12	0,4
Ukraine	10	0,3
Guinea	9	0,3
China	8	0,3
India	8	0,3
Burkina Faso	7	0,2
Peru	7	0,2
Sierra Leone	6	0,2
Liberia	4	0,1
Somalia	4	0,1
Thailandia	4	0,1
Togo	4	0,1
Moldova	3	0,1
Niger	3	0,1
Serbia	3	0,1
Benin	2	0,1
Egypt	2	0,1
Eritrea	2	0,1
Etiopia	2	0,1
Philippines	2	0,1
Italia	2	0,1
Kenya	2	0,1
Venezuela	2	0,1
Algeria	1	0,0
Croazia	1	0,0
Dominica	1	0,0
El Salvador	1	0,0
Etiopia	1	0,0
Gabon	1	0,0
Georgia	1	0,0
Libia	1	0,0
Malawi	1	0,0
Myanmar (Birmânia)	1	0,0
Poland	1	0,0
Democratic Republic of Congo	1	0,0
Czech Republic	1	0,0
Congo Republic	1	0,0
Hungary	1	0,0
Uruguay	1	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2884</b>	<b>100,0</b>

2019		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	2401	76,4
Costa d'Avorio	100	3,2
Bangladesh	68	2,2
Senegal	47	1,5
Pakistan	44	1,4
Marocco	42	1,3
Camerun	40	1,3
Gambia	40	1,3
Ghana	37	1,2
Romania	31	1,0
Mali	28	0,9
Guinea	23	0,7
Brazil	21	0,7
Philippines	16	0,5
Albania	15	0,5
Tunisia	15	0,5
Ukraine	14	0,4
Colombia	12	0,4
Bulgaria	10	0,3
China	10	0,3
Egypt	10	0,3
Burkina Faso	10	0,3
India	10	0,3
Sierra Leone	10	0,3
Italia	8	0,3
Kirghizistan	8	0,3
Somalia	8	0,3
Thailandia	8	0,3
Burkina Faso	7	0,2
Kenya	7	0,2
Moldova	7	0,2
Guinea-Bissau	7	0,2
Togo	4	0,1
Somalia	4	0,1
Liberia	3	0,1
Peru	3	0,1
Democratic Republic of Congo	3	0,1
Dominican Republic	3	0,1
Russia	3	0,1
Algeria	2	0,1
Angola	2	0,1
Cuba	2	0,1
Iraq	2	0,1
Niger	2	0,1
Congo Republic	2	0,1
Serbia	2	0,1
Sri Lanka	2	0,1
Uganda	2	0,1
Venezuela	2	0,1
Armenia	1	0,0
Benin	1	0,0
Bosnia Herzegovina	1	0,0
Burundi	1	0,0
Costa Rica	1	0,0
Ecuador	1	0,0
El Salvador	1	0,0
Guinea Equatoriale	1	0,0
Iran	1	0,0
Nepal	1	0,0
Turchia	1	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3144</b>	<b>100,0</b>

2020		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	1276	70,9
Pakistan	47	2,6
Costa d'Avorio	37	2,1
Brazil	36	2,0
Tunisia	35	1,9
Gambia	33	1,8
Senegal	30	1,7
Bangladesh	30	1,7
Marocco	23	1,3
Romania	23	1,3
Ghana	22	1,2
Tunisia	22	1,2
Albania	21	1,2
Colombia	18	1,0
Bulgaria	16	0,9
Peru	16	0,9
Albania	14	0,8
Camerun	14	0,8
China	9	0,5
Ukraine	9	0,5
Guinea	8	0,4
India	7	0,4
Venezuela	7	0,4
Philippines	6	0,3
Togo	6	0,3
Senegal	5	0,3
Algeria	4	0,2
Burkina Faso	4	0,2
Egypt	4	0,2
Kenya	4	0,2
Guinea-Bissau	4	0,2
Democratic Republic of Congo	4	0,2
Somalia	4	0,2
Argentina	3	0,2
Cuba	3	0,2
Dominican Republic	3	0,2
Guinea-Bissau	2	0,1
Liberia	2	0,1
Congo Republic	2	0,1
Spagna	2	0,1
Thailandia	2	0,1
Angola	1	0,1
Armenia	1	0,1
Cile	1	0,1
Ecuador	1	0,1
Grecia	1	0,1
Kirghizistan	1	0,1
Libia	1	0,1
Mauritania	1	0,1
Mauritius	1	0,1
Nicaragua	1	0,1
Niger	1	0,1
Serbia	1	0,1
Sierra Leone	1	0,1
Sri Lanka	1	0,1
Swaziland	1	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>1799</b>	<b>100,0</b>

2021		
NATIONALITY	number	%
Nigeria	1110	60,3
Pakistan	140	7,6
Costa d'Avorio	73	4,0
Bangladesh	47	2,6
Tunisia	45	2,4
Marocco	43	2,3
Senegal	39	2,1
Brazil	31	1,7
Gambia	29	1,6
Romania	27	1,5
Mali	21	1,1
Albania	19	1,0
Camerun	17	0,9
Colombia	17	0,9
Ghana	17	0,9
Moldova	17	0,9
Guinea	16	0,8
China	15	0,8
Somalia	13	0,7
Algeria	11	0,6
India	9	0,5
Bulgaria	8	0,4
Venezuela	8	0,4
Peru	7	0,4
Egypt	6	0,3
Serbia	4	0,2
Ukraine	4	0,2
Benin	3	0,2
Iraq	3	0,2
Italia	3	0,2
Georgia	2	0,1
Liberia	2	0,1
Montenegro	2	0,1
Niger	2	0,1
Democratic Republic of Congo	2	0,1
Congo Republic	2	0,1
Russia	2	0,1
Togo	2	0,1
Turchia	2	0,1
Alghantistan	1	0,1
Argentina	1	0,1
Bosnia Herzegovina	1	0,1
Burkina Faso	1	0,1
Eritrea	1	0,1
Etiopia	1	0,1
Philippines	1	0,1
Guinea-Bissau	1	0,1
Kenya	1	0,1
Namibia	1	0,1
Nepal	1	0,1
Norvegia	1	0,1
Paraguay	1	0,1
Czech Republic	1	0,1
Sierra Leone	1	0,1
Sri Lanka	1	0,1
Sudafica	1	0,1
Uganda	1	0,1
Vietnam	1	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>1840</b>	<b>100,0</b>

2017		
FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	712	46,2
Destined to exploitation	432	28,1
Labor exploitation	135	8,8
Potential victims of trafficking	18	1,2
Domestic servitude	16	1,0
Forced begging	15	1,0
Forced criminal economies	15	1,0
Collaborator of justice	11	0,7
Forced marriages	6	0,4
Victim of domestic violence	5	0,3
Other	46	3,0
Data not available	129	8,4
<b>TOTAL</b>	<b>1540</b>	<b>100,0</b>

2018		
FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	1102	38,2
Destined to exploitation	1079	37,4
Potential victims of trafficking	164	5,7
Labor exploitation	145	5,0
Forced begging	24	0,8
Forced marriages	17	0,6
Victim of domestic violence	15	0,5
Forced criminal economies	12	0,4
Collaborator of justice	12	0,4
Domestic servitude	4	0,1
Other	261	9,1
Data not available	48	1,7
<b>TOTAL</b>	<b>2883</b>	<b>100,0</b>

2019		
FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	944	30,0
Destined to exploitation	902	28,7
Potential victims of trafficking	848	27,0
Labor exploitation	221	7,0
Victim of domestic violence	21	0,7
Forced criminal economies	20	0,6
Collaborator of justice	12	0,4
Domestic servitude	8	0,3
Forced begging	6	0,2
Forced marriages	6	0,2
Illegal international adoptions	1	0,0
Other	155	4,9
<b>TOTAL</b>	<b>3144</b>	<b>100,0</b>

2020		
FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	628	34,9
Destined to exploitation	448	24,9
Potential victims of trafficking	414	23,0
Labor exploitation	196	10,9
Victim of domestic violence	19	1,1
Forced criminal economies	16	0,9
Forced begging	9	0,5
Collaborator of justice		

**5) Number of victims of THB granted a recovery and reflection period**

2017			2018			2019			2020			2021		
SEX	number	%	SEX	number	%	SEX	number	%	SEX	number	%	SEX	number	%
Female	909	85,8	Female	846	88,5	Female	759	81,3	Female	536	74,1	Female	482	68,3
Male	144	13,6	Male	100	10,5	Male	158	17,0	Male	153	21,2	Male	204	28,9
transsexual	6	0,6	transsexual	10	1,0	transsexual	11	1,2	transsexual	34	4,7	transsexual	20	2,8
<b>TOTAL</b>	<b>1059</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>956</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>928</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>723</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>706</b>	<b>100,0</b>

2017			2018			2019			2020			2021		
AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%
Adults	937	88,5	Adults	878	91,8	Adults	905	97,5	Adults	716	99,0	Adults	688	97,5
Minors	122	11,5	Minors	78	8,2	Minors	23	2,5	Minors	7	1,0	Minors	18	2,5
<b>TOTAL</b>	<b>1059</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>956</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>928</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>723</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>706</b>	<b>100,0</b>

2017			2018			2019			2020			2021		
NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%
Nigeria	799	75,4	Nigeria	737	77,1	Nigeria	619	66,7	Nigeria	445	61,5	Nigeria	384	54,4
Romania	45	4,2	Romania	28	2,9	Romania	29	3,1	Gambia	26	3,6	Pakistan	59	8,4
Morocco	32	3,0	Bangladesh	20	2,1	Ivory Coast	23	2,5	Pakistan	25	3,5	Morocco	28	4,0
Bangladesh	25	2,4	Albania	19	2,0	Morocco	23	2,5	Brazil	19	2,6	Ivory Coast	26	3,7
Senegal	14	1,3	Bulgaria	16	1,7	Bangladesh	19	2,0	Mali	17	2,4	Senegal	23	3,3
Ukraine	14	1,3	Ivory Coast	13	1,4	Senegal	18	1,9	Colombia	15	2,1	Gambia	18	2,5
Ivory Coast	13	1,2	Morocco	13	1,4	Philippines	16	1,7	Ivory Coast	15	2,1	Romania	16	2,3
Ghana	12	1,1	Brazil	9	0,9	Pakistan	15	1,6	Morocco	15	2,1	Bangladesh	15	2,1
Pakistan	12	1,1	Tunisia	9	0,9	Ghana	13	1,4	Romania	15	2,1	Brazil	15	2,1
Albania	10	0,9	Pakistan	8	0,8	Brazil	12	1,3	Senegal	13	1,8	Albania	13	1,8
China	8	0,8	Camerun	7	0,7	Ukraine	12	1,3	Bulgaria	10	1,4	Mali	12	1,7
Gambia	7	0,7	India	7	0,7	Gambia	11	1,2	Albania	9	1,2	China	9	1,3
Brazil	6	0,6	Burkina Faso	6	0,6	Mali	11	1,2	Bangladesh	9	1,2	Ghana	8	1,1
Bulgaria	6	0,6	Paro	6	0,6	Bulgaria	10	1,1	Bulgaria	7	1,0	Somalia	6	0,8
Mali	6	0,6	Ukraine	6	0,6	Camerun	10	1,1	Peru	7	1,0	Colombia	6	0,8
Camerun	4	0,4	Ghana	5	0,5	India	10	1,1	Ukraine	7	1,0	Guinea	6	0,8
Colombia	4	0,4	Senegal	5	0,5	Tunisia	9	1,0	China	6	0,8	Camerun	7	1,0
Somalia	4	0,4	Mali	4	0,4	Albania	8	0,9	Philippines	6	0,8	India	7	1,0
Egypt	3	0,3	China	3	0,3	Kirghizistan	8	0,9	Ghana	6	0,8	Guinea	8	1,1
Italy	3	0,3	Serbia	3	0,3	Italy	6	0,6	Guinea	5	0,7	Peru	7	1,0
Tunisia	3	0,3	Thailandia	3	0,3	Burkina Faso	5	0,5	Tunisia	4	0,6	Ukraine	7	1,0
Afghanistan	2	0,2	Philippines	2	0,2	China	4	0,4	Venezuela	5	0,7	China	6	0,8
Bosnia Herzegovina	2	0,2	Gambia	2	0,2	Moldova	4	0,4	Egypt	4	0,6	Somalia	6	0,8
Cuba	2	0,2	Italy	2	0,2	Colombia	3	0,3	Argentina	3	0,4	Colombia	4	0,6
Guinea	2	0,2	Moldova	2	0,2	Egypt	3	0,3	Burkina Faso	3	0,4	Tunisia	4	0,6
India	2	0,2	Somalia	2	0,2	Russia	3	0,3	Camerun	3	0,4	Venezuela	4	0,6
Paraguay	2	0,2	Benin	1	0,1	Togo	3	0,3	Dominican Republic	3	0,4	Iraq	3	0,4
Serbia	2	0,2	Colombia	1	0,1	Dominican Republic	2	0,2	Cuba	2	0,3	Moldova	3	0,4
Hungary	2	0,2	Croatia	1	0,1	Serbia	2	0,2	Algeria	1	0,1	Egypt	2	0,3
Algeria	1	0,1	Egypt	1	0,1	Sierra Leone	2	0,2	Cile	1	0,1	Georgia	2	0,3
Ecuador	1	0,1	Estonia	1	0,1	Somalia	2	0,2	Ecuador	1	0,1	Montenegro	2	0,3
Iraq	1	0,1	Georgia	1	0,1	Sri Lanka	2	0,2	India	1	0,1	Russia	2	0,3
Kirghizistan	1	0,1	Guinea	1	0,1	Algeria	1	0,1	Kenya	1	0,1	Serbia	2	0,3
Libia	1	0,1	Kenya	1	0,1	Armenia	1	0,1	Liberia	1	0,1	Togo	2	0,3
Moldova	1	0,1	Liberia	1	0,1	Cuba	1	0,1	Libia	1	0,1	Afghanistan	1	0,1
Poland	1	0,1	Libia	1	0,1	Ecuador	1	0,1	Mauritania	1	0,1	Algeria	1	0,1
Czech Republic	1	0,1	Niawari	1	0,1	Guinea	1	0,1	Mauritius	1	0,1	Benin	1	0,1
Congo Republic	1	0,1	Niger	1	0,1	Guinea Equatoriale	1	0,1	Nicaragua	1	0,1	Burkina Faso	1	0,1
Russia	1	0,1	Poland	1	0,1	Guinea-Bissau	1	0,1	Niger	1	0,1	Eritrea	1	0,1
Sierra Leone	1	0,1	Czech Republic	1	0,1	Iran	1	0,1	Democratic Republic of Congo	1	0,1	Etiopia	1	0,1
Sri Lanka	1	0,1	Congo Republic	1	0,1	Peru	1	0,1	Serbia	1	0,1	Italia	1	0,1
Venezuela	1	0,1	Togo	1	0,1	Democratic Republic of Congo	1	0,1	Somalia	1	0,1	Italia	1	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>1059</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>956</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>928</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>723</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>706</b>	<b>100,0</b>

2017			2018			2019			2020			2021		
FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	590	55,7	Sexual	578	60,5	Sexual	455	49,0	Sexual	357	49,4	Sexual	280	39,7
Destined to exploitation	287	27,1	Destined to exploitation	234	24,5	Destined to exploitation	263	28,3	Destined to exploitation	163	22,5	Destined to exploitation	183	25,9
Labor exploitation	111	10,5	Labor exploitation	75	7,8	Labor exploitation	154	16,6	Labor exploitation	146	20,2	Labor exploitation	178	25,2
Domestic servitude	16	1,5	Victim of domestic violence	13	1,4	Victim of domestic violence	16	1,7	Victim of domestic violence	16	2,2	Victim of domestic violence	30	4,2
Forced criminal economies	15	1,4	Forced begging	12	1,3	Forced criminal economies	12	1,3	Forced criminal economies	9	1,2	Forced criminal economies	9	1,3
Forced begging	12	1,1	Collaborator of justice	8	0,8	Collaborator of justice	9	1,0	Collaborator of justice	8	1,1	Forced begging	7	1,0
Collaborator of justice	10	0,9	Forced criminal economies	8	0,8	Forced marriages	4	0,4	Domestic servitude	6	0,8	Domestic servitude	6	0,8
Victim of domestic violence	5	0,5	Forced marriages	8	0,8	Domestic servitude	4	0,4	Forced begging	5	0,7	Collaborator of justice	4	0,6
Forced marriages	5	0,5	Domestic servitude	3	0,3	Forced begging	3	0,3	Forced marriages	1	0,1	Forced marriages	4	0,6
Other	8	0,8	Other	17	1,8	Illegal international adoptions	1	0,1	Other	12	1,7	Other	5	0,7
<b>TOTAL</b>	<b>1059</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>956</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>928</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>723</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>706</b>	<b>100,0</b>



**8) Number of victims of THB granted a residence permit, with an indication of the type of the permit and its duration\***

\* residence permit request during the emission, assistance and social integration program

2017			2018			2019			2020			2021		
residence permit request	number	%	residence permit request	number	%	residence permit request	number	%	residence permit request	number	%	residence permit request	number	%
Request for international protection	126	85.9	Request for international protection	424	72.4	Request for international protection	370	72.9	Request for international protection	407	74.6	Request for international protection	214	75.0
Article 18 (judicial path)	72	10.9	Article 18 (judicial path)	87	15.2	Article 18 (judicial path)	32	6.6	Article 18 (judicial path)	16	4.4	Article 18 (judicial path)	43	17.3
Article 18 (social path)	12	1.8	Article 18 (social path)	49	8.6	Article 18 (social path)	3	0.6	Article 18 (social path)	5	1.4	Article 18 (social path)	3	1.1
Minor age	24	3.6	Minor age	19	3.3	Minor age	3	0.6	Minor age	2	0.5	Minor age	2	0.7
Article 18 bis	1	0.1	Article 18 bis	3	0.5	Article 18 bis	2	0.4	Article 18 bis	1	0.3	Article 18 bis	1	0.4
Art.18 paragraph 6 TU immigration	1	0.1	TOTAL	572	100.0	Art.18 paragraph 6 TU immigration	15	3.1	Art.18 paragraph 6 TU immigration	7	1.9	Art.18 paragraph 6 TU immigration	15	5.4
Justice	1	0.2	TOTAL	572	100.0	TOTAL	487	100.0	TOTAL	365	100.0	TOTAL	271	100.0
TOTAL	643	100.0												

2017			2018			2019			2020			2021		
sex	number	%	sex	number	%	sex	number	%	sex	number	%	sex	number	%
Female	158	9.5	Female	521	91.1	Female	292	61.1	Female	222	60.8	Female	127	46.9
Male	63	9.5	Male	48	8.4	Male	84	17.7	Male	66	18.3	Male	88	32.5
Transsexual	2	0.3	Transsexual	3	0.5	Transsexual	5	1.0	Transsexual	7	1.9	Transsexual	6	2.2
TOTAL	643	100.0	TOTAL	572	100.0	TOTAL	487	100.0	TOTAL	365	100.0	TOTAL	271	100.0

2017			2018			2019			2020			2021		
AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%
Adults	546	85.4	Adults	522	91.3	Adults	474	97.3	Adults	363	99.5	Adults	266	98.2
Minors	97	14.6	Minors	50	8.7	Minors	13	2.7	Minors	4	1.0	Minors	6	2.2
TOTAL	643	100.0	TOTAL	572	100.0	TOTAL	487	100.0	TOTAL	365	100.0	TOTAL	271	100.0

2017			2018			2019			2020			2021		
NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%
Uganda	653	84.9	Bangladesh	464	81.6	Uganda	365	75.3	Uganda	264	72.3	Uganda	150	55.4
Bangladesh	12	1.8	Albania	15	2.6	Bangladesh	15	3.1	Bangladesh	17	4.7	Albania	25	9.3
India	10	1.5	India	12	2.1	India	14	2.9	India	11	3.0	India	12	4.4
Kenya	9	1.4	Kenya	9	1.6	Kenya	8	1.6	Kenya	10	2.7	Kenya	9	3.3
Morocco	7	1.1	Morocco	7	1.2	Morocco	8	1.6	Morocco	8	2.2	Morocco	7	2.6
Albania	6	0.9	Albania	5	0.9	Albania	8	1.6	Albania	6	1.6	Albania	6	2.2
China	6	0.9	China	4	0.7	China	5	1.0	China	3	0.8	China	5	1.8
Ukraine	4	0.6	Ukraine	4	0.7	Ukraine	6	1.2	Ukraine	5	1.4	Ukraine	6	2.2
Brazil	4	0.6	Brazil	3	0.5	Brazil	4	0.8	Brazil	4	1.1	Brazil	5	1.8
Ghana	3	0.5	Ghana	2	0.3	Ghana	3	0.6	Ghana	2	0.5	Ghana	4	1.5
Egypt	3	0.5	Egypt	2	0.3	Egypt	5	1.0	Egypt	3	0.8	Egypt	4	1.5
Mali	3	0.5	Mali	2	0.3	Mali	4	0.8	Mali	2	0.5	Mali	3	1.1
Algerian	2	0.3	Algerian	2	0.3	Algerian	3	0.6	Algerian	2	0.5	Algerian	2	0.7
Cameroon	2	0.3	Cameroon	2	0.3	Cameroon	2	0.4	Cameroon	2	0.5	Cameroon	2	0.7
Gambia	2	0.3	Gambia	1	0.2	Gambia	2	0.4	Gambia	1	0.3	Gambia	2	0.7
Paraguay	2	0.3	Paraguay	1	0.2	Paraguay	2	0.4	Paraguay	2	0.5	Paraguay	2	0.7
Romania	2	0.3	Romania	1	0.2	Romania	2	0.4	Romania	2	0.5	Romania	1	0.4
Somalia	2	0.3	Somalia	1	0.2	Somalia	2	0.4	Somalia	1	0.3	Somalia	1	0.4
Burkina Faso	2	0.3	Burkina Faso	1	0.2	Burkina Faso	1	0.2	Burkina Faso	1	0.3	Burkina Faso	1	0.4
Colombia	1	0.2	Colombia	1	0.2	Colombia	1	0.2	Colombia	1	0.3	Colombia	1	0.4
Philippines	1	0.2	Philippines	1	0.2	Philippines	1	0.2	Philippines	1	0.3	Philippines	1	0.4
Senegal	1	0.2	Senegal	1	0.2	Senegal	1	0.2	Senegal	1	0.3	Senegal	1	0.4
Guinea	1	0.2	Guinea	1	0.2	Guinea	1	0.2	Guinea	1	0.3	Guinea	1	0.4
Madagascar	1	0.2	Madagascar	1	0.2	Madagascar	1	0.2	Madagascar	1	0.3	Madagascar	1	0.4
Guatemala	1	0.2	Guatemala	1	0.2	Guatemala	1	0.2	Guatemala	1	0.3	Guatemala	1	0.4
India	1	0.2	India	1	0.2	India	1	0.2	India	1	0.3	India	1	0.4
Niger	1	0.2	Niger	1	0.2	Niger	1	0.2	Niger	1	0.3	Niger	1	0.4
Tajikistan	1	0.2	Tajikistan	1	0.2	Tajikistan	1	0.2	Tajikistan	1	0.3	Tajikistan	1	0.4
Uzbekistan	1	0.2	Uzbekistan	1	0.2	Uzbekistan	1	0.2	Uzbekistan	1	0.3	Uzbekistan	1	0.4
Russia	1	0.2	Russia	1	0.2	Russia	1	0.2	Russia	1	0.3	Russia	1	0.4
Serbia	1	0.2	Serbia	1	0.2	Serbia	1	0.2	Serbia	1	0.3	Serbia	1	0.4
Venezuela	1	0.2	Venezuela	1	0.2	Venezuela	1	0.2	Venezuela	1	0.3	Venezuela	1	0.4
Other	1	0.1	Other	9	1.6	Other	1	0.2	Other	4	1.1	Other	1	0.4
TOTAL	643	100.0	TOTAL	572	100.0	TOTAL	487	100.0	TOTAL	365	100.0	TOTAL	271	100.0

2017			2018			2019			2020			2021		
FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%
Debt	416	64.7	Debt	263	46.0	Debt	266	54.6	Debt	199	54.5	Debt	114	42.1
Debt	12	1.9	Debt	140	24.5	Debt	115	23.6	Debt	87	23.6	Debt	75	27.7
Labour exploitation	13	2.0	Labour exploitation	34	5.9	Labour exploitation	67	13.8	Labour exploitation	49	13.4	Labour exploitation	57	21.0
Victim of domestic violence	12	1.8	Victim of domestic violence	10	1.7	Victim of domestic violence	9	1.8	Victim of domestic violence	9	2.5	Victim of domestic violence	7	2.6
Collaborator of justice	9	1.4	Collaborator of justice	5	0.9	Collaborator of justice	6	1.2	Collaborator of justice	8	2.2	Collaborator of justice	6	2.2
Domestic servitude	5	0.8	Domestic servitude	4	0.7	Domestic servitude	4	0.8	Domestic servitude	3	0.8	Domestic servitude	3	1.1
Forced begging	4	0.6	Forced begging	4	0.7	Forced begging	1	0.2	Forced begging	2	0.5	Forced begging	3	1.1
Victim of domestic violence	3	0.5	Victim of domestic violence	3	0.5	Victim of domestic violence	1	0.2	Victim of domestic violence	2	0.5	Victim of domestic violence	3	1.1
Forced marriages	2	0.3	Forced marriages	9	1.6	Forced marriages	1	0.2	Forced marriages	4	1.1	Forced marriages	1	0.4
Other	3	0.5	Other	3	0.5	Other	3	0.6	Other	3	0.8	Other	1	0.4
TOTAL	643	100.0	TOTAL	572	100.0	TOTAL	487	100.0	TOTAL	365	100.0	TOTAL	271	100.0

Duration of the resident permit	number	%
Article 18 (judicial path)	72	10.9
Article 18 (social path)	12	1.8
Minor age	24	3.6
Article 18 bis	1	0.1
Art.18 paragraph 6 TU immigration	1	0.1
Justice	1	0.2
TOTAL	643	100.0

Request for international protection	number	%
Article 18 bis	1	0.1
Minor age	24	3.6
Art.18 paragraph 6 TU immigration	1	0.1
Justice	1	0.2
TOTAL	271	100.0

**9) Number of victims of THB who received another form of financial support from the State, with the indication of the amount received.**

	2017	2018	2019	2020	2021
Financial support°	723	942	1024	930	843

\* The pocket money provided for the people taken care of by the Anti-trafficking Projects is 2.5 euros per day

**10) Number of victims of THB who received free legal aid**

	2017	2018	2019	2020	2021
Free legal aid*	396	388	446	364	321

2017			2018			2019			2020			2021		
SEX	number	%	SEX	number	%	SEX	number	%	SEX	number	%	SEX	number	%
Female	19	73,1	Female	22	75,9	Female	11	78,6	Female	12	70,6	Female	7	77,8
Male	6	23,1	Male	4	13,8	Male	1	7,1	Male	4	23,5	Male	2	22,2
transsexual	1	3,8	transsexual	3	10,3	transsexual	2	14,3	transsexual	1	5,9	transsexual	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>

2017			2018			2019			2020			2021		
AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%	AGE	number	%
Adults	26	100,0	Adults	28	96,6	Adults	15	100,0	Adults	16	94,1	Adults	9	100,0
Minors	0	0,0	Minors	1	3,4	Minors	0	0,0	Minors	1	5,9	Minors	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>

2017			2017			2017			2017			2017		
NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%	NATIONALITY	number	%
Romania	9	34,6	Bulgaria	9	31,0	Bulgaria	6	42,9	Bulgaria	4	23,5	Bulgaria	4	44,4
Nigeria	7	26,9	Romania	8	27,6	Romania	5	35,7	Romania	4	23,5	Russia	2	22,2
Albania	2	7,7	Peru	3	10,3	Brazil	2	14,3	Nigeria	3	17,6	Albania	1	11,1
Brazil	2	7,7	Brazil	2	6,9	Nigeria	1	7,1	Brazil	1	5,9	Montenegro	1	11,1
Ukraine	2	7,7	Moldova	2	6,9	China	1	5,9	Nicaragua	1	5,9	Serbia	1	11,1
Bulgaria	1	3,8	Albania	1	3,4	Thailandia	1	5,9	Dominican Republic	1	5,9	<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>
Czech Republic	1	3,8	Estonia	1	3,4	Uruguay	1	3,4	Spagna	1	5,9			
Serbia	1	3,8	Czech Republic	1	3,4									
Hungary	1	3,8	Thailandia	1	3,4									
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>			

2017			2018			2019			2020			2021		
FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%	FORM OF EXPLOITATION	number	%
Sexual	16	61,5	Sexual	18	62,1	Sexual	11	78,6	Sexual	7	41,2	Sexual	6	66,7
Labor exploitation	7	26,9	Labor exploitation	7	24,1	Victim of domestic violence	1	7,1	Labor exploitation	6	35,3	Forced begging	2	22,2
Destined to exploitation	3	11,5	Destined to exploitation	2	6,9	Destined to exploitation	1	7,1	Victim of domestic violence	2	11,8	Labor exploitation	1	11,1
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>

(FONTE MINISTERO DI GIUSTIZIA-DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA)

La valutazione dei dati emersi deve tenere necessariamente conto di un fattore che ha fortemente influenzato i due anni appena trascorsi.

Si intende qui far riferimento alla pandemia da COVID-19 che, dopo aver interessato buona parte dell'anno 2020 (almeno 10 mesi, da marzo a dicembre), si è drammaticamente riproposta anche nell'anno 2021, impedendo di fatto in maniera rilevante lo svolgimento delle attività di indagine, l'esecuzione di misure cautelari e la regolare celebrazione dei processi.

Contrariamente a quello che può venire spontaneo pensare, tali oggettivi impedimenti non hanno tuttavia determinato un decremento complessivo dei dati rispetto a quelli dell'anno precedente, ma anzi è possibile evidenziare che per numerose voci è stato possibile registrare in incremento dei dati rilevati.

Bisogna dare atto che alcune voci in decremento sono ascrivibili alle cause di forza maggiore determinate dalla pandemia e non certo ad una forma di "rilassamento" del nostro paese nel contrasto al fenomeno dello sfruttamento della persona, avendo in questo periodo le varie autorità preposte al contrasto (magistratura, forze dell'ordine, personale amministrativo) profuso il massimo impegno nel compimento delle proprie attività istituzionali, pur dovendo fare i conti con le tragiche conseguenze della pandemia.

Quanto al dato statistico – comparativo, la DGSTAT ha già esaminato nel dettaglio i dati relativi all'anno 2021 confrontandoli con quelli del precedente anno per cui si riportano per comodità qui di seguito in carattere corsivo le relative osservazioni, ricordando, tuttavia, che i dati relativi alle misure cautelari e ai procedimenti definiti e sentenziati nel corso dell'anno 2021 comprendono anche i procedimenti che sono stati iscritti in anni antecedenti.

### *L'attività di indagine*

### *I procedimenti iscritti*


Dall'analisi dei dati rilevati nel registro delle notizie di reato a carico di persone note degli uffici inquirenti, con riferimento alle fattispecie di reato "primarie" ovvero relative alle condotte punite ai sensi dell'art. 600, 601 e 602 c.p., risulta che nel 2021 sono stati iscritti presso le procure (**Tavola 1**) 74 procedimenti contenenti il reato di Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), 44 contenenti il reato di Tratta di persone (art. 601 c.p.) mentre non è stato iscritto alcun procedimento contenente il reato di Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). Le persone indagate sono state 122 per il reato inerente l'art. 600 c.p. e 92 per il reato di cui all'art. 601 c.p..

La lettura di questi dati non può essere disgiunta da quella dei dati relativi ad altre figure di reato alternative rispetto alle tre fattispecie sopra considerate in quanto tese a prevenire fenomeni di schiavitù e tratta di esseri umani, quali l'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), il Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (artt. 12 e 22 D.Lgs. 286/1998) e, da ultimo, lo Sfruttamento della prostituzione altrui (artt. 3 e 4 L. 75/1958).

Dall'analisi risulta che nel 2021 per il delitto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.) sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato a carico di persone note 572 procedimenti; per il delitto di Favoreggiamento all'immigrazione clandestina (D.Lgs. 286/1998), 1.077 procedimenti per l'art. 12 e 796 procedimenti per l'art. 22; 603 procedimenti per il delitto di sfruttamento della prostituzione (artt. 3 e 4 L. 75/1958). Le persone indagate sono state 1.170 per il delitto di cui all'art. 603 bis c.p., 2.379 per il delitto attinente l'art. 12 D.Lgs. 286/1998, 951 per il reato inerente l'art. 22 D.Lgs. 286/1998 e 1.036 per i reati degli artt. 3 e 4 L. 75/1958 (**Tavola 1**).

Il confronto con il 2020 evidenzia un incremento delle iscrizioni, che ha riguardato pressoché tutte le fattispecie di reato considerate (**Figura 1**). In particolare, i procedimenti iscritti aumentano per l'art. 600 c.p. (da 66 a 74), per l'art. 603 bis c.p. (da 548 a 572), per l'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (da 971 a 1077) e per l'art. 22 D.Lgs. 286/1998 (da 718 a 796), a fronte di una diminuzione dei procedimenti iscritti per l'art. 601 c.p. (da 52 a 44), per l'art. 602 c.p. (da 6 a 0) e per gli artt. 3 e 4 L. 75/1958 (da 639 a 603).

Fig.1 – Uffici Requirenti. Numero di procedimenti iscritti nel registro noti. Anni 2020-2021




Nel confronto con il 2020 il numero delle persone indagate assume un trend in crescita per il reato dell'art. 600 c.p. (da 102 a 122), per il reato inerente l'art. 601 c.p. (da 89 a 92), per il delitto di cui all'art. 603 bis c.p. (da 1.138 a 1.170) e per la fattispecie di reato dell'art. 22 D.Lgs. 286/1998 (da 828 a 951); si mostra in calo, invece, per il delitto attinente l'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (per il quale scende da 2.520 a 2.379), per i reati degli artt. 3 e 4 L. 75/1958 (da 1.110 a 1.036) e per il reato di cui all'art. 602 c.p. (da 9 a 0).

I procedimenti definiti con esercizio dell'azione penale

Nel 2021 i procedimenti definiti con esercizio dell'azione penale contenenti il reato di Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) sono stati 24; quelli contenenti il reato di Tratta di persone (art. 601 c.p.) sono stati 23; i procedimenti contenenti il reato di Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) sono stati 4. Inoltre, sono stati definiti con l'esercizio dell'azione penale 233 procedimenti contenenti il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.); 531 procedimenti per l'art.12 relativo al delitto di Favoreggiamento all'immigrazione clandestina (D.Lgs. 286/1998); 545 procedimenti per l'art. 22 del reato di Favoreggiamento all'immigrazione clandestina (D.Lgs. 286/1998); 436 procedimenti per il reato di Sfruttamento della prostituzione altrui (artt. 3 e 4 L. 75/1958) (**Tavola 1**).


Il confronto con il 2020 segnala un aumento consistente del numero dei procedimenti definiti con l'esercizio dell'azione penale per tutti i reati del secondo gruppo (per l'art. 603 bis i procedimenti aumentano da 151 a 233, per l'art. 12 D.Lgs. 286/1998 da 325 a 531, per l'art. 22 D.Lgs. 286/1998 da 284 a 545 e per gli artt. 3 e 4 L. 75/1958 da 361 a 436), mentre si registra una riduzione per quelli riguardanti le fattispecie primarie (**Figura 2**).

Fig.2 - Uffici Requirenti. Numero di procedimenti definiti con esercizio dell'azione penale. Anni 2020-2021



Per 5 delle 7 fattispecie considerate, l'esercizio dell'azione penale è la modalità prevalente di definizione: 100% per l'art. 602, 55% per l'art. 603 bis c.p., 61% per l'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, 73% per l'art.22 del D.Lgs. 286/1998 e 62% per gli artt. 3 e 4 della L. 75/1958. Per 4 di queste fattispecie l'incidenza dei definiti con esercizio dell'azione penale sul totale dei definiti nel 2021 è più di alta di quella registrata nel 2020 (**Figura 3**).

Fig.3 – Uffici Requirenti. Incidenza dei procedimenti definiti con esercizio dell'azione penale. Anni 2020-2021



Il numero delle persone per le quali è stata esercitata l'azione penale è stato pari a 54 per l'art. 600 c.p., 60 per l'art. 601, 7 per l'art. 602 c.p., 523 per l'art. 603 bis, 1.239 per l'art. 12 D.Lgs. 286/1998, 607 per l'art. 22 D.Lgs. 286/1998 e 789 per gli artt. 3 e 4 L. 75/1958.


Le persone per le quali è stata esercitata l'azione penale aumentano, invece, per tutte le fattispecie di reato considerate e, per tale aggregato, si osservano degli incrementi piuttosto cospicui per i delitti del secondo gruppo (per l'art. 603 bis le persone aumentano da 271 a 523, per l'art. 12 D.Lgs. 286/1998 da 710 a 1.239, per l'art. 22 D.Lgs. 286/1998 da 300 a 607, per gli artt. 3 e 4 L. 75/1958 da 563 a 789).

#### Le persone sottoposte a misura cautelare

Nel 2021 le persone sottoposte a misura cautelare sono state 21 per il reato di cui all'art. 600 c.p., 10 per l'art. 601 c.p., nessuna per il reato identificato dall'art. 602 c.p., 48 per l'art. 603 bis, 419 per l'art. 12 D.Lgs. 286/1998, 5 per l'art. 22 D.Lgs. 286/1998 e 145 per gli artt. 3 e 4 L. 75/1958.

Nel confronto con il 2020 per le persone sottoposte a misura cautelare si evince un andamento crescente per le fattispecie di reato disciplinate dagli artt. 600 c.p. (da 15 a 21), 601 c.p. (da 8 a 10), dall'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (da 265 a 419) e dagli artt. 3 e 4 L. 75/1958 (da 106 a 145), mentre si delinea un trend in diminuzione per i delitti inerenti le altre fattispecie di reato (**Figura 4**).

Fig. 4 – Uffici Requiranti. Numero di persone sottoposte a misura cautelare.  
Anni 2020-2021




## L'attività definitoria

### Le sentenze e le persone condannate in primo grado

Le tabelle 3 e 4 riportano, per gli anni 2021 e 2020 rispettivamente, i dati relativi alle sentenze di condanna e assoluzione di primo grado ed alle persone condannate e assolte in primo grado, per tutte le fattispecie di reato considerate.


Come si può osservare dal grafico sulle sentenze di condanna (**Figura 5**), aggregando le sezioni GIP e dibattimento, si rileva un andamento crescente del numero di sentenze di condanna per la Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), per l'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) e per il Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (artt. 12 e 22 D.Lgs. 286/1998); si registra invece una diminuzione delle sentenze di condanna per il reato della Tratta di persone (art. 601 c.p.), il reato di alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) e il reato di favoreggiamento della prostituzione (artt. 3 e 4 della L. 75/1958).

Fig. 5 – Uffici giudicanti di I grado. Sentenze di condanna. Anni 2020- 2021




Una simile dinamica si osserva anche per le persone condannate (**Figura 6**).

Fig. 6 – Uffici giudicanti di I grado. Persone condannate. Anni 2020-2021



Anche per il 2021, come già riscontrato nel 2020, le sentenze di condanna sono prevalenti rispetto a quelle di assoluzione per tutte le fattispecie di reato considerate (Figura 7)

Fig. 7 – Uffici giudicanti di I grado. Sentenze di condanna e di assoluzione. Anno 2021



### Le sentenze e le persone condannate in secondo grado

Le tabelle 5 e 6 riportano, per gli anni 2021 e 2020 rispettivamente, i dati relativi alle sentenze di secondo grado di condanna e di assoluzione ed alle persone condannate e assolte in secondo grado per tutte le fattispecie di reato considerate.

Il confronto con il 2021 evidenzia un incremento del numero delle sentenze di condanna emesse per quasi tutte le fattispecie di reato, ad eccezione di quelli riguardanti lo sfruttamento del lavoro (art.

603 bis c.p. e art. 22 D. Lgs. 286/1998) (**Figura 8**). Una simile dinamica si osserva anche per le persone condannate (**Figura 9**).

Fig. 8 – Uffici giudicanti di II grado. Sentenze di condanna. Anni 2020- 2021






Fig. 9 – Uffici giudicanti di II grado. Persone condannate. Anni 2020- 2021



Anche per il 2° grado le sentenze di condanna nel 2021 prevalgono sulle sentenze di assoluzione per tutte le fattispecie di reato considerate (**Figura 10**).

Fig. 10 – Uffici giudicanti di II grado. Sentenze di condanna e di assoluzione. Anno 2021





### L'irrevocabilità

L'analisi dei dati del Casellario mostra che nel 2021 il numero dei condannati definitivamente per il reato ex art. 601 c.p. è pari a 37 (14 nel 2020) per un totale di anni di reclusione uguale a 336. In aumento anche i condannati con sentenza passata in giudicato anche per le altre fattispecie di reato considerate: art. 600 c.p., art. 602 c.p. e art. 12 del D.Lgs. 286/1998: si passa da 317 condannati del 2020 a 401 del 2021.

Si registra, invece, una diminuzione dell'ammontare di multe comminate nei procedimenti di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina: si passa dai circa 129.585.000 del 2020 a 106.503.000 del 2021.